SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 gennaio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2011.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova. *(11A16863)* . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2011.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi. *(11A16864)* . . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 18 ottobre 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Forlì. *(11A16676)* . . . . *Pag.* 2

DECRETO 18 ottobre 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Matera. *(11A16677)* . . . . . . *Pag.* 2

DECRETO 31 ottobre 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della segreteria della Commissione tributaria di I Grado di Trento. *(11A16675)* . . . . *Pag.* 3

DECRETO 9 novembre 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Siracusa. *(11A16678)* . . . . . *Pag.* 4

DECRETO 9 novembre 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Ragusa. *(11A16679)* . . . . . . *Pag.* 4

DECRETO 19 dicembre 2011.

Individuazione dei soggetti a cui si applicano, per l'anno d'imposta 2011, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 185 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. *(11A16865)* . . . . *Pag.* 5

DECRETO 20 dicembre 2011.

Tabella D - Ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette. *(12A00003)* . . . . *Pag.* 15

DECRETO 21 dicembre 2011.

Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati. *(12A00002)* . . *Pag.* 23

Ministero dell'interno

DECRETO 29 dicembre 2011.

Presentazione di progetti finalizzati dal Fondo Europeo per i rifugiati 2008-2013 per le annualità 2011-2012. *(11A16866)*. . . . . *Pag.* 29

Ministero della salute

DECRETO 11 novembre 2011.

Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium nelle galline ovaiole della specie Gallus Gallus – condizioni e modalità di abbattimento. *(11A16776)* . . . . *Pag.* 29

DECRETO 12 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Anghel Georgiana Victorita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16600)* . . . . *Pag.* 52

DECRETO 12 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Petresc Mihaela Anisoara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16601)* . . . . *Pag.* 52

DECRETO 13 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Kavithazhe Abraham Josin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16572)*. . . . . *Pag.* 53

DECRETO 13 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Jomy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16573)* *Pag.* 54

DECRETO 29 dicembre 2011.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella tabella I della sostanza Butilone o bk-MBDB, di taluni analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone e della sostanza AM-694 e analoghi di struttura derivanti dal 3-benzoilindolo. *(12A00013)* . . . . *Pag.* 55

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 14 dicembre 2011.

Sostituzione di un componente della Commissione speciale per la categoria degli artigiani del Comitato INPS di Latina. *(11A16599)* . . . . *Pag.* 57

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 5 dicembre 2011.

Istituzione del corso di formazione sull'uso operativo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica (Electronic Chart Display and Information System - ECDIS) - livello operativo. *(11A16799)* . . . . *Pag.* 57

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 9 dicembre 2011.

Designazione della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Foggia quale autorità pubblica di controllo per la DOC « Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. *(11A16757)* . . . . *Pag.* 64

DECRETO 13 dicembre 2011.

Istituzione del Comitato nazionale italiano della Rete di informazione contabile agricola (RICA). *(11A16890)* . . . . *Pag.* 65

DECRETO 16 dicembre 2011.

Iscrizione dell'Organismo denominato «CCPB s.r.l.» nell'elenco degli organismi privati per il controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e sulle specialità tradizionali garantite. ai sensi dell'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526. *(11A16707)* . . . . *Pag.* 67

DECRETO 19 dicembre 2011.

Autorizzazione al laboratorio «C.P.G. Lab S.r.l.», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. *(11A16758)* . . . . *Pag.* 68

DECRETO 19 dicembre 2011.

Modifica al decreto 14 ottobre 2011 concernente il laboratorio «Agenzia della dogane - Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Verona» autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. *(11A16760)* . . . . *Pag.* 69

DECRETO 19 dicembre 2011.

Modifica al decreto 29 marzo 2010 con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione al «Laboratorio regionale analisi terreni e produzioni vegetali», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. *(11A16761)* . . . . *Pag.* 70

DECRETO 20 dicembre 2011.

Riconoscimento del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni Vino Nobile di Montepulciano, Rosso di Montepulciano e Vin Santo di Montepulciano. *(11A16759)* . . . . *Pag.* 71

DECRETO 21 dicembre 2011.

Autorizzazione alla società Agroqualità S.p.A. a svolgere le attività di controllo per la DOC «Calosso» ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. *(11A16798)*. . . . . *Pag.* 72

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 13 dicembre 2011.

Emissione nell'anno 2012, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato a Giulio Onesti, nel centenario della nascita, nel valore di euro 0,60. *(11A16797)* . . . . *Pag.* 74

DECRETO 19 dicembre 2011.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Gondrand Finanziaria. *(11A16762)* . . . . *Pag.* 75

DECRETO 19 dicembre 2011.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Gondrand S.N.T. *(11A16763)*. . . . . *Pag.* 76

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 3 agosto 2011.

Programma delle infrastrutture strategiche (L. 443/2001 e s.m.i.). Approvazione linee guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia ex art. 176, comma 3, lett. e), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (Deliberazione n. 58/2011). *(11A16775)* . . . . *Pag.* 77

Regione Emilia Romagna

DELIBERAZIONE 28 novembre 2011.

Modifica della perimetrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area ad elevato pregio paesaggistico di Canossa, nei comuni di Canossa e San Polo D'Enza nella provincia di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo n. 42/04 e s.m.i., e degli articoli 40 duodecies e 40 terdecies della legge regionale n. 20 del 2000, s.m.i. *(11A16882)*. . . . . *Pag.* 85

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Rettifica della determinazione V&A.PC/II/338/2011 del 10 maggio 2011 relativa al medicinale «Risperidone Mylan». *(11A16631)* . . . . *Pag.* 93

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Pupilla Light» con conseguente modifica stampati. *(11A16632)*. . . . . *Pag.* 95

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Diaglimet» con conseguente modifica stampati. *(11A16633)*. . . . . *Pag.* 95

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Alprazig» con conseguente modifica stampati. *(11A16634)*. . . . . *Pag.* 96

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Lacrisol» con conseguente modifica stampati. *(11A16635)* . . . . *Pag.* 96

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dall'8 ottobre 2011 al 15 ottobre 2011 *(11A16602)* . . . . *Pag.* 97

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 3

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 17 novembre 2011.

Mercato dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari. (Deliberazione n. 621/11/CONS). *(11A16587)*

DELIBERAZIONE 12 dicembre 2011.

Avvio del procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) per l'anno 2010. (Deliberazione n. 677/11/CONS). *(11A16588)*

DELIBERAZIONE 12 dicembre 2011.

Modifiche e integrazioni al regolamento per la risoluzione dei conflitti di interessi. (Deliberazione n. 682/11/CONS). *(11A16589)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 4

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 24 ottobre 2011 al 31 ottobre 2011 *(11A16811)*

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 1° novembre 2011 al 7 novembre 2011 *(11A16812)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2011.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2006 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 con cui il predetto stato d'emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2011;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che nel sopra citato stabilimento Stoppani sono tuttora in corso gli interventi di carattere straordinario ed urgente per la messa in sicurezza e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi ubicati nel medesimo stabilimento;

Considerato che permane la necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente dal pericolo di danni derivanti dalla mancata messa in sicurezza dell'enorme massa di rifiuti industriali pericolosi presenti nell'area dello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto;

Considerato, altresì, che con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3980 dell'11 novembre 2011 sono state assegnate al Commissario delegato ulteriori risorse finanziarie pari a euro 2.751.740,00 al fine di consentire la prosecuzione dei lavori urgenti per procedere al completamento della bonifica dell'area interessata;

Tenuto conto della necessità di realizzare il citato completamento delle iniziative commissariali in deroga alla normativa ambientale;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010, recante: "Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225";

Ritenuto pertanto che ricorrono, nella fattispecie in rassegna, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Presidente della Regione Liguria del 15 dicembre 2011 con la quale si chiede di prorogare lo stato di emergenza di ulteriori dodici mesi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione del 23 dicembre 2011

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza in relazione al grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2011

Il Presidente: MONTI

11A16863

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2011.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2011 concernente la proroga fino al 31 dicembre 2011 dello stato di emergenza in relazione ai gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi che hanno interessato il comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza sopra richiamata è stata adottata per fronteggiare una situazione che per intensità ed estensione richiede l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che è in fase di completamento la procedura, in deroga alla normativa vigente, finalizzata all'assegnazione degli immobili dell'area di Pianette del Comune di Cerzeto, necessaria per consentire alla popolazione evacuata dalla frazione di Cavallerizzo di riprendere le normali condizioni di vita;

Vista la nota del Sindaco del Comune di Cerzeto del 12 dicembre 2011;

Aquisita l'intesa della Regione Calabria con nota del 22 dicembre 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2011

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato, fino al 29 febbraio 2012, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto in provincia di Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2011

Il Presidente: MONTI

11A16864

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 ottobre 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Forlì.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Vista la nota del 7 Settembre 2011, con la quale il direttore dell'ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Forlì ha comunicato il mancato funzionamento della Commissione stessa, causa l'adesione del personale in servizio – non assente per altri motivi - allo sciopero indetto dalla Confederazione sindacale CGIL per l'intera giornata del 6 Settembre 2011, così determinando la chiusura dell'Ufficio di segreteria;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi da parte dell'Ufficio di Segreteria della Commissione tributaria provinciale di Forlì nel giorno 6 Settembre 2011 per la motivazione suesposta;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Emilia Romagna, che con nota n. 673 del 29 Settembre 2011, ha espresso il proprio benestare all'emissione del decreto di cui al D.Lgs. n. 32, del 26 Gennaio 2001, art. 10.

Decreta:

Si accerta il mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Forlì per il giorno 6 Settembre 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2011

Il direttore generale: LAPECORELLA

11A16676

DECRETO 18 ottobre 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Matera.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Vista la nota del 7 Settembre 2011, con la quale il direttore dell'ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Matera ha comunicato il mancato funzionamento della Commissione stessa, causa l'adesione del personale in servizio – non assente per altri motivi - allo sciopero indetto dalle Confederazione sindacale CIGL per l'intera giornata del 6 Settembre 2011, così determinando la chiusura dell'Ufficio di segreteria;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi da parte dell'Ufficio di Segreteria della Commissione tributaria provinciale di Matera nel giorno 6 Settembre 2011 per la motivazione suesposta;

Sentito il garante del contribuente per la Regione Basilicata che, con nota n. 267 del 29 settembre 2011, ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento dell'Ufficio di Segreteria della Commissione tributaria provinciale di Matera nella giornata del 6 Settembre 2011

Decreta:

Si accerta il mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Matera per il giorno 6 Settembre 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2011

Il direttore generale: LAPECORELLA

11A16677

DECRETO 31 ottobre 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della segreteria della Commissione tributaria di I Grado di Trento.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Vista la nota prot. 1937 del 7 Settembre 2011, con la quale il direttore dell'ufficio di segreteria della Commissione tributaria di I° Grado di Trento ha comunicato il mancato funzionamento della Commissione stessa, causa l'adesione del personale in servizio – non assente per altri motivi - allo sciopero indetto dalla Confederazione sindacale CGIL per l'intera giornata del 6 Settembre 2011, così determinando la chiusura dell'Ufficio di segreteria;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi da parte dell'Ufficio di Segreteria della Commissione tributaria di I° Grado di Trento nel giorno 6 Settembre 2011 per la motivazione suesposta;

Sentito il garante del contribuente per la regione Trentino, che con nota n. 297 del 12 Ottobre 2011, ha espresso il proprio benestare all'adozione del decreto di cui al D. Lgs. n. 32 del 26 Gennaio, 2001, Art. 10;

Decreta:

Si accerta il mancato funzionamento della Commissione tributaria di I° Grado di Trento per il giorno 6 Settembre 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2011

Il direttore generale: LAPECORELLA

11A16675

DECRETO 9 novembre 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Siracusa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Vista la nota n. 1186 del 7 Settembre 2011, con la quale il direttore dell'ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Siracusa ha comunicato il mancato funzionamento della Commissione stessa, causa l'adesione del personale in servizio – non assente per altri motivi - allo sciopero indetto dalle Confederazione sindacale CIGL per l'intera giornata del 6 Settembre 2011, così determinando la chiusura dell'Ufficio di segreteria;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi da parte dell'Ufficio di Segreteria della Commissione tributaria provinciale di Siracusa nel giorno 6 Settembre 2011 per la motivazione suesposta;

Sentito il garante del contribuente per la regione Sicilia, che con nota n. 1615 del 5 Ottobre 2011, ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento, ex D. Lgs. n. 32 del 26 Gennaio 2001, art. 10;

Decreta:

Si accerta il mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Siracusa per il giorno 6 Settembre 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2011

Il direttore generale: LAPECORELLA

11A16678

DECRETO 9 novembre 2011.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Ragusa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Vista la nota del 7 settembre 2011, con la quale il direttore dell'ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Ragusa ha comunicato il mancato funzionamento della Commissione stessa, causa l'adesione del personale in servizio — non assente per altri motivi — allo sciopero indetto dalle Confederazione sindacale CIGL per l'intera giornata del 6 settembre 2011, così determinando la chiusura dell'Ufficio di segreteria;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi da parte dell'Ufficio di Segreteria della Commissione tributaria provinciale di Ragusa nel giorno 6 settembre 2011 per la motivazione suesposta;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Sicilia, che con nota n. 1614 del 5 ottobre 2011, ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento, ex decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001, art. 10;

Decreta:

Si accerta il mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Ragusa per il giorno 6 settembre 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2011

Il direttore generale: LAPECORELLA

11A16679

DECRETO 19 dicembre 2011.

Individuazione dei soggetti a cui si applicano, per l'anno d'imposta 2011, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 185 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società, indicati dall'art. 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale demanda al Ministro dell'economia e delle finanze di individuare con proprio decreto i soggetti a cui si rendono applicabili le disposizioni recate nell'art. 1, comma 185, della medesima legge n. 296 del 2006, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007, n. 228, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 dicembre 2007, n. 288, recante «Regolamento concernente l'individuazione dei soggetti a cui si applicano le disposizioni del comma 185 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 dicembre 2007, n. 299, recante «Approvazione del modello di domanda per l'ammissione ai benefici previsti dall'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore delle associazioni senza fini di lucro»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Considerata la necessità di individuare i soggetti beneficiari delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 185, della predetta legge n. 296 del 2006, nel rispetto dell'onere complessivo a carico dello Stato fissato dal successivo comma 186;

Considerata la verifica effettuata dall'Agenzia delle entrate in sede d'istruttoria, in ordine alla sussistenza dei requisiti formali dei soggetti istanti, attraverso l'esame delle domande pervenute e certificata con la predisposizione dell'elenco dei soggetti ritenuti idonei, redatto secondo i criteri indicati nel predetto decreto n. 228 del 2007;

Rilevato che dalla stima effettuata dal Dipartimento delle finanze l'onere complessivo, per l'anno d'imposta 2011, rispetta ampiamente il limite fissato dall'art. 1, comma 186, della citata legge n. 296 del 2006;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno d'imposta 2011, le associazioni senza fine di lucro a cui si rendono applicabili le disposizioni recate dall'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono individuate, senza pregiudizio per le eventuali ulteriori attività di accertamento, nell'elenco allegato, che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2011

Il Ministro: MONTI

ALLEGATO

Elenco dei soggetti beneficiari delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 185 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

N.	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	COMUNE	PROV.	INDIRIZZO	CAP
1	80003300524	NOBILE CONTRADA DELL'AQUILA	SIENA	SI	VIA CASATO DI SOTTO 84	53100
2	80000630527	NOBIL CONTRADA DEL BRUCO	SIENA	SI	VIA DEL COMUNE 44	53100
3	80000690521	CONTRADA DELLA CHIOCCIOLA	SIENA	SI	VIA SAN MARCO 31	53100
4	80004400521	CONTRADA PRIORA DELLA CIVETTA	SIENA	SI	VICOLO DEL CASTELLARE 3	53100
5	80007090527	CONTRADA DEL DRAGO	SIENA	SI	PIAZZA MATTEOTTI 18	53100
6	80007300520	CONTRADA DELLA GIRAFFA	SIENA	SI	PIAZZETTA DELLA GIRAFFA 2	53100
7	80000750523	CONTRADA SOVRANA DELL'ISTRICE	SIENA	SI	VIA CAMOLLIA 89	53100
8	80000650525	CONTRADA DEL LEOCORNO	SIENA	SI	PIAZZETTA GRASSI 6	53100
9	80000360521	CONTRADA DELLA LUPA	SIENA	SI	VIA VALLEROZZI 63	53100
10	80000670523	NOBILE CONTRADA DEL NICCHIO	SIENA	SI	VIA VIA DELL'OLIVIERA 47	53100
11	80000770521	NOBILE CONTRADA DELL'OCA	SIENA	SI	VIA DEL TIRATOIO 11	53100
12	80000790529	CONTRADA CAPITANA DELL'ONDA	SIENA	SI	VIA FONTANELLA 1	53100
13	80004280527	CONTRADA DELLA PANTERA	SIENA	SI	VIA SAN QUIRICO 26	53100
14	80001500521	CONTRADA DELLA SELVA	SIENA	SI	PIAZZETTA DELLA SELVA 4	53100
15	80000710527	CONTRADA DELLA TARTUCA	SIENA	SI	VIA T. PENDOLA 21	53100
16	80000730525	CONTRADA DELLA TORRE	SIENA	SI	VIA SALICOTTO 80	53100
17	80007920525	CONTRADA DI VALDIMONTONE	SIENA	SI	VIA VALDIMONTONE 6	53100
18	00081260523	ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA ED ISTITUZIONI RIUNITE IN	SIENA	SI	VIA DEL PORRIONE 49	53100
19	81009920216	BUERGERKAPELLE BRUNECK	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA GALILEO GALILEI 3	39031
20	92043510525	SOCIETA' DELLA GIRAFFA	SIENA	SI	VIA DELLE VERGINI 18	53100
21	92043480521	SOCIETA' SAN MARCO	SIENA	SI	VIA SAN MARCO 77	53100
22	92043640520	SOCIETA' DUE PORTE	SIENA	SI	VIA SAN QUIRICO 18	53100
23	01174660520	SOCIETA' DELLA CONTRADA DELLA SELVA GIA' RINOCERONTE	SIENA	SI	VIA DI VALLEPIATTA 26	53100
24	92041790525	SOCIETA' L'ALBA	SIENA	SI	VIA DEL COMUNE 44	53100

25	92044470521	SOCIETA' DI CAMPOREGIO DELLA CONTRADA DEL DRAGO	SIENA	SI	VIA PARADISO 21	53100
26	92043730529	SOCIETA' ROMOLO E REMO	SIENA	SI	VIA FONTENUOVA 1	53100
27	92043380523	SOCIETA' CASTELMONTORIO	SIENA	SI	PIAZZA A. MANZONI 6	53100
28	92044620521	SOCIETA' MUTUO SOCCORSO CASTELSENIO	SIENA	SI	PIAZZETTA SILVIO GIGLI 2	05310
29	92048200528	SOCIETA' GIOVANNI DUPRE'	SIENA	SI	VICOLO DI S. SALVATORE 24	53100
30	01164580522	SOCIETA' TRIESTE IN FONTEBRANDA	SIENA	SI	VIA SANTA CATERINA 57	53100
31	92048280520	SOCIETA' CECCO ANGIOLIERI	SIENA	SI	VICOLO DEL CASTELLARE 3	53100
32	01189580523	SOCIETA' ELEFANTE	SIENA	SI	VIA SALICOTTO 92	53100
33	01761460516	QUARTIERE DI PORTA SANTO SPIRITO	AREZZO	AR	VIA NICCOLO' ARETINO 4	52100
34	92003720155	ASSOCIAZIONE CONTRADA SAN BERNARDINO	LEGNANO	MI	VIA FIUME 27	20025
35	08703320153	ASSOCIAZIONE CONTRADA SAN DOMINICO	LEGNANO	MI	VIA NINO BIXIO 6	20025
36	92009090157	ASSOCIAZIONE CONTRADA SANT'AMBROGIO	LEGNANO	MI	VIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE 23	20025
37	04979200153	CIRCOLO PRIVATO CONTRADA SANT'ERASMO	LEGNANO	MI	VIA MILANO 84	20025
38	92007300152	COLLEGIO DEI CAPITANI E DELLE CONTRADE	LEGNANO	MI	VIA MOLINI 2	20025
39	92032210152	CONTRADA DI LEGNARELLO	LEGNANO	MI	VIA DANTE ALIGHIERI 21	20025
40	92004240153	CONTRADA LA FLORA	LEGNANO	MI	VIA CIRO MENOTTI 206	20025
41	11284820153	CONTRADA SAN MAGNO	LEGNANO	MI	VIA BERCHET 8	20025
42	92006410150	CONTRADA SAN MARTINO	LEGNANO	MI	VIA DEI MILLE 9	20025
43	01688320546	ENTE AUTONOMO GIOSTRA DELLA QUINTANA	FOLIGNO	PG	VIA LARGO FREZZI 4	06034
44	92041800522	SOCIETA' LA PANIA DELLA NOBILE CONTRADA DEL NICCHIO	SIENA	SI	VIA DEI PISPINI 108/110	53100
45	80001160524	QUARTIERE TRAVAGLIO	MONTALCINO	SI	VIA DONNOLI 59	53024
46	92004310527	QUARTIERE RUGA	MONTALCINO	SI	VIA SANT'AGOSTINO	53024
47	80012170520	QUARTIERE BORGHETTO	MONTALCINO	SI	VIA PANFILO DELL'OCA 15	53024
48	92008710524	QUARTIERE PIANELLO	MONTALCINO	SI	VIA DELLE SCUOLE 3	53024
49	91010380359	SOCIETA' DEL MAGGIO COSTABONESE	VILLA MINOZZO	RE	VIA SAN PROSPERO	42030
50	82002720512	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO ANGHIARI	ANGHIARI	AR	CORSO MATTEOTTI 103	52031
51	92045120521	SOCIETA' IL ROSTRO	SIENA	SI	VICOLO DEL VERCHIONE 5	53100
52	92027400537	CONTRADA "BORGO"	CASTEL DEL PIANO	GR	PIAZZA VEGNI 2/A	58033
53	01403710534	CONTRADA "IL POGGIO"	CASTEL DEL PIANO	GR	PIAZZA COLONNA 2/A	58033

54	01355080530	CONTRADA "LE STORTE"	CASTEL DEL PIANO	GR	VIA MARCONI 8	58033
55	01048200537	CONTRADA "IL MONUMENTO"	CASTEL DEL PIANO	GR	VIA CAMPOGRANDE 10	58033
56	93005440388	ENTE PALIO DELLA CITTA' DI FERRARA	FERRARA	FE	VIA MORTARA 98	44121
57	80027710351	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CANOSSA	CANOSSA	RE	VIA DEI CASTELLI 15	42026
58	82001860509	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	PI	PIAZZA MICHELE DA MONTOPOLI 14	56020
59	92001920526	ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA CAMIGLIANO	MONTALCINO	SI	VIA D'INGRESSO 1	53024
60	00843690264	ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA SANFIORESE	SAN FIOR	TV	VIA EUROPA 95	31020
61	00448460188	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PARONA	MORTARA	PV	VIA XXV APRILE 25	27020
62	92048470527	SOCIETA' IL CAVALLINO	SIENA	SI	PIAZZETTA GRASSI 6	53100
63	92001750519	TERZIERE PORTA FIORENTINA	CASTIGLION FIORENTINO	AR	PIAZZA RISORGIMENTO 1	52043
64	01299820512	GRUPPO SBANDIERATORI RIONE CASSERO	CASTIGLION FIORENTINO	AR	VIA SAN MICHELE 97/A	52043
65	80016210512	COMITATO RIONALE PORTA ROMANA	CASTIGLION FIORENTINO	AR	VIA S. LAZZO 5	52043
66	01795400264	ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA E CANINA GODEGHESE	GODEGA DI SANT'URBANO	TV	VIA ROMA 104	31010
67	92010070214	ARS CANTANDI	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA ROST 9	39031
68	00300930252	QUARTIERE SANTO STEFANO	FELTRE	BL	VIA BILESIMO ANGOLO VIA CORNAROTTA	32032
69	91000240233	PRO LOCO LEGNAGO	LEGNAGO	VR	PIAZZA DELLA LIBERTA'	37045
70	91001830487	CONTRADA PORTARAIMONDA	FUCECCHIO	FI	VIA UMBERTO GIORDANO 59/61	50054
71	92003470058	COMITATO PALIO RIONE DON BOSCO	ASTI	AT	CORSO DANTE 188	14100
72	01065200352	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI GRASSANO	SAN POLO D'ENZA	RE	VIA GRASSANO BASSO 2/A	42020
73	94509330158	CENACOLO POETI E ARTISTI DI MONZA E BRIANZA	MONZA	MI	VIA TOLOMEO 10	20052
74	94510530150	ASSOCIAZIONE MUSICALE RINA SALA GALLO DI MONZA	MONZA	MI	VIA FRISI 23	20900
75	92021880213	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL TELAIO	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA ANDREAS HOFER 2	39031

76	05042870153	CORPO MUSICALE SANTA CECILIA BESANA BRIANZA	BESANA IN BRIANZA	MI	VIA MANZONI 21	20842
77	90035470666	ASSOCIAZIONE SCHOLA CANTORUM "VINCENZO DE GIORGIO"	SCURCOLA MARSICANA	AQ	VIA LAZIO 9	67068
78	01422320901	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO BONNANARO	BONNANARO	SS	VIA DELLA REGIONE	07043
79	00926140195	COMITATO CARNEVALE CREMASCO	CREMA	CR	VIA TENSINI 36	26013
80	00751190521	MAGISTRATO DELLE CONTRADE	MONTEPULCIANO	SI	VIA DELL'OPIO NEL CORSO 1	53045
81	00774400527	CONTRADA LE COSTE	MONTEPULCIANO	SI	VIA PIANA	53045
82	91004350269	GRUPPO RICREATIVO	SAN FIOR	TV	VIA CAVALIERI 13	31020
83	03140190178	GRUPPO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE STORICO-AMBIENTALE	NAVE	BS	VIA S. COSTANZO 23	25075
84	00818240525	ASSOCIAZIONE GIOSTRA DEL SARACINO DI SARTEANO	SARTEANO	SI	PIAZZA BARGAGLI 30	53047
85	90008840663	COMPLESSO BANDISTICO "CITTA' DI SCURCOLA MARSICANA"	SCURCOLA MARSICANA	AQ	VIA M.A. COLONNA 2	67068
86	01577770595	ENTE CAROSELLO STORICO DEI RIONI DI CORI	CORI	LT	PIAZZA LEONE XIII	04010
87	01308430444	PRO LOCO MONTELEONE DI FERMO	MONTELEONE DI FERMO	AP	VIA ROMA 25	63841
88	00827290529	CONTRADA DELLA S.S. TRINITA'	SARTEANO	SI	PIAZZA DOMENICO BARGAGLI 3	53047
89	00830910527	CONTRADA DI TALOSA	MONTEPULCIANO	SI	VIA RICCI 21	53045
90	01517990469	ASSOCIAZIONE CARNEVALDARSENA	VIAREGGIO	LU	VIA SALVATORI ZONA EX. TIRO A VOLO	55049
91	92005250524	SOCIETA' PANFILO DELL'OCA	MONTALCINO	SI	VIA PANFILO DELL'OCA 17	53024
92	92022360678	GRUPPO ALPINI DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA	TE	VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI 12	64045
93	01332950664	ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOSTRA CAVALLERESCA DI SULMONA	SULMONA	AQ	VIA ARABONA 8	67039
94	94587180152	IMPARA L'ARTE	MONZA	MI	VIA FRASSATI 2	20052
95	81013290218	DAS FENSTER - VEREIN FUER KULTUR UND WEITERBILDUNG	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA AUSSERRAGEN 3	39031
96	01291120416	ROSSINI OPERA FESTIVAL	PESARO	PU	VIA ROSSINI 24	61121
97	02119690549	ENTE PALIO DE SAN MICHELE	BASTIA UMBRA	PG	VIA S. ANGELO 6	06083
98	90009230526	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CONTIGNANO	RADICOFANI	SI	PIAZZA DELLA TORRE 3	53040
99	93016580818	CLUB AUTO E MOTO D'EPOCA "FRANCESCO SARTARELLI"	TRAPANI	TP	VIA SPALTI 47	91100

100	01742221201	ASSOCIAZIONE FIERA DI PONTECCHIO	SASSO MARCONI	BO	PIAZZA DEI MARTIRI 6	40037
101	01666760184	SFORZINDA	VIGEVANO	PV	VIA SANTA MARIA 40694	27029
102	01141970424	CORPO BANDISTICO CASTELFERRETTI CITTA' DI FALCONARA MARITTIM	FALCONARA MARITTIMA	AN	VIA P.MAURI 19/A	60015
103	01597760469	ASSOCIAZIONE CARNEVALDARSENA	VIAREGGIO	LU	VIA TRENTO 37	55049
104	01597760469	GRUPPO TEATRALE DARSENA	VIAREGGIO	LU	VIA TRENTO 37	55049
105	00735590218	COLLEGIUM MUSICUM BRUNECK	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA PAUL-VON-STERNBACH 3	39031
106	90002450527	NOBIL CONTRADA DI SAN DONATO	MONTEPULCIANO	SI	VIA SAN DONATO 9	53045
107	01565690227	SCUDERIA TRENTINA STORICA	TRENTO	TN	VIA VANNETTI 12	38122
108	90010910710	ASS.NAZ.CARABINIERI "BENEMERITE E VOLONTARI S.FERD.DI PUGLIA	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	FG	VIA FILIPPO TURATI 8	71046
109	92013560211	MGV - BRUNECK 1943	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA PAUL-VON-STERNBACH 3	39031
110	91032690728	FONDAZIONE RIGENE ONLUS	SANTERAMO IN COLLE	BA	VIA GIOVANNI XXIII 26	70029
111	94054650489	MUSEO DELLA PAGLIA E DELL'INTRECCIO DOMENICO MICHELACCI	SIGNA	FI	VIA DEGLI ALBERTI 11	50058
112	90009750523	CONTRADA DI CAGNANO	MONTEPULCIANO	SI	VICOLO DEGLI ORTI 1	53045
113	02743150167	BRIGHELLA E LA TORRE CAMPANARIA	COMUN NUOVO	BG	VIALE AMEDEO DUCA D'AOSTA 18	24040
114	91005180517	ASSOCIAZIONE PRO - LOCO S.FIORA	SANSEPOLCRO	AR	FRAZ. SANTA FIORA 26	52037
115	01134350295	CENTRO DOCUMENTAZIONE POLESANO	BADIA POLESINE	RO	VIA SAN ROCCO 32	45021
116	00997660527	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA POPOLARE DEL BRUSCELLO	MONTEPULCIANO	SI	P.ZZA SANTA LUCIA 6	53045
117	01826710186	PRO LOCO CASTELLO D'AGOGNA	CASTELLO D'AGOGNA	PV	VIALE LOMBARDIA 10	27030
118	01733530214	KURATORIUM STIFTMUSEUM INNICHEN	SAN CANDIDO .INNICHEN.	BZ	VIA ATTO 1	39038
119	95037820123	ASSOCIAZIONE AMICI DI PIERO CHIARA	VARESE	VA	VIALE BELFORTE 45	21100
120	01012740526	ASSOCIAZIONE TRE BERTE	MONTEPULCIANO	SI	VIA S.S. 326 EST 154	53045
121	01050120524	CONTRADA DI GRACCIANO - ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE DI PR	MONTEPULCIANO	SI	PIAZZA PASQUINO DA MONTEPULCIANO 5	53045
122	02047190398	ASSOCIAZIONE ENOGASTRONOMICA ANTICHI SAPORI DI ROMAGNA	CERVIA	RA	VIALE TRITONE 15/B	48015

123	90033020372	ASSOC. CULT. E SPORT. DILETT. "I DIFENSORI DELLA ROCCA"	IMOLA	BO	VIA GARIBALDI 40	40026
124	02076980420	PICCOLA FAMIGLIA DELL'ESODO	DECOLLATURA	CZ	LOCALITA' JUNCI	88041
125	92041980134	ASSOCIAZIONE RIEVOCAZIONI STORICHE	LECCO	LC	VIA PARTIGIANI 21	23900
126	05837110724	ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA BOTTEGA DEL TEATRO"	BITETTO	BA	VIA TRAVAGLIUOLO 28	70020
127	91009310417	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA CERAMICA	URBANIA	PU	PIAZZA DEL MERCATO SN	61049
128	96063530040	LOU DALFIN	CARAGLIO	CN	VIA MONDOVI' 9	12023
129	93151950230	ASSOCIAZIONE GIOCHI ANTICHI	VERONA	VR	VIA CASTELLO SAN FELICE 9	37139
130	93032320694	I GIULLARI DI DAVIDE ROSSI	VACRI	CH	VIA CAPOCROCE, 23/BIS	66010
131	93032740693	TEATRO DEL GIARDINO T.F.A.	GUARDIAGRELE	CH	VIA GIARDINO, 37	66016
132	01507820676	COMITATO ORGANIZZATORE MOSTRE CERAMICHE ANTICHE E CONTEMPORA	TERAMO	TE	VIALE FRANCESCO CRUCIOLI 3	64100
133	02655510549	RIONE CENTRO STORICO - LA REGINA	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	PG	VIA ROMA SN	06065
134	01951160033	VER1 MUSICA ASSOCIAZIONE CULTURALE NO PROFIT	VERUNO	NO	VIA MARCONI 4/A	28010
135	02344480302	GRUPPO STORICO BOIANI	CIVIDALE DEL FRIULI	UD	VIA BORGO SAN PIETRO 61	33043
136	02347500304	GRUPPO STORICO DE PORTIS	CIVIDALE DEL FRIULI	UD	VIA PATRIARCATO 22	33043
137	02521880795	ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOACCHINO MURAT ONLUS	PIZZO	VV	VIA NAZIONALE 98 BIS	89812
138	04018040651	ASSOCIAZIONE ASSO CARR	ROCCADASPIDE	SA	VIA CARRETIELLO 109	84069
139	02107320695	TEATRO DELL'AVENTINO COMPAGNIA TEATRALE EMME.BI	PALENA	CH	VIA FRENTANA, 43	66043
140	90017430522	CONTRADA DI REFENERO	TORRITA DI SIENA	SI	VIA PIETRO DEL CADIA 17	53049
141	92012030661	ASSOCIAZIONE CULTURALE SESTIERE PORTA FILIAMABILI	SULMONA	AQ	LARGO MAZARA	67039
142	02413060308	FUGARELE DI ORCAN	REMANZACCO	UD	VIA FRATELLI STANGAFERRO 2	33047
143	01469030389	COMITATO FESTEGGIAMENTI XII MORELLI	CENTO	FE	VIA XII MORELLI 15/2	44045
144	90005250460	FONDAZIONE GIOVANNI PASCOLI	BARGA	LU	VIA CAPRONA	55051
145	01992180461	LA LIBECCIATA	VIAREGGIO	LU	VIA VIRGILIO 58	55049
146	01342870191	ASSOCIAZIONE CARNEVAL ART	CREMA	CR	VIA ENRICO FERMI	26013
147	92033860609	CENTRO CULTURALE TERRA CIOCIARA	ALATRI	FR	VIA SANTO STEFANO 32	03011
148	93130760874	O.F. AUDITORIUM SAN NICOLO' CITTA' DI MASCALUCIA	MASCALUCIA	CT	CORSO MICHELANGELO 25	95030

149	90038910502	ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO STORICO GUARDISTALLO	GUARDISTALLO	PI	VIA PALESTRO 24	56040
150	91027000487	ASSOCIAZIONE CULTURALE LE NINFEE	EMPOLI	FI	VIA DEI CAPPUCCINI 71/C	50053
151	91007250649	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTING PATERNOPOLI	PATERNOPOLI	AV	VIA CAPUANI SNC	83052
152	91084410686	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO PIRICCHIO	BUSSI SUL TIRINO	PE	VIA DELLA REPUBBLICA, 66	65022
153	92072430405	RIONE TRANVAI BURATELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	MELDOLA	FC	VIA GIACOMO PUCCINI 13	47014
154	03083280929	UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	VILLACIDRO	CA	VIA SANT'EFISIO	09039
155	91000420793	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CUTRO	CUTRO	KR	PIAZZA GIO' LEONARDO DI BONA 7	88842
156	96044010765	CENTRO RICERCHE NUTRIZIONE DEL MEDITERRANEO	BRIENZA	PZ	L.GO SAN ROCCO 3	85050
157	02525810640	PRO LOCO GROTTAMINARDA	GROTTAMINARDA	AV	CORSO VITTORIO VENETO 247	83035
158	90052300572	ASSOCIAZIONE CONFRATELLI DI SANT'ANTONIO - ONLUS	POSTA	RI	VIA DELLA ROCCA 6	02019
159	94611550156	ASSOCIAZIONE SCUOLA DI PITTURA ALESSANDRO CONTI	MONZA	MI	VIA LECCO 12	20052
160	91032110263	CONFEDERAZIONE ORNITOLOGICA NAZIONALE FIERE UCCELLI	GODEGA DI SANT'URBANO	TV	VIA ROMA 104	31010
161	02119180467	ASSOCIAZIONE MUSICALE IL SERCHIO DELLE MUSE	VERGEMOLI	LU	VIA DELLA TORRE 19	55020
162	02860131206	GRUPPO DI STUDI ALTA VALLE DEL RENO ASS. DI VOL. CULTURALE	PORRETTA TERME	BO	VIA DON MINZONI 31	40046
163	97246710582	ASSOC.CULT.LIBERA ITALIA	ROMA	RM	VIA B. DAVANZATI 21	00137
164	97488410156	ASS. CULT. FESTIVAL DEL TEATRO E DELLA COMICITA CITTA LUINO	MILANO	MI	VIA EDOLO 3	20125
165	01331410918	CENTRO COMMERCIALE NATURALE BELVI	BELVI	NU	VIALE KENNEDY SNC	08030
166	92016960038	ANTICO FORNO FRAZIONALE PONTETTO	MONTECRESTESE	VB	VIA SAN GIUSEPPE 33	28864
167	91004080510	PRO LOCO CAPRESE MICHELANGELO	CAPRESE MICHELANGELO	AR	VIA CAPOLUOGO 17	52033
168	91038420799	PROCIV-PROTEZIONE CIVILE-GRUPPO VOLONTARI CUTRO	CUTRO	KR	VIA DISCESA SAN DOMENICO 23	88842
169	06607690960	COMITATO PREMIO D'ARTE CITTA' DI MONZA	MONZA	MI	VIALE BRIANZA 2	20900

170	93058430435	CENTRO STUDI CIVITANOVESI	CIVITANOVA MARCHE	MC	VIA AURORA 35	62012
171	93035300271	ASSOCIAZIONE "ANNIVERDI" DI JESOLO	JESOLO	VE	VIA SANT'ANTONIO 11	30016
172	02322370186	PRO LOCO CASTANA	CASTANA	PV	VIA ROMA 42	27040
173	03059990543	ASSOCIAZIONE CULTURALE "L'ARENGO"	NOCERA UMBRA	PG	VIA VINCENZO MONTI SNC	06025
174	92011820542	FRANCESCANA	NOCERA UMBRA	PG	FRAZIONE VILLA POSTIGNANO CONTAINERS SNC	06025
175	92011730659	ASSOCIAZIONE SANTA BARBARA	TEGGIANO	SA	VICO STORTO SANTA BARBARA	84039
176	94114310306	COMMENDA TEMPLARE SANTI ERMACORA E FORTUNATO	UDINE	UD	VIA AQUILEIA 59/7	33100
177	92101890496	ASSOCIAZIONE CULTURALE BLOB ART ONLUS	LIVORNO	LI	CORSO AMEDEO 118	57125
178	06336291213	ASSOCIAZIONE BORBONICA SOTTERRANEA	NAPOLI	NA	VIA FERRANTE IMPARATO 198	80100
179	92108180495	IL SOGNO DI ELIA ONLUS	LIVORNO	LI	VIA DON DAVID ALBERTARIO 9	57121
180	96029610795	ASSOCIAZIONE CULTURALE-MUSICALE LIRABATTENTE	VIBO VALENTIA	VV	VIA CRISTOFORO COLOMBO (PALAZZO MACRI) SNC	89900
181	02324080692	MODULAZIONI D'ARTE	MIGLIANICO	CH	CONTRADA FORESTE, 16	66010
182	97584870584	LA STELLA DEL MARE - MADONNA DELLE GRAZIE DI NETTUNO	NETTUNO	RM	PIAZZALE SAN ROCCO 1	00048
183	91118290153	ASSOCIAZIONE COMITATO SAN MARTINO	BOVISIO-MASCIAGO	MI	VIA GIOVANNI XXIII 4	20813
184	82003610522	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CASOLE	CASOLE D'ELSA	SI	VIA CASOLANI 34	53031
185	01931690687	ASSOCIAZIONE CULTURALE PROMOZIONE SOCIALE BORGHI & SAGRE	PESCARA	PE	VIA RAVENNA 81	65122
186	02654990643	ASSOCIAZIONE CULTURALE ASSUD	AVELLINO	AV	RIONE SAN TOMMASO 85	83100
187	90126650325	ASSOCIAZIONE MUSICALE SARDONI BARCOLANI VIVI	TRIESTE	TS	VIA DEI MIRTI 3	34135
188	95125660100	ASSOCIAZIONE CULTURALE CROIX PATTEE	ARENZANO	GE	VIA INIPRETI 27-13	16011
189	90011830644	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA FORGIA	GESUALDO	AV	VIA QUOTE MERCATO SNC	83040
190	91008960642	I VIRTUOSI DELLA TARANTELLA	PATERNOPOLI	AV	CONTRADA PESCOCUPO 15	83052
191	91008930645	ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTIFICIUM ONLUS	PATERNOPOLI	AV	VIA NAZARIO SAURO 36	83052
192	91008750647	DELEGAZIONEFISAR DI AVELLINO	CASTELFRANCI	AV	VIA FORIA 2	83040
193	91007140642	FIVE SOCCER CASTELFRANCI ASSOCIAZIONE SPORTIVA	CASTELFRANCI	AV	VIA FORIA SNC	83040
194	91008740648	NUOVA PROLOCO PATERNOPOLI	AVELLINO	AV	PIAZZETTA SAN FRANCESCO SNC	83052

195	90059310103	ASSOCIAZIONE AMICI DEL LEUDO	SESTRI LEVANTE	GE	VIA XXV APRILE 163	16039
196	97096300831	ASSOCIAZIONE PROGETTO ARCOBALENO	SANTA TERESA DI RIVA	ME	VIA ARMANDO DIAZ 22	98028
197	90004930526	COMPAGNIA PALIO DI SAN CASSIANO	SAN CASCIANO DEI BAGNI	SI	VIA LUZIA 2	53040
198	03320800984	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUNIOR TENNIS CAMUNO	CIVIDATE CAMUNO	BS	VIA CADUTI SUL LAVORO 17	25040
199	90022630843	CONGREGAZIONE CRISTIANA PENTECOSTALE O.N.L.U.S.	CANICATTI'	AG	PIAZZA VESPRI 16	92024
200	03303240984	A.S.D. SPORTS & RECREATION	BORGOSATOLLO	BS	VIA SANTISSIMA 59	25010
201	94196980489	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FOOTBALL CLUB PALAZZO	FIRENZE	FI	PIAZZA DELLA SIGNORIA PALAZZO VECCHIO	50122
202	92084920484	ALFAFILM	PRATO	PO	VIA CANTAGALLO 277	59100
203	03337130987	BORGO SPORTIVA	BORGOSATOLLO	BS	VIA CASTELLO 1	25010
204	91008230517	PRO-LOCO GRAGNANO	SANSEPOLCRO	AR	FRAZIONE VANNOCCHIA 19/B	52037
205	10406980010	ASSOCIAZIONE SMILE - ONLUS	TORINO	TO	CORSO FRANCESCO FERRUCCI 64	10138
206	92094350094	ASSOCIAZIONE CULTURALE BEATA CHIARA BADANO - SASSELLO -	SASSELLO	SV	VIA GEROLAMO BADANO 3	17046
207	95132170655	POSITANO CULT	SALERNO	SA	VIA VICOLETTO SANTA LUCIA 6	84100
208	94031980181	ASSOCIAZIONE NOI PER VOI ONLUS	VIGEVANO	PV	C.SO NOVARA 229	27029
209	92077880646	ASSOCIAZIONE BENSANO	MONTORO SUPERIORE	AV	VIA CASTELLO 51	83026
210	02012620544	PRO-LOCO COLLE DI NOCERA UMBRA	NOCERA UMBRA	PG	LOCALITA' COLLE SNC	06025
211	91047420657	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO POLIFONICO SANTA SINFOROSA	ROCCADASPIDE	SA	VIA F. LLI DEL GIUDICE C/O CHIESA PARRO SNC	84069
212	90200370733	ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI GRECI E MESSAPI	LIZZANO	TA	VIA PIER DELLE VIGNE 27	74020

11A16865

DECRETO 20 dicembre 2011.

Tabella D - Ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante misure di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 recante il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'art. 39-*septies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale l'aggio ai rivenditori di cui all'art. 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è stabilito nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati;

Visto l'art. 39-*octies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, che stabilisce, nel comma 1, le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati e, nei commi 2-*bis* e 2-*ter*, per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, che l'imposta di consumo dovuta sui prezzi inferiori alla classe di prezzo più richiesta è fissata nella misura del centonove per cento dell'imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo, la quale è determinata il primo giorno di ciascun trimestre secondo i dati di vendita rilevati nel trimestre precedente;

Visto l'art. 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con il quale l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto di cui al primo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stabilita nella misura del 21 per cento della base imponibile dell'operazione;

Visto il decreto direttoriale 16 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 settembre 2011, che fissa nell'allegata tabella D, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette a decorrere dal 17 settembre 2011;

Considerato che, in base ai dati risultanti dalle vendite sull'intero territorio nazionale, registrate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nel quarto trimestre dell'anno 2011, per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, la classe di prezzo più richiesta è risultata essere pari ad euro 150,00 per chilogrammo e che, pertanto, su tale classe di prezzo e su quelle superiori si applica l'aliquota di base di cui al comma 1 del citato art. 39-*octies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, pari al 56 per cento, mentre sulle classi di prezzo inferiori si applica l'imposta di consumo nella misura del centonove per cento dell'imposta applicata sulla classe di prezzo più richiesta;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella D allegata al presente decreto, che sostituisce quella allegata al decreto direttoriale 16 settembre 2011, è fissata la ripartizione, per chilogrammo, dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati di cui all'art. 39-*bis*, comma 1, lettera *c)*, numero 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012, è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2011

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 12, Economia e finanze, foglio n. 210

TABELLA D				
TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni				
QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
0,70	12,70	22,04	91,56	127,00
1,43	12,80	22,21	91,56	128,00
2,15	12,90	22,39	91,56	129,00
2,88	13,00	22,56	91,56	130,00
3,60	13,10	22,74	91,56	131,00
3,78	13,13	22,78	91,56	131,25
4,33	13,20	22,91	91,56	132,00
5,06	13,30	23,08	91,56	133,00
5,78	13,40	23,26	91,56	134,00
6,51	13,50	23,43	91,56	135,00
7,24	13,60	23,60	91,56	136,00
7,96	13,70	23,78	91,56	137,00
8,33	13,75	23,86	91,56	137,50
8,69	13,80	23,95	91,56	138,00
9,42	13,90	24,12	91,56	139,00
10,14	14,00	24,30	91,56	140,00
10,87	14,10	24,47	91,56	141,00
11,60	14,20	24,64	91,56	142,00
12,32	14,30	24,82	91,56	143,00
13,05	14,40	24,99	91,56	144,00
13,77	14,50	25,17	91,56	145,00
14,50	14,60	25,34	91,56	146,00
15,23	14,70	25,51	91,56	147,00
15,95	14,80	25,69	91,56	148,00
16,68	14,90	25,86	91,56	149,00
24,97	15,00	26,03	84,00	150,00
25,13	15,10	26,21	84,56	151,00
25,30	15,20	26,38	85,12	152,00
25,47	15,30	26,55	85,68	153,00
25,63	15,40	26,73	86,24	154,00
25,80	15,50	26,90	86,80	155,00
25,97	15,60	27,07	87,36	156,00
26,13	15,70	27,25	87,92	157,00
26,30	15,80	27,42	88,48	158,00
26,46	15,90	27,60	89,04	159,00
26,63	16,00	27,77	89,60	160,00
26,80	16,10	27,94	90,16	161,00
26,96	16,20	28,12	90,72	162,00
27,13	16,30	28,29	91,28	163,00
27,30	16,40	28,46	91,84	164,00
27,46	16,50	28,64	92,40	165,00
27,63	16,60	28,81	92,96	166,00
27,80	16,70	28,98	93,52	167,00

TABELLA D

TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE

di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni

QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
27,96	16,80	29,16	94,08	168,00
28,13	16,90	29,33	94,64	169,00
28,30	17,00	29,50	95,20	170,00
28,46	17,10	29,68	95,76	171,00
28,63	17,20	29,85	96,32	172,00
28,71	17,25	29,94	96,60	172,50
28,80	17,30	30,02	96,88	173,00
28,96	17,40	30,20	97,44	174,00
29,13	17,50	30,37	98,00	175,00
29,29	17,60	30,55	98,56	176,00
29,46	17,70	30,72	99,12	177,00
29,54	17,75	30,81	99,40	177,50
29,63	17,80	30,89	99,68	178,00
29,79	17,90	31,07	100,24	179,00
29,96	18,00	31,24	100,80	180,00
30,13	18,10	31,41	101,36	181,00
30,29	18,20	31,59	101,92	182,00
30,46	18,30	31,76	102,48	183,00
30,63	18,40	31,93	103,04	184,00
30,79	18,50	32,11	103,60	185,00
30,96	18,60	32,28	104,16	186,00
31,13	18,70	32,45	104,72	187,00
31,21	18,75	32,54	105,00	187,50
31,29	18,80	32,63	105,28	188,00
31,46	18,90	32,80	105,84	189,00
31,62	19,00	32,98	106,40	190,00
31,79	19,10	33,15	106,96	191,00
31,96	19,20	33,32	107,52	192,00
32,12	19,30	33,50	108,08	193,00
32,29	19,40	33,67	108,64	194,00
32,46	19,50	33,84	109,20	195,00
32,62	19,60	34,02	109,76	196,00
32,79	19,70	34,19	110,32	197,00
32,96	19,80	34,36	110,88	198,00
33,12	19,90	34,54	111,44	199,00
33,29	20,00	34,71	112,00	200,00
33,46	20,10	34,88	112,56	201,00
33,62	20,20	35,06	113,12	202,00
33,79	20,30	35,23	113,68	203,00
33,96	20,40	35,40	114,24	204,00
34,12	20,50	35,58	114,80	205,00
34,29	20,60	35,75	115,36	206,00
34,45	20,70	35,93	115,92	207,00

TABELLA D

TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE

di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni

QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
34,62	20,80	36,10	116,48	208,00
34,79	20,90	36,27	117,04	209,00
34,95	21,00	36,45	117,60	210,00
35,12	21,10	36,62	118,16	211,00
35,29	21,20	36,79	118,72	212,00
35,37	21,25	36,88	119,00	212,50
35,45	21,30	36,97	119,28	213,00
35,62	21,40	37,14	119,84	214,00
35,79	21,50	37,31	120,40	215,00
35,95	21,60	37,49	120,96	216,00
36,12	21,70	37,66	121,52	217,00
36,29	21,80	37,83	122,08	218,00
36,45	21,90	38,01	122,64	219,00
36,62	22,00	38,18	123,20	220,00
36,78	22,10	38,36	123,76	221,00
36,95	22,20	38,53	124,32	222,00
37,12	22,30	38,70	124,88	223,00
37,28	22,40	38,88	125,44	224,00
37,45	22,50	39,05	126,00	225,00
37,62	22,60	39,22	126,56	226,00
37,78	22,70	39,40	127,12	227,00
37,95	22,80	39,57	127,68	228,00
38,12	22,90	39,74	128,24	229,00
38,28	23,00	39,92	128,80	230,00
38,45	23,10	40,09	129,36	231,00
38,62	23,20	40,26	129,92	232,00
38,78	23,30	40,44	130,48	233,00
38,95	23,40	40,61	131,04	234,00
39,11	23,50	40,79	131,60	235,00
39,28	23,60	40,96	132,16	236,00
39,45	23,70	41,13	132,72	237,00
39,61	23,80	41,31	133,28	238,00
39,78	23,90	41,48	133,84	239,00
39,95	24,00	41,65	134,40	240,00
40,11	24,10	41,83	134,96	241,00
40,28	24,20	42,00	135,52	242,00
40,45	24,30	42,17	136,08	243,00
40,61	24,40	42,35	136,64	244,00
40,78	24,50	42,52	137,20	245,00
40,95	24,60	42,69	137,76	246,00
41,11	24,70	42,87	138,32	247,00
41,28	24,80	43,04	138,88	248,00
41,45	24,90	43,21	139,44	249,00

TABELLA D

TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE

di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni

QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
41,61	25,00	43,39	140,00	250,00
41,78	25,10	43,56	140,56	251,00
41,94	25,20	43,74	141,12	252,00
42,11	25,30	43,91	141,68	253,00
42,28	25,40	44,08	142,24	254,00
42,44	25,50	44,26	142,80	255,00
42,61	25,60	44,43	143,36	256,00
42,78	25,70	44,60	143,92	257,00
42,94	25,80	44,78	144,48	258,00
43,11	25,90	44,95	145,04	259,00
43,28	26,00	45,12	145,60	260,00
43,44	26,10	45,30	146,16	261,00
43,61	26,20	45,47	146,72	262,00
43,78	26,30	45,64	147,28	263,00
43,94	26,40	45,82	147,84	264,00
44,11	26,50	45,99	148,40	265,00
44,27	26,60	46,17	148,96	266,00
44,44	26,70	46,34	149,52	267,00
44,61	26,80	46,51	150,08	268,00
44,77	26,90	46,69	150,64	269,00
44,94	27,00	46,86	151,20	270,00
45,11	27,10	47,03	151,76	271,00
45,27	27,20	47,21	152,32	272,00
45,44	27,30	47,38	152,88	273,00
45,61	27,40	47,55	153,44	274,00
45,77	27,50	47,73	154,00	275,00
45,94	27,60	47,90	154,56	276,00
46,11	27,70	48,07	155,12	277,00
46,27	27,80	48,25	155,68	278,00
46,44	27,90	48,42	156,24	279,00
46,60	28,00	48,60	156,80	280,00
46,77	28,10	48,77	157,36	281,00
46,94	28,20	48,94	157,92	282,00
47,10	28,30	49,12	158,48	283,00
47,27	28,40	49,29	159,04	284,00
47,44	28,50	49,46	159,60	285,00
47,60	28,60	49,64	160,16	286,00
47,77	28,70	49,81	160,72	287,00
47,94	28,80	49,98	161,28	288,00
48,10	28,90	50,16	161,84	289,00
48,27	29,00	50,33	162,40	290,00
48,44	29,10	50,50	162,96	291,00
48,60	29,20	50,68	163,52	292,00

TABELLA D

TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE

di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni

QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
48,77	29,30	50,85	164,08	293,00
48,94	29,40	51,02	164,64	294,00
49,10	29,50	51,20	165,20	295,00
49,27	29,60	51,37	165,76	296,00
49,43	29,70	51,55	166,32	297,00
49,60	29,80	51,72	166,88	298,00
49,77	29,90	51,89	167,44	299,00
49,93	30,00	52,07	168,00	300,00
50,10	30,10	52,24	168,56	301,00
50,27	30,20	52,41	169,12	302,00
50,43	30,30	52,59	169,68	303,00
50,60	30,40	52,76	170,24	304,00
50,77	30,50	52,93	170,80	305,00
50,93	30,60	53,11	171,36	306,00
51,10	30,70	53,28	171,92	307,00
51,27	30,80	53,45	172,48	308,00
51,43	30,90	53,63	173,04	309,00
51,60	31,00	53,80	173,60	310,00
51,76	31,10	53,98	174,16	311,00
51,93	31,20	54,15	174,72	312,00
52,10	31,30	54,32	175,28	313,00
52,26	31,40	54,50	175,84	314,00
52,43	31,50	54,67	176,40	315,00
52,60	31,60	54,84	176,96	316,00
52,76	31,70	55,02	177,52	317,00
52,93	31,80	55,19	178,08	318,00
53,10	31,90	55,36	178,64	319,00
53,26	32,00	55,54	179,20	320,00
53,43	32,10	55,71	179,76	321,00
53,60	32,20	55,88	180,32	322,00
53,76	32,30	56,06	180,88	323,00
53,93	32,40	56,23	181,44	324,00
54,10	32,50	56,40	182,00	325,00
54,26	32,60	56,58	182,56	326,00
54,43	32,70	56,75	183,12	327,00
54,59	32,80	56,93	183,68	328,00
54,76	32,90	57,10	184,24	329,00
54,93	33,00	57,27	184,80	330,00
55,09	33,10	57,45	185,36	331,00
55,26	33,20	57,62	185,92	332,00
55,43	33,30	57,79	186,48	333,00
55,59	33,40	57,97	187,04	334,00
55,76	33,50	58,14	187,60	335,00

TABELLA D				
TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni				
QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
55,93	33,60	58,31	188,16	336,00
56,09	33,70	58,49	188,72	337,00
56,26	33,80	58,66	189,28	338,00
56,43	33,90	58,83	189,84	339,00
56,59	34,00	59,01	190,40	340,00
56,76	34,10	59,18	190,96	341,00
56,92	34,20	59,36	191,52	342,00
57,09	34,30	59,53	192,08	343,00
57,26	34,40	59,70	192,64	344,00
57,42	34,50	59,88	193,20	345,00
57,59	34,60	60,05	193,76	346,00
57,76	34,70	60,22	194,32	347,00
57,92	34,80	60,40	194,88	348,00
58,09	34,90	60,57	195,44	349,00
58,26	35,00	60,74	196,00	350,00
58,42	35,10	60,92	196,56	351,00
58,59	35,20	61,09	197,12	352,00
58,76	35,30	61,26	197,68	353,00
58,92	35,40	61,44	198,24	354,00
59,09	35,50	61,61	198,80	355,00
59,25	35,60	61,79	199,36	356,00
59,42	35,70	61,96	199,92	357,00
59,59	35,80	62,13	200,48	358,00
59,75	35,90	62,31	201,04	359,00
59,92	36,00	62,48	201,60	360,00
60,09	36,10	62,65	202,16	361,00
60,25	36,20	62,83	202,72	362,00
60,42	36,30	63,00	203,28	363,00
60,59	36,40	63,17	203,84	364,00
60,75	36,50	63,35	204,40	365,00
60,92	36,60	63,52	204,96	366,00
61,09	36,70	63,69	205,52	367,00
61,25	36,80	63,87	206,08	368,00
61,42	36,90	64,04	206,64	369,00
61,59	37,00	64,21	207,20	370,00
61,75	37,10	64,39	207,76	371,00
61,92	37,20	64,56	208,32	372,00
62,08	37,30	64,74	208,88	373,00
62,25	37,40	64,91	209,44	374,00
62,42	37,50	65,08	210,00	375,00
62,58	37,60	65,26	210,56	376,00
62,75	37,70	65,43	211,12	377,00
62,92	37,80	65,60	211,68	378,00

TABELLA D

TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE

di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni

QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
63,08	37,90	65,78	212,24	379,00
63,25	38,00	65,95	212,80	380,00
63,42	38,10	66,12	213,36	381,00
63,58	38,20	66,30	213,92	382,00
63,75	38,30	66,47	214,48	383,00
63,92	38,40	66,64	215,04	384,00
64,08	38,50	66,82	215,60	385,00
64,25	38,60	66,99	216,16	386,00
64,41	38,70	67,17	216,72	387,00
64,58	38,80	67,34	217,28	388,00
64,75	38,90	67,51	217,84	389,00
64,91	39,00	67,69	218,40	390,00
65,08	39,10	67,86	218,96	391,00
65,25	39,20	68,03	219,52	392,00
65,41	39,30	68,21	220,08	393,00
65,58	39,40	68,38	220,64	394,00
65,75	39,50	68,55	221,20	395,00
65,91	39,60	68,73	221,76	396,00
66,08	39,70	68,90	222,32	397,00
66,25	39,80	69,07	222,88	398,00
66,41	39,90	69,25	223,44	399,00
66,58	40,00	69,42	224,00	400,00

12A00003

DECRETO 21 dicembre 2011.

Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'art. 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella *A)* - sigarette - allegata al decreto direttoriale 30 settembre 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2011, alla tabella *C)* - sigaretti - allegata al decreto direttoriale 13 ottobre 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 2011, alla tabella *B)* - sigari -, alla tabella E - altri tabacchi da fumo - e alla tabella *F)* - tabacchi da fiuto e da mastico - allegate al decreto direttoriale 16 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 27 settembre 2011, alla tabella *D)* - tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette - allegata al decreto direttoriale 20 dicembre 2011 in corso di perfezionamento;

Viste le istanze con le quali la Continental Tobacco Italy Srl, la Diadema Spa, la Scandinavian Tobacco Group Italy Srl, la J. Cortes Cigars Nv, la Gutab Trading Srl e la Pipe Brebbia Srl hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che occorre procedere, in conformità alle richieste inoltrate dalle Società suindicate, ai sensi dell'art. 39-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita di cui alla tabella *B)* - sigari -, alla tabella E - altri tabacchi da fumo - allegate al decreto direttoriale del 16 settembre 2011, alla tabella *C)* - sigaretti - allegata al decreto direttoriale 13 ottobre 2011, alla tabella *D)* - tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette - allegata al decreto direttoriale 20 dicembre 2011;

Decreta:

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati è modificato come di seguito riportato:

TABELLA B - SIGARI				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
BOLIVAR BELICOSOS FINOS	da 25 pezzi	2.400,00	2.480,00	310,00
BOLIVAR PETIT CORONAS	da 50 pezzi	1.400,00	1.500,00	375,00
BOLIVAR ROYAL CORONAS TUBOS	da 1 pezzo	2.100,00	2.200,00	11,00
BOLIVAR TUBOS No. 3	da 1 pezzo	1.140,00	1.200,00	6,00
COHIBA BEHIKE BHK 52	da 10 pezzi	5.400,00	5.600,00	280,00
COHIBA BEHIKE BHK 54	da 10 pezzi	6.200,00	6.400,00	320,00
COHIBA BEHIKE BHK 56	da 10 pezzi	6.800,00	7.000,00	350,00
COHIBA CORONAS ESPECIALES	da 5 pezzi	3.200,00	3.300,00	82,50
COHIBA CORONAS ESPECIALES	da 25 pezzi	3.200,00	3.300,00	412,50
COHIBA ESPLENDIDOS	da 25 pezzi	5.700,00	5.900,00	737,50
COHIBA ESPLENDIDOS	da 3 pezzi	5.700,00	5.900,00	88,50
COHIBA EXQUISITOS	da 25 pezzi	1.840,00	1.900,00	237,50
COHIBA EXQUISITOS	da 5 pezzi	1.840,00	1.900,00	47,50
COHIBA LANCEROS	da 5 pezzi	3.700,00	3.800,00	95,00
COHIBA LANCEROS	da 25 pezzi	3.700,00	3.800,00	475,00
COHIBA MAGICOS	da 10 pezzi	3.600,00	3.800,00	190,00
COHIBA MAGICOS	da 25 pezzi	3.600,00	3.800,00	475,00
COHIBA ROBUSTOS	da 25 pezzi	3.460,00	3.600,00	450,00
COHIBA ROBUSTOS	da 3 pezzi	3.460,00	3.600,00	54,00
COHIBA SECRETOS	da 25 pezzi	2.000,00	2.100,00	262,50
COHIBA SECRETOS	da 10 pezzi	2.000,00	2.100,00	105,00
COHIBA SIGLO I	da 25 pezzi	1.900,00	1.960,00	245,00
COHIBA SIGLO I	da 5 pezzi	1.900,00	1.960,00	49,00
COHIBA SIGLO I TUBOS	da 1 pezzo	2.000,00	2.100,00	10,50
COHIBA SIGLO II	da 5 pezzi	2.400,00	2.500,00	62,50
COHIBA SIGLO II	da 25 pezzi	2.400,00	2.500,00	312,50
COHIBA SIGLO II TUBOS	da 1 pezzo	2.500,00	2.600,00	13,00
COHIBA SIGLO II TUBOS	da 3 pezzi	2.500,00	2.600,00	39,00
COHIBA SIGLO III TUBOS	da 1 pezzo	2.900,00	3.100,00	15,50
COHIBA SIGLO IV TUBOS	da 1 pezzo	3.600,00	3.700,00	18,50
COHIBA SIGLO VI	da 25 pezzi	4.700,00	4.800,00	600,00
COHIBA SIGLO VI	da 10 pezzi	4.700,00	4.800,00	240,00
COHIBA SIGLO VI TUBOS	da 3 pezzi	4.800,00	4.900,00	73,50
COHIBA SIGLO VI TUBOS	da 1 pezzo	4.800,00	4.900,00	24,50
CUABA DISTINGUIDOS	da 10 pezzi	2.600,00	2.800,00	140,00
CUABA DIVINOS	da 25 pezzi	1.200,00	1.300,00	162,50
CUABA GENEROSOS	da 25 pezzi	1.400,00	1.500,00	187,50
CUABA GENEROSOS	da 5 pezzi	1.400,00	1.500,00	37,50
CUABA TRADICIONALES	da 25 pezzi	1.300,00	1.400,00	175,00
EL REY DEL MUNDO CHOIX SUPREME	da 25 pezzi	1.900,00	2.000,00	250,00
H. UPMANN CONNOISSEUR N. 1	da 25 pezzi	2.000,00	2.100,00	262,50

MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
H. UPMANN CORONAS JUNIOR	da 1 pezzo	1.000,00	1.080,00	5,40
H. UPMANN HALF CORONA 25 SIGARI	da 25 pezzi	800,00	900,00	112,50
H. UPMANN MAGNUM 46 TUBOS	da 3 pezzi	2.400,00	2.500,00	37,50
H. UPMANN MAGNUM 46 TUBOS	da 1 pezzo	2.400,00	2.500,00	12,50
H. UPMANN MAGNUM 50 TUBOS	da 1 pezzo	2.600,00	2.700,00	13,50
H. UPMANN ROYAL ROBUSTO	da 10 pezzi	2.000,00	2.300,00	115,00
H. UPMANN UPMANN No. 2	da 25 pezzi	2.540,00	2.600,00	325,00
HOYO DE MONTERREY CORONATIONS	da 3 pezzi	1.280,00	1.360,00	20,40
HOYO DE MONTERREY CORONATIONS	da 1 pezzo	1.280,00	1.360,00	6,80
HOYO DE MONTERREY DOUBLE CORONAS	da 25 pezzi	3.200,00	3.400,00	425,00
HOYO DE MONTERREY DOUBLE CORONAS	da 3 pezzi	3.200,00	3.400,00	51,00
HOYO DE MONTERREY EPICURE ESPECIAL HABANA	da 10 pezzi	2.200,00	2.300,00	115,00
HOYO DE MONTERREY EPICURE ESPECIAL HABANA	da 25 pezzi	2.200,00	2.300,00	287,50
HOYO DE MONTERREY EPICURE ESPECIAL TUBOS	da 1 pezzo	2.300,00	2.400,00	12,00
HOYO DE MONTERREY EPICURE N. 1	da 25 pezzi	2.140,00	2.200,00	275,00
HOYO DE MONTERREY EPICURE N. 1	da 3 pezzi	2.140,00	2.200,00	33,00
HOYO DE MONTERREY EPICURE N. 1 TUBOS	da 1 pezzo	2.240,00	2.300,00	11,50
HOYO DE MONTERREY EPICURE N. 2	da 25 pezzi	2.200,00	2.300,00	287,50
HOYO DE MONTERREY EPICURE N. 2	da 3 pezzi	2.200,00	2.300,00	34,50
HOYO DE MONTERREY EPICURE N. 2	da 50 pezzi	2.200,00	2.300,00	575,00
HOYO DE MONTERREY EPICURE N. 2 TUBOS	da 1 pezzo	2.300,00	2.400,00	12,00
HOYO DE MONTERREY LE HOYO DU DEPUTE'	da 25 pezzi	1.280,00	1.360,00	170,00
HOYO DE MONTERREY LE HOYO DU DEPUTE'	da 50 pezzi	1.280,00	1.360,00	340,00
HOYO DE MONTERREY PETIT ROBUSTO	da 25 pezzi	1.800,00	1.900,00	237,50
HOYO DE MONTERREY PETIT ROBUSTO	da 3 pezzi	1.800,00	1.900,00	28,50
JUAN LOPEZ SELECCION N. 1	da 25 pezzi	2.000,00	2.100,00	262,50
JUAN LOPEZ SELECCION N.2	da 25 pezzi	2.000,00	2.100,00	262,50
LA GLORIA CUBANA TAINOS	da 10 pezzi	2.500,00	2.600,00	130,00
MONTECRISTO EDMUNDO	da 25 pezzi	2.600,00	2.700,00	337,50
MONTECRISTO EDMUNDO	da 3 pezzi	2.600,00	2.700,00	40,50
MONTECRISTO EDMUNDO TUBOS	da 3 pezzi	2.700,00	2.800,00	42,00
MONTECRISTO EDMUNDO TUBOS	da 1 pezzo	2.700,00	2.800,00	14,00
MONTECRISTO ESPECIALES N. 2	da 25 pezzi	2.240,00	2.300,00	287,50
MONTECRISTO LINEA OPEN EAGLE	da 20 pezzi	2.600,00	2.700,00	270,00
MONTECRISTO LINEA OPEN EAGLE TUBOS	da 1 pezzo	2.700,00	2.900,00	14,50
MONTECRISTO LINEA OPEN JUNIOR	da 20 pezzi	1.400,00	1.500,00	150,00
MONTECRISTO LINEA OPEN JUNIOR TUBOS	da 1 pezzo	1.500,00	1.600,00	8,00
MONTECRISTO LINEA OPEN MASTER	da 20 pezzi	2.100,00	2.200,00	220,00
MONTECRISTO LINEA OPEN MASTER TUBOS	da 1 pezzo	2.200,00	2.300,00	11,50
MONTECRISTO LINEA OPEN REGATA	da 20 pezzi	1.800,00	1.900,00	190,00
MONTECRISTO LINEA OPEN REGATA TUBOS	da 1 pezzo	1.900,00	2.000,00	10,00
MONTECRISTO N. 2	da 25 pezzi	2.700,00	2.800,00	350,00
MONTECRISTO N. 2	da 3 pezzi	2.700,00	2.800,00	42,00
MONTECRISTO N. 2	da 10 pezzi	2.700,00	2.800,00	140,00
MONTECRISTO N. 3	da 3 pezzi	1.960,00	2.000,00	30,00
MONTECRISTO N. 3	da 10 pezzi	1.960,00	2.000,00	100,00

MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
MONTECRISTO N. 4	da 5 pezzi	1.480,00	1.520,00	38,00
MONTECRISTO N. 4	da 3 pezzi	1.480,00	1.520,00	22,80
MONTECRISTO N. 4	da 10 pezzi	1.480,00	1.520,00	76,00
MONTECRISTO N. 5	da 25 pezzi	1.340,00	1.400,00	175,00
MONTECRISTO N. 5	da 5 pezzi	1.340,00	1.400,00	35,00
MONTECRISTO N. 5	da 10 pezzi	1.340,00	1.400,00	70,00
MONTECRISTO PETIT EDMUNDO	da 25 pezzi	1.900,00	2.000,00	250,00
MONTECRISTO PETIT EDMUNDO	da 10 pezzi	1.900,00	2.000,00	100,00
MONTECRISTO PETIT EDMUNDO TUBOS	da 1 pezzo	2.000,00	2.100,00	10,50
MONTECRISTO PETIT TUBOS	da 1 pezzo	1.800,00	1.900,00	9,50
MONTECRISTO PETIT TUBOS	da 5 pezzi	1.800,00	1.900,00	47,50
MONTECRISTO TUBOS	da 1 pezzo	2.440,00	2.500,00	12,50
PARTAGAS CORONAS JUNIOR TUBOS	da 1 pezzo	1.000,00	1.060,00	5,30
PARTAGAS CORONAS SENIOR	da 1 pezzo	1.100,00	1.160,00	5,80
PARTAGAS LUSITANIAS	da 25 pezzi	3.280,00	3.500,00	437,50
PARTAGAS LUSITANIAS	da 10 pezzi	3.280,00	3.500,00	175,00
PARTAGAS PARTAGAS DE LUXE TUBOS	da 1 pezzo	1.200,00	1.260,00	6,30
PARTAGAS SERIE D N. 4	da 25 pezzi	2.200,00	2.300,00	287,50
PARTAGAS SERIE D N. 4	da 3 pezzi	2.200,00	2.300,00	34,50
PARTAGAS SERIE D N. 4	da 10 pezzi	2.200,00	2.300,00	115,00
PARTAGAS SERIE D N. 4 TUBOS	da 1 pezzo	2.300,00	2.400,00	12,00
PARTAGAS SERIE D N. 5	da 25 pezzi	1.800,00	1.900,00	237,50
PARTAGAS SERIE D N. 5	da 10 pezzi	1.800,00	1.900,00	95,00
PARTAGAS SERIE E N. 2	da 25 pezzi	2.300,00	2.400,00	300,00
PARTAGAS SERIE E N. 2	da 5 pezzi	2.300,00	2.400,00	60,00
PARTAGAS SERIE P NO. 2 TUBOS	da 1 pezzo	2.700,00	2.800,00	14,00
PARTAGAS SHORTS	da 50 pezzi	1.300,00	1.360,00	340,00
POR LARRANAGA PETIT CORONAS	da 50 pezzi	1.240,00	1.280,00	320,00
PUNCH PETIT CORONATIONS	da 1 pezzo	1.040,00	1.100,00	5,50
PUNCH PUNCH PUNCH TUBOS	da 1 pezzo	2.300,00	2.400,00	12,00
RAFAEL GONZALEZ PANETELAS EXTRA	da 25 pezzi	520,00	560,00	70,00
RAMON ALLONES ALLONES EXTRA EDICION LIMITADA 2011	da 25 pezzi	1.720,00	1.800,00	225,00
RAMON ALLONES ALLONES SPECIALLY SELECTED	da 25 pezzi	2.000,00	2.100,00	262,50
RAMON ALLONES SMALL CLUB CORONAS	da 25 pezzi	1.300,00	1.360,00	170,00
ROMEO Y JULIETA CEDROS DE LUXE N. 3	da 25 pezzi	1.500,00	1.560,00	195,00
ROMEO Y JULIETA CEDROS DE LUXE N. 3	da 1 pezzo	1.500,00	1.560,00	7,80
ROMEO Y JULIETA LOS TRES ROMEO	da 3 pezzi	1.400,00	1.600,00	24,00
ROMEO Y JULIETA PETIT JULIETA	da 25 pezzi	880,00	900,00	112,50
ROMEO Y JULIETA PETIT JULIETA	da 5 pezzi	880,00	900,00	22,50
ROMEO Y JULIETA REGALIAS DE LONDRES	da 25 pezzi	880,00	900,00	112,50
ROMEO Y JULIETA ROMEO N. 2	da 5 pezzi	1.200,00	1.300,00	32,50
ROMEO Y JULIETA ROMEO N. 2	da 1 pezzo	1.200,00	1.300,00	6,50
ROMEO Y JULIETA ROMEO N. 2	da 3 pezzi	1.200,00	1.300,00	19,50
ROMEO Y JULIETA ROMEO No. 1	da 1 pezzo	1.300,00	1.400,00	7,00
ROMEO Y JULIETA ROMEO No. 1	da 3 pezzi	1.300,00	1.400,00	21,00
ROMEO Y JULIETA ROMEO No. 3	da 1 pezzo	1.100,00	1.160,00	5,80
ROMEO Y JULIETA ROMEO No. 3	da 3 pezzi	1.100,00	1.160,00	17,40

MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
ROMEO Y JULIETA SHORT CHURCHILLS	da 25 pezzi	2.200,00	2.240,00	280,00
ROMEO Y JULIETA SHORT CHURCHILLS	da 10 pezzi	2.200,00	2.240,00	112,00
ROMEO Y JULIETA SHORT CHURCHILLS TUBOS	da 1 pezzo	2.300,00	2.400,00	12,00
ROMEO Y JULIETA SHORT CHURCHILLS TUBOS	da 3 pezzi	2.300,00	2.400,00	36,00
ROMEO Y JULIETA SPORTS LARGO	da 25 pezzi	740,00	760,00	95,00
ROMEO Y JULIETA WIDE CHURCHILLS	da 10 pezzi	2.200,00	2.300,00	115,00
ROMEO Y JULIETA WIDE CHURCHILLS TUBOS	da 1 pezzo	2.300,00	2.400,00	12,00
SAINT LUIS REY SERIE A	da 25 pezzi	1.900,00	2.000,00	250,00
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA EL PRINCIPE	da 25 pezzi	1.320,00	1.360,00	170,00
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA LA FUERZA	da 25 pezzi	2.300,00	2.400,00	300,00
SAN CRISTOBAL DE LA HABANA LA PUNTA	da 25 pezzi	2.300,00	2.400,00	300,00
SELECCION PIRAMIDES	da 5 pezzi	3.880,00	3.920,00	98,00
SELECCION ROBUSTOS	da 5 pezzi	3.680,00	3.800,00	95,00

TABELLA C - SIGARETTI				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
AMIGOS	da 20 pezzi	64,00	70,00	3,50
AMIGOS FILTER	da 20 pezzi	64,00	70,00	3,50
AMIGOS FILTER VANILLA	da 20 pezzi	58,00	64,00	3,20
AMIGOS MEDIUM	da 10 pezzi	72,00	80,00	2,00
AMIGOS POCKET	da 20 pezzi	56,00	60,00	3,00
AMIGOS POCKET FILTER	da 20 pezzi	56,00	60,00	3,00
BACKWOODS 100% TOBACCO	da 5 pezzi	240,00	248,00	3,10
BACKWOODS AROMATIC	da 5 pezzi	240,00	248,00	3,10
BACKWOODS BLACK & AROMATIC	da 5 pezzi	240,00	248,00	3,10
BACKWOODS VANILLA	da 5 pezzi	240,00	248,00	3,10
BACKWOODS WILD RUM	da 5 pezzi	240,00	248,00	3,10
CHIWAWA MINI	da 20 pezzi	74,00	80,00	4,00
CHIWAWA VANILLA MINI	da 20 pezzi	74,00	80,00	4,00
COHIBA PANETELAS	da 5 pezzi	2.800,00	2.880,00	36,00
COHIBA PANETELAS	da 25 pezzi	2.800,00	2.880,00	180,00
MATRIX	da 20 pezzi	64,00	66,00	3,30
SILVERADO VANILLA	da 20 pezzi	64,00	66,00	3,30

TABELLA D - TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
MATRIX	da 200 grammi	130,00	150,00	30,00
MATRIX	da 40 grammi	130,00	150,00	6,00
ROLL YOUR OWN AMERICAN BLEND	da 40 grammi	130,00	150,00	6,00
ROLL YOUR OWN AMERICAN BLEND	da 30 grammi	130,00	150,00	4,50
ROLL YOUR OWN AMERICAN BLEND WHITE	da 200 grammi	130,00	150,00	30,00
ROLL YOUR OWN HALFZWARE SHAG	da 40 grammi	130,00	150,00	6,00
ROLL YOUR OWN HALFZWARE SHAG	da 30 grammi	130,00	150,00	4,50
ROLL YOUR OWN VIRGINIA BLEND	da 40 grammi	130,00	150,00	6,00
ROLL YOUR OWN VIRGINIA BLEND	da 30 grammi	130,00	150,00	4,50

TABELLA E – ALTRI TABACCHI DA FUMO				
TRINCIATI PER PIPA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
BREBBIA BALKAN N.10	da 50 grammi	260,00	370,00	18,50
BREBBIA LATAKIA FLAKE N.9	da 50 grammi	260,00	370,00	18,50
HABIBI BANANA FLAVOUR	da 40 grammi	90,00	92,50	3,70
HABIBI MELON FLAVOUR	da 40 grammi	90,00	92,50	3,70
HABIBI ORANGE FLAVOUR	da 40 grammi	90,00	92,50	3,70
MAC BAREN 7 SEAS GOLD BLEND	da 40 grammi	125,00	140,00	5,60
MAC BAREN 7 SEAS REGULAR BLEND	da 40 grammi	125,00	140,00	5,60
MAC BAREN 7 SEAS ROYAL BLEND	da 40 grammi	125,00	140,00	5,60
MAC BAREN BLACK AMBROSIA (AROMATIC)	da 50 grammi	144,00	150,00	7,50
MAC BAREN CUBE PREMIUM GOLD	da 40 grammi	212,50	215,00	8,60
MAC BAREN CUBE PREMIUM SILVER	da 40 grammi	212,50	215,00	8,60
MAC BAREN GOLDEN BLEND	da 50 grammi	144,00	150,00	7,50
MAC BAREN HABIBI APPLE FLAVOUR	da 40 grammi	90,00	92,50	3,70
MAC BAREN HABIBI GRAPES FLAVOUR	da 40 grammi	90,00	92,50	3,70
MAC BAREN HABIBI MINT FLAVOUR	da 40 grammi	90,00	92,50	3,70
MAC BAREN HABIBI MIXED FRUIT FLAVOUR	da 40 grammi	90,00	92,50	3,70
MAC BAREN HABIBI PEACH FLAVOUR	da 40 grammi	90,00	92,50	3,70
MAC BAREN HABIBI STRAWBERRY FLAVOUR	da 40 grammi	90,00	92,50	3,70
MAC BAREN HH VINTAGE SYRIAN	da 50 grammi	170,00	176,00	8,80
MAC BAREN MIXTURE	da 50 grammi	144,00	150,00	7,50
MAC BAREN NAVY MIXTURE	da 50 grammi	140,00	146,00	7,30
MAC BAREN VANILLA CREAM	da 50 grammi	140,00	146,00	7,30

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 12, Economia e finanze, foglio n. 213

12A00002

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 dicembre 2011.

Presentazione di progetti finalizzati dal Fondo Europeo per i rifugiati 2008-2013 per le annualità 2011-2012.

L'AUTORITÀ RESPONSABILE
DEL "FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI" 2008 - 2013

Vista la decisione 2007/573/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio;

Vista la decisione 2007/815/CE della Commissione europea del 29 novembre 2007 recante applicazione della decisione n. 2007/573/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013;

Vista la decisione 2008/22/CE della decisione del 19 dicembre 2007 recante modalità di applicazione della decisione n. 2007/573/CE relativamente ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal fondo e le successive decisioni modificative - Decisione modificativa del 9 luglio 2009 (2009/533/CE) e decisione modificativa del 3 marzo 2011 (2011/152/UE);

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 29 aprile 2008 con cui la direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo è individuata quale autorità responsabile per il fondo rifugiati ed il direttore centrale pro-tempore è incaricato di esercitare le funzioni previste dall'art. 27 della decisione 2007/573/CE;

Vista la decisione C(2008) 2777 del 5 dicembre 2008 di approvazione da parte della Commissione europea del programma pluriennale 2008-2013;

Vista la decisione C(2011) 5891 dell'11 agosto 2011 di approvazione del programma annuale 2011 ed il programma annuale 2012, in corso di approvazione da parte della Commissione europea;

Considerato che i succitati programmi annuali 2011 e 2012 prevedono azioni da realizzarsi attraverso «progetti di sistema» e/o «a valenza territoriale», da ammettere a finanziamento tramite avvisi pubblici;

Considerato che, al fine di garantire la continuità e potenziare l'efficacia dei progetti, parte degli avvisi saranno rivolti a selezionare progetti pluriennali, finanziati a valere sui programmi annuali 2011 e 2012;

Visto il decreto del 12 dicembre 2011 n. prot. 9483 di ripartizione delle risorse del Fondo europeo per i rifugiati relativamente ai programmi annuali 2011 e 2012;

Decreta:

Sono adottati gli Avvisi pubblici per la presentazione di progetti a carattere di sistema finanziati dal Fondo europeo per i rifugiati ed inerenti le seguenti azioni:

azione 2 - «Interventi finalizzati a promuovere l'iniziativa imprenditoriale di titolari di protezione internazionale (non appartenenti a categorie vulnerabili)» - Progetti 2011-2012 - Modulo 1 e modulo 2;

azione 6 - «Interventi finalizzati a promuovere l'iniziativa imprenditoriale di titolari di protezione internazionale appartenenti alle categorie vulnerabili, con particolare attenzione alle donne» - Progetti pluriennali 2011-2012 - Modulo 1 e modulo 2.

L'attivazione del modulo 2 delle azioni di cui sopra è soggetta all'approvazione del programma annuale 2012 da parte della Commissione europea.

I singoli avvisi costituiscono parte integrante del presente decreto e saranno pubblicati sui siti internet del Ministero dell'interno www.interno.it/ Fondi Unione Europea/ Fondo Europeo per i Rifugiati e del servizio centrale www.serviziocentrale.it/

Roma, 29 dicembre 2011

L'autorità responsabile: MINATI

11A16866

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 novembre 2011.

Piano nazionale di controllo di Salmonella *Enteritidis* e *Typhimurium* nelle galline ovaiole della specie *Gallus Gallus* – condizioni e modalità di abbattimento.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1978, n. 833 e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298, regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali;

Visto il regolamento (CE) 17 novembre 2003, n. 2160/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n.191, recante attuazione della direttiva 2003/99/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici;

Vista la decisione 2008/940/CE della Commissione del 21 ottobre 2008 che stabilisce requisiti uniformi per la notifica dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie animali e zoonosi cofinanziati dalla Comunità;

Vista la decisione n. 2009/470/CE del Consiglio del 25 maggio 2009 relativa a talune spese nel settore veterinario, in particolare l'art. 27, paragrafo 5;

Vista la nota prot. n. 12195/P del 30 giugno 2009 della Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario;

Vista la decisione n. 2010/712/UE della Commissione del 23 novembre 2010 che approva i programmi annuali e pluriennali e il contributo finanziario della Comunità al fine dell'eradicazione, della lotta e della sorveglianza delle malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati Membri per il 2011, e in particolare l'art. 5;

Visto il regolamento (UE) n. 517/2011 della Commissione del 25 maggio 2011recante disposizione di attuazione del regolamento (CE) 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo dell'Unione per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di Salmonella nelle ovaiole di Gallus gallus e che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 e il regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. È resa obbligatoria su tutto il territorio nazionale l'esecuzione del piano di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium nelle galline ovaiole della specie Gallus Gallus, di seguito denominato Piano.

2. In sede di prima applicazione, i criteri e le modalità del suddetto Piano sono contenuti nell'allegato I.

3. A partire dall'anno 2012 le procedure operative d'intervento nell'ambito del Piano, nonché i flussi informativi con la relativa documentazione riguardanti il medesimo, sono stabiliti con decreto del Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, pubblicato sul portale Internet del Ministero della salute (www.salute.gov.it).

4. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle attività di programmazione e di coordinamento, predispongono gli indirizzi per disciplinare l'attuazione degli interventi previsti nell'allegato I, verificandone l'applicazione.

5. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali comunicano tempestivamente all'azienda sanitaria locale competente per territorio e alla regione gli esiti positivi di tutti gli esami di laboratorio da essi effettuati nel corso dell'espletamento delle attività del Piano.

6. Le regioni e le province autonome, o gli enti dalle stesse delegati, registrano i dati relativi all'attuazione del Piano nell'apposito sistema informativo del Ministero della salute con periodicità trimestrale, completandone l'inserimento e provvedendo alla loro validazione alla scadenza annuale stabilita dallo stesso Ministero. Ciò per permetterne la valutazione e l'inoltro alla Commissione europea nei tempi previsti dalla normativa comunitaria.

Art. 2.

Indennizzi

1. Per gli oneri connessi all'applicazione del Piano, a partire dal 1° gennaio 2011, è concesso al proprietario o al soccidario un indennizzo calcolato secondo le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 2, comma 4, della legge 2 giugno 1988, n. 218.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è corrisposto soltanto alla condizione che il campionamento sia stato effettuato ufficialmente e secondo le modalità descritte nel Piano.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per la registrazione ed è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2011

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2011
Ufficio di controllo sugli atti del Miur, Mibac, Ministero salute e Ministero del lavoro, registro n. 14, foglio n. 248

Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium, nelle galline ovaiole della specie Gallus gallus

Anno 2011

PARTE A Decisione 2008/425

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Questo programma di controllo nazionale è stato presentato alla Commissione per l'approvazione in accordo a quanto stabilito dall'articolo 5 del Regolamento (CE) 2160/2003. Esso si propone di ridurre nel territorio nazionale la prevalenza dei sierotipi di Salmonella Enteritidis e Typhimurium nelle galline ovaiole. In accordo a quanto stabilito dal Regolamento CE 1168/2006, poiché la prevalenza di *S.* Enteritidis e Typhimurium stimata sulla base dei criteri previsti dalla Decisione 2004/665/CE, è risultata pari all'8%, il programma 2008 – 2010 ha avuto l'obiettivo di ridurre la prevalenza di infezione da *S.* Enteritidis e Typhimurium del 10% ogni anno, per i tre anni di applicazione.

Con Documento SANCO\10627\2010\rev 6 approvato in sede di SCoFCAH in data 21/12/2010 è stabilito che a partire dall'anno 2011 l'obiettivo di riduzione fa riferimento ai risultati dell'applicazione del programma dell'anno precedente.

Il programma prevede campionamenti da effettuarsi su iniziativa dell'allevatore (autocontrollo) e controlli ufficiali da eseguirsi presso l'azienda. Le misure di controllo prevedono controlli sistematici in allevamento, l'abbattimento o nella macellazione dei gruppi risultati positivi per *S.* Enteritidis e/o Typhimurium e la vaccinazione degli animali utilizzati per ripopolare un capannone che ospitava nel precedente ciclo un gruppo risultato positivo per *S.* Enteritidis e/o Typhimurium.

Obiettivi prefissati

Le infezioni da salmonella rappresentano in Italia, come negli altri Paesi industrializzati, una delle principali cause di malattia a trasmissione alimentare nell'uomo, e gli alimenti di origine avicola, uova e ovoprodotti in particolare, vengono ascritti fra le principali cause di infezione. I più recenti atti normativi a livello europeo sulla sicurezza alimentare (Libro Bianco, Regolamento 178/2002) individuano nel controllo di filiera l'approccio più efficace per garantire la salubrità degli alimenti per l'uomo, indicando nella produzione primaria un punto cardine per la sorveglianza e il controllo.

Il Regolamento (CE) 2160/2003 stabilisce che deve essere fissato un obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza di salmonella nelle galline ovaiole e conseguentemente identifica la necessità di disporre di dati comparabili di prevalenza nei Paesi membri. A questo scopo è stato effettuato uno specifico studio per stimare la prevalenza di Salmonella spp. nelle galline ovaiole: gli obiettivi, i criteri di campionamento, i metodi diagnostici, come pure la raccolta, validazione e divulgazione dei dati, e la tempistica di questo studio, sono specificati nella Decisione 2004/665/CE. In Italia la prevalenza di *S.*

Enteritidis e Typhimurium stimata sulla base dei criteri definiti dalla Decisione 2004/665/CE è risultata pari a 8.1% (95% IC 5.8-11.3).

Il programma si applica su tutto il territorio nazionale. Esso si propone di ridurre, entro il 31 dicembre 2011 la prevalenza dei sierotipi di Salmonella Enteritidis e Typhimurium ***(ivi compresa la variante monofasica con formula antigenica 1,4[5],12:i:-),*** *nei gruppi di ovaiole di Gallus gallus almeno del 10% rispetto ai risultati ottenuti nel 2010.*

Consistenza del patrimonio nazionale relativamente a galline ovaiole della specie *Gallus gallus* (anno 2009) -Nel territorio nazionale sono presenti 3249 allevamenti di galline ovaiole, di cui 959 con più di 250 capi, registrati nella Banca Dati Nazionale (BDN) al 31 marzo 2010

Fasi di produzione incluse nel programma:

- pollastre;
- adulti in deposizione.

MISURE DEL PROGRAMMA

- *Controllo veterinario sistematico in allevamento*
- *Campionamenti ufficiali e di autocontrollo*
- *Vaccinazione*
- *Misure in caso di riscontro di positività.*

Il programma di controllo nazionale è stato adottato per la prima volta in Italia nel 2008.

I risultati dell'applicazione del programma 2008, trasmessi alla Commissione europea e pubblicati dall'EFSA, indicano una prevalenza del 6,8% circa, riferito ai sierotipi rilevanti per la salute pubblica.

I risultati (soli campioni ufficiali) dell'applicazione del programma 2009, trasmessi alla Commissione Europea ed all' dall'EFSA, indicano una prevalenza del 5,42 %(su una percentuale di copertura del 60,51%), riferito ai sierotipi rilevanti per la salute pubblica.

AUTORITA' COMPETENTI

Il Ministero della Salute è l'Autorità centrale responsabile del controllo e del coordinamento del piano di controllo sanitario.

A livello periferico le Regioni, attraverso i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.), sono responsabili dell'applicazione del programma.

Flusso informativo dei risultati dei controlli ufficiali

ASL ↔ Istituti Zooprofilattici Sperimentali (laboratori ufficiali)

↓

Regioni

↓

Ministero

↓

Commissione Europea

Flusso informativo dei autocontrolli

L'isolamento dei sierotipi rilevanti deve essere notificato tempestivamente alla ASL competente per territorio. Qualora la positività in autocontrollo venga confermata ufficialmente, il flusso è identico al precedente.

LABORATORI

Il Laboratorio Comunitario di riferimento per le Salmonelle è sito in Bilthoven, Olanda.

Il Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi negli animali ha sede presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Legnaro (PD).

Il Centro di Referenza Nazionale per l'Antibioticoresistenza ha sede presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, Roma

Le indagini di laboratorio dei campioni ufficiali sono eseguite dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, accreditati in accordo alla versione più recente della norma EN/ISO 17025 come previsto dal Regolamento (CE) 2160/2003.

Le indagini di laboratorio dei campioni su iniziativa dell'allevatore (autocontrollo) possono essere eseguite anche da laboratori privati, che devono essere accreditati allo stesso modo. *Essi devono garantire la sierotipizzazione almeno di Salmonella Enteritidis e Typhimurium. (vedi Documento SANCO\10627\2010\rev 6 approvato in sede di SCoFCAH in data 21/12/2010)*

L'accreditamento è certificato dagli Enti specifici e verificato dai Servizi Veterinari competenti che autorizzano i piani di autocontrollo aziendali.

I risultati ottenuti dai laboratori di cui al presente capitolo, sia per i controlli ufficiali che per gli autocontrolli, hanno validità ed efficacia in tutto il territorio nazionale.

L'elenco dei laboratori, pubblici e privati, accreditati per gli esami previsti dal programma, è disponibile anche sul sito http://www.accredia.it/accredia_labsearch.jsp?ID_LINK=293&area=7

I test di conferma previsti in circostanze eccezionali devono essere effettuati dal Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi, con le modalità riportate a pagina 17.

METODI UTILIZZATI PER L'ANALISI DEI CAMPIONI

E' utilizzato il metodo raccomandato dal Laboratorio Comunitario di Referenza per le Salmonelle di Bilthoven, Olanda; il metodo è descritto nella ISO 6579:2002 (2007) e prevede l'utilizzo di un terreno semisolido (MSRV) come unico terreno di arricchimento selettivo.

La tipizzazione sierologica verrà eseguita seguendo lo schema di Kauffman – White – *Le Minor* presso i laboratori che partecipano regolarmente al circuito interlaboratorio organizzati dal Centro di Referenza Nazionale.

METODI ALTERNATIVI

Relativamente ai campioni eseguiti in autocontrollo, possono essere utilizzati metodi analitici diversi da quelli descritti nel Piano, se convalidati in conformità con la versione più recente della norma EN/ISO 16140.

CONSERVAZIONE DEGLI ISOLATI

Almeno un isolato per gruppo per anno è conservato dai Laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali che hanno effettuato l'isolamento. Il metodo di conservazione utilizzato deve garantire l'integrità degli isolati per almeno due anni.

SIEROTIPIZZAZIONE, FAGOTIPIZZAZIONE E ANALISI DEL PROFILO DI ANTIBIOTICORESISTENZA

Per ogni campione positivo almeno una colonia sospetta dovrà essere sottoposta a identificazione biochimica e tipizzazione sierologica completa. La tipizzazione sierologica verrà eseguita seguendo lo schema di Kauffmann-White- *Le Minor* presso i laboratori che partecipano regolarmente al circuito interlabortatorio organizzato dal Centro Nazionale di Referenza

In caso di isolamento di salmonelle in gruppi vaccinati nei confronti del sierotipo isolato, è necessario eseguire il test discriminatorio relativo al tipi di vaccino utilizzato negli animali sottoposti a campionamento.

I ceppi di S. Enteritidis e Typhimurium vengono successivamente inviati al Centro Nazionale di Referenza per le salmonellosi, che provvederà ad allestire la collezione ed a sottoporli a tipizzazione fagica, secondo la metodica elaborata dall'HPA di Londra (UK).

I risultati della tipizzazione fagica verranno inviati ai laboratori che hanno eseguito l'isolamento e la tipizzazione sierologica.

Per ogni campione ufficiale positivo a S Enteritidis e Typhimurium, oltre che al Centro di Referenza per le Salmonellosi, almeno una colonia deve essere inviata dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali

competenti per territorio anche al Centro di Referenza Nazionale per l'Antibioticoresistenza per l'analisi del profilo dell'antibiotico resistenza.

CONTROLLI UFFICIALI IN ALLEVAMENTO E SUI MANGIMI

Il campionamento ufficiale deve avvenire almeno:

CAMPIONAMENTI UFFICIALI 2011 **GALLINE OVAIOLE**	Campionamento per: ***a) Controllo routinario*** - entro 9 settimane (circa due mesi) dalla data prevista per la macellazione (o comunque nel gruppo più vicino alla data stessa) almeno un controllo ***in un gruppo una volta all'anno per azienda con capacità uguale o superiore a 1000 capi*** b) Controllo nei gruppi presenti in capannoni in cui era stata isolata *S.* Enteritidis o Typhimurium nel ciclo precedente – campionamento all'età di 22-26 settimane; c) Controllo in caso di sospetta infezione da *S.* Enteritidis o Typhimurium sulla base dell'indagine epidemiologica, anche riferita a focolai di tossinfezione alimentare, in questo caso il protocollo di campionamento è quello di cui al punto 4(b), parte D dell'Allegato II del Regolamento (CE) 2160/2003) d) Controllo in tutti gruppi dell'allevamento in cui sia stata isolata *S.* Enteritidis o Typhimurium in un gruppo e) Controllo nei casi ritenuti appropriati dalla A.S.L. f) Controllo di conferma di esiti positivi riscontrati in autocontrollo g) Controllo di conferma, in casi eccezionali, di esiti positivi riscontrati in campioni ufficiali di routine. h) Controllo ambientale dell'avvenuta disinfezione dei locali a seguito di precedente positività per *S.* Enteritidis o Typhimurium. i) Controllo per la riacquisizione dell'accreditamento precedentemente revocato j) Controllo della presenza di Salmonella spp nel muscolo pettorale profondo nei casi previsti k) Ricerca inibenti

Un campionamento ufficiale di routine può sostituire un campionamento in autocontrollo.

Controllo routinario - nel caso non siano presenti gruppi dell'età prevista, il campionamento deve avvenire nel gruppo di animali più vicino all'età di macellazione.

Campionamento ufficiale di conferma in circostanze eccezionali - Contestualmente alla scheda accompagnatoria dovrà essere trasmessa al Centro di Referenza anche una richiesta in cui venga descritto sinteticamente il motivo per cui l'Autorità competente ricorre a questo tipo di campionamento. Tale

richiesta deve essere trasmessa anche al Ministero della Salute. L'Autorità competente deve inoltre verificare che non siano stati impiegati antimicrobici tali da poter inficiare il risultato delle analisi (RICERCA INIBENTI).

Il campionamento di mangime deve essere eseguito in accordo a quanto previsto dal Piano Nazionale 2009-2011 di vigilanza e controllo sanitario sull'alimentazione degli animali (PNAA) e comunque ogni qualvolta il Servizio Veterinario lo consideri opportuno.

MISURE IN CASO DI RISULTATI POSITIVI

Riscontro di Salmonelle non appartenenti ai sierotipi S. Enteritidis e Typhimurium

In tali casi il Servizio Veterinario di competenza deve condurre un'indagine epidemiologica.

Nel caso in cui nel medesimo allevamento vengano isolate a seguito di campionamenti successivi salmonelle appartenenti a sierotipi non rilevanti, l'Autorità competente, valutando caso per caso anche sulla base dei risultati delle analisi eseguite in autocontrollo, aggiorna sinteticamente l'indagine epidemiologica già svolta

Riscontro di S. Enteritidis o S. Typhimurium

Se viene riscontrata la presenza di *S.* Enteritidis o *S.* Typhimurium, a seguito di accertamenti eseguiti in **autocontrollo**, *il responsabile dell'allevamento ed il laboratorio che ha effettuato l'analisi* devono darne immediata comunicazione al Servizio Veterinario, che dichiara sospetto il gruppo, lo pone in vincolo sanitario e preleva nel più breve tempo possibile un nuovo campione per la conferma ufficiale che deve essere analizzato unicamente presso un laboratorio ufficiale.

Se la positività è ufficialmente confermata il gruppo è dichiarato positivo e sono applicate le misure previste.

Nel tempo che intercorre tra il sospetto e l'eventuale conferma di positività il Regolamento (CE) 1237/2007 dispone che le uova possano essere utilizzate come uova da tavola per il consumo umano diretto solo se provengono da un gruppo di ovaiole soggetto ad un programma nazionale istituito a norma dell'art.5 del Reolamento (CE). 2160/2003 e non sottoposto a restrizioni ufficiali.

Pertanto le uova provenienti da gruppi di cui non sia nota la qualifica sanitaria, da gruppi che si sospetta siano infetti, da gruppi che presentano un'infezione da sierotipi di salmonella per i quali sia fissato un obiettivo di riduzione o che siano risultati essere fonte di infezione in uno specifico focolaio di tossinfezione alimentare nell'uomo sono considerate di categoria B, secondo la definizione dell'art. 2, comma 4 del Regolamento 557/2007 ed identificate come indicato all'articolo 10 dello stesso Regolamento. Inoltre non possono entrare in centri di imballaggio uova, a meno che il Servizio Veterinario non consideri soddisfacenti le misure applicate per prevenire contaminazioni crociate con uova di altri gruppi.

In accordo a quanto previsto dal suddetto Regolamento 1237/2007, i gruppi di ovaiole identificati come positivi a sierotipi rilevanti, che producono uova destinate alla pastorizzazione, possono essere portati a fine ciclo, fatto salvo il mantenimento della destinazione delle uova.

Inoltre opportune misure sanitarie devono essere intraprese in allevamento al fine di evitare o comunque limitare il diffondersi dell'infezione o contaminazione.

Quando la ASL dispone il campione di conferma per casi eccezionali (opportunamente motivati e documentati), il gruppo è dichiarato sospetto e posto in vincolo sanitario, sino al risultato delle analisi.

Se viene riscontrata la presenza di *S.* Enteritidis o *S.* Typhimurium a seguito di **campionamento ufficiale,** il gruppo è direttamente dichiarato positivo e le misure sono applicate immediatamente.

Gli animali del gruppo positivo per *S.* Enteritidis o *S.* Typhimurium:

devono essere posti sotto vincolo sanitario, abbattuti e distrutti in accordo a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1774/2000, o in alternativa possono essere destinati alla macellazione, ferma restando l'applicazione del Regolamento (CE) 1237/2007, e successive modifiche ed integrazioni, per quanto riguarda il destino delle uova.

Se il gruppo di animali è di provenienza estera, il Servizio Veterinario che ha eseguito i controlli deve dare immediata comunicazione dell'esito dell'accertamento microbiologico al Ministero della Salute e al Servizio Veterinario Regionale, trasmettendo tutti i dati relativi al gruppo di animali e segnalando se intende eliminare gli animali oppure inviarli alla macellazione.

In seguito al riscontro di positività il Servizio Veterinario, in collaborazione con il responsabile dell'allevamento e del veterinario aziendale, deve eseguire un'accurata indagine epidemiologica.

Inoltre in allevamento devono essere adottate opportune misure sanitarie al fine di evitare o comunque limitare il diffondersi dell'infezione o contaminazione.

***Macellazione dei gruppi positivi* -** gli animali del gruppi risultati positivi per *S.* Enteritidis e/o *S.* Typhimurium sono inviati al macello in vincolo sanitario. Il Veterinario Ufficiale dispone che la macellazione degli animali positivi avvenga a fine giornata di macellazione in modo da consentire la corretta separazione tra le partite, inoltre devono essere adottate misure atte a garantire procedure di sanificazione degli ambienti e delle attrezzature.

Tutta la carne ottenuta dal gruppo positivo deve essere trattata termicamente a meno di esito negativo della ricerca di Salmonella spp. nel muscolo pettorale profondo di 15 animali del gruppo stesso.

Il costo dell'esame è a totale carico del proprietario degli animali. *(vedi anche nota 0003045-P-22/02/2010).*

Dopo la macellazione e l'eliminazione di un gruppo positivo per S. Enteritidis e/o Typhimurium il capannone che ospitava il gruppo positivo deve essere ripopolato solo con animali vaccinati e comunque solo dopo aver applicato quanto previsto dal capitolo "Disinfezione degli ambienti".

Indagine epidemiologica

Il Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio avvia l'indagine epidemiologica nell'allevamento fin dal primo isolamento di Salmonelle.

L'indagine epidemiologica è volta a:

a) determinare le possibili origini e vie di diffusione della malattia, attraverso l'esame delle movimentazioni in entrata ed uscita degli animali, alimenti, attrezzature;

b) indagare se sono state infettati altri allevamenti correlati a quello positivo;

c) verificare l'idoneità delle misure di biosicurezza presenti;

d) raccogliere informazioni relative:

1. ad eventuali vaccinazioni (con indicazione del tipo di vaccino utilizzato);

2. ad eventuali trattamenti terapeutici effettuati negli ultimi quindici giorni (con indicazione dei farmaci utilizzati)

Durante l'indagine potranno essere prelevati campioni di mangime con l'obiettivo di chiarirne il ruolo nell'ingresso/diffusione delle salmonelle.

DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI

I capannoni presso i quali erano stabulati gli animali positivi per *S.* Enteritidis e/o *S.* Typhimurium devono essere sottoposti ad un'accurata disinfezione e disinfestazione, effettuate sotto controllo ufficiale. L'avvenuta decontaminazione dovrà essere confermata da un controllo microbiologico ambientale da effettuarsi almeno 10 giorni prima dell'immissione dei nuovi gruppi.

VACCINAZIONI

La vaccinazione per il controllo delle salmonelle zoonotiche non è obbligatoria in ottemperanza al Regolamento (CE) n. 1177/2006, ma consentita, con l'eccezione dell'uso di vaccini vivi non distinguibili dai ceppi di campo.

La vaccinazione è obbligatoria quale misura di controllo prevista nel presente piano per gli animali utilizzati per ripopolare un capannone che ospitava durante il ciclo precedente un gruppo positivo per *S.* Enteritidis o Typhimurium. In ogni caso l'uso di vaccini vivi è vietato nelle galline ovaiole in fase di deposizione.

Lo schema di vaccinazione è scelto dal veterinario d'azienda. In ogni caso la prima dose dev'essere somministrata entro le prime 48 ore di vita.

E' possibile utilizzare solo vaccini registrati. La legislazione in vigore sui farmaci veterinari, ivi compresi i vaccini, prevede sorveglianza e controllo sulla distribuzione, detenzione e somministrazione da parte del Servizio Veterinario competente.

ANTIMICROBICI

L'uso di antibiotici per il controllo delle salmonelle nelle galline ovaiole è vietato ma può essere consentito in deroga e a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Competente e sotto la supervisione del Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi in circostanze eccezionali come riportato nel Regolamento (CE) 1177/2006.

BASE NORMATIVA

Norme comunitarie

- Regolamento (CE) n 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, e successive modifiche ed integrazioni, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti
- Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della Decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la Direttiva 92/117/CEE del Consiglio
- Decisione 2004/665/EC della Commissione, del 22 settembre 2004, relativa a uno studio di riferimento sulla diffusione della Salmonella fra gli esemplari ovaioli di Gallus gallus
- Regolamento (CE) n 1177/2006, del 1 agosto 2006, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'impiego di metodi di controllo specifici nel quadro dei programmi nazionali per il controllo della salmonella nel pollame

- Regolamento (CE) n. 1237/2007 della Commissione, del 23 ottobre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2006/696/CE per quanto concerne l'immissione in commercio di uova provenienti da branchi di galline ovaiole contaminati da salmonella
- Decisione 2008/425/CE della Commissione del 25 aprile 2008, che stabilisce requisiti uniformi per la presentazione da parte degli Stati membri dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie animali e zoonosi in vista di un finanziamento comunitario
- Documento SANCO\10627\2010\rev 6 approvato in sede di SCoFCAH in data 21/12/2010, bozza Regolamento di applicazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 per quanto riguarda un obiettivo dell'Unione per riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nelle ovaiole di Gallus gallus e modifica regolamento (CE) n. 2160/2003 e del regolamento (UE) n. 200/2010

Norme nazionali

- Decreto ministeriale 04 Ottobre 1999, Centri di referenza nazionali nel settore veterinario
- Decreto Legislativo n° 191 del 4 aprile 2006 che attua la direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici
- Decreto Legislativo n. 9 del 25 gennaio 2010 che attua la Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e abroga la Direttiva 92/40/CEE
- Decreto ministeriale 2 febbraio 2008, in via di revisione
- Ordinanza Ministeriale 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni 'Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile'.

Norme relative agli alimenti per animali

- Piano Nazionale 2009-2011 di vigilanza e controllo sanitario sull'alimentazione degli animali.

NORME DI BIOSICUREZZA

Negli allevamenti di ovaiole i Servizi Veterinari, con frequenza stabilita a livello regionale, devono verificare la corretta applicazione delle misure di biosicurezza definite dal Decreto Legislativo n 9 del 25 gennaio 20102010 e dall'Ordinanza Ministero della Salute 26 agosto 2005, e successive modifiche ed integrazioni.

Le misure di biosicurezza hanno dei criteri, da rispettare obbligatoriamente, ben definiti dalla normativa vigente. E' opportuno che l'Autorità Competente utilizzi proprie liste di riscontro in allevamento nella verifica dell'adozione di tali criteri.

CONTROLLO VETERINARIO SISTEMATICO NELLE AZIENDE

Il controllo mira ad assicurare l'idonea applicazione del programma.

Se il Veterinario Ufficiale effettua ispezioni e visite nell'azienda per ragioni: di benessere; per eseguire altre tipologie di campionamento (esempio: piano residui); per i controlli sulla tenuta e utilizzo di farmaci, tali visite, se non integrate dall'applicazione di attività specifiche legate all'attuazione del presente Piano, non possono essere considerate ai fini del Piano stesso

NORME RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI

In accordo all'art. 4 del Decreto Legislativo n 9 del 25 gennaio 2010 è obbligatoria la registrazione degli allevamenti avicoli nella Banca Dati Nazionale (BDN)

Le Regioni, tramite i Servizi Veterinari Locali, sono responsabili della registrazione degli allevamenti avicoli in BDN e di qualsiasi modifica sopravvenuta (apertura e chiusura, variazione della ragione sociale) relativa agli allevamenti stessi e agli incubatoi nell'area di competenza.

Al proprietario o detentore degli animali spetta il compito di comunicare alla BDN i dati riguardanti la consistenza dell'allevamento ed il numero di gruppi totale .

DOCUMENTAZIONE TENUTA PRESSO GLI ALLEVAMENTI

- Il programma di autocontrollo autorizzato dall'autorità competente con gli esiti dei campionamenti effettuati in esecuzione dello stesso;
- Registro delle movimentazioni degli animali entrati e di quelli usciti, oltre di quelli morti;
- Registro trattamenti farmacologici;
- Documentazione relativa a disinfezione e/o trattamenti sanificatori;
- Registrazione dell'ovodeposizione;
- Documentazione relativa allo smaltimento di rifiuti e sottoprodotti.

DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO ANIMALE

Gli avicoli si spostano sul territorio nazionale accompagnati dal modello di cui al Decreto ministeriale 16 maggio 2007, che prescrive la modulistica da utilizzare per tale documentazione, oltre che in osservanza a quanto previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria (DPR 320/54) per quanto riguarda animali potenzialmente infetti.

Ai fini dell'effettuazione degli scambi intracomunitari, la certificazione è quella di cui alla Direttiva 2009/158. Essa è compilata e firmata dal Servizio Veterinario della ASL competente per territorio sullo stabilimento di partenza del pollame Gli stabilimenti autorizzati ad effettuare scambi intracomunitari devono essere registrati negli elenchi internet di cui alla Decisione 2009/712 (www.vetinfo.sanita.it)

Altre misure pertinenti che assicurano la rintracciabilità degli animali

Gli operatori del settore avicolo tengono e mettono a disposizione dell'Autorità Competente le informazioni e le registrazioni di cui al capitolo "Documentazione tenuta presso gli allevamenti" da cui si possono ricavare le notizie (numero; data; provenienza; destinazione; ecc.) richieste dalla Direttiva 2009/158. Le stesse informazioni sono richieste anche per le movimentazioni sul territorio nazionale.

PARTE B Dec. 2008/425

IDENTIFICAZIONE DEL PROGRAMMA

Programma nazionale per il controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimuriunm nelle galline ovaiole della specie Gallus gallus

STATO Membro:	**ITALIA**
ZOONOSI:	**Salmonellosi nelle galline ovaiole *Gallus gallus***
Anno di applicazione:	**2011**
Contatti:	**Ministero della Salute** **Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti** **Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario** ***Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma*** **Dr. Donatella Capuano,** **tel: +39 06 59946864; fax: + 39 06 59946185** **e.mail: d.capuano@sanita.it** **Dr Anna Sorgente,** **tel: +39 06 59942904; fax: +39 06 59946185 ;** **e-mail: a.sorgente@sanita.it**

Il Programma è stato trasmesso alla Commissione con nota 00081144-P-30/04/2010

ai sensi articolo 5 del Regolamento (CE) 2160/2003

E' stato approvato con Decisione 2010/712/UE del 23 novembre 2010 (GUCE del 25 novembre 2010)

1) AREE GEOGRAFICHE ED AMMINISTRATIVE COINVOLTE NEL PROGRAMMA CAMPO DI APPLICAZIONE E OGGETTO DEL CAMPIONAMENTO

Il Programma si applica su tutto il territorio nazionale.

Il campionamento riguarda tutti i gruppi di galline ovaiole della specie *Gallus gallus* così come previsto dall'articolo 1 del Regolamento (CE) n 2160/2003. Sono esclusi gli allevamenti con capacità inferiore a 250 capi.

Il gruppo o branco è l'unità epidemiologica del piano ed è definito come l'insieme di animali allevati nello stesso ciclo, quindi con la medesima data di accasamento, nello stesso locale o recinto, per convenienza chiamato *capannone*.

MISURE ATTUATE

I gruppi di ovaiole Gallus gallus di tutti gli allevamenti oggetto del programma, sono sottoposti a campionamento nell'ambito di un programma di autocontrollo condotto su iniziativa dell'allevatore. Tali allevamenti sono sottoposti anche ad un programma di controlli ufficiali (vedi pagina 6)

AUTOCONTROLLO

Piano di autocontrollo

Il proprietario dell'allevamento dovrà redigere il proprio piano di autocontrollo aziendale, che dovrà contenere indicazioni almeno in merito a:

- dati anagrafici dell'azienda, veterinario responsabile del piano di autocontrollo;
- struttura e descrizione dell'allevamento;
- applicazione delle misure di biosicurezza;
- informazioni sul mangime comprendenti garanzie microbiologiche richieste al produttore ed analisi microbiologiche effettuate in autocontrollo;
- piano di campionamento per la ricerca di Salmonella spp.;
- indicazione del laboratorio accreditato che esegue le analisi e indicazione dei metodi utilizzati;
- gestione delle positività.

Il piano di autocontrollo deve essere presentato all'Autorità competente, che provvederà alla sua approvazione, previa eventuale richiesta di modifiche o integrazioni. Copia del piano di autocontrollo approvato deve essere conservata oltre che dal responsabile dell'allevamento anche dall'Autorità competente.

Frequenza e modalità di campionamento in autocontrollo

I campioni di autocontrollo sono prelevati dal veterinario aziendale e sono essere esaminati presso un laboratorio accreditato.

Il campionamento in autocontrollo dovrà essere effettuato almeno:

. **PROGRAMMAZIONE AUTOCONTROLLI 2011** **GALLINE OVAIOLE**	In tutti gli allevamenti con capacità superiore a 250 capi ed in tutti i gruppi, in presenza di Piani autocontrolli approvati dall'Autorità Competente. **Controlli** • pulcini di un giorno all'arrivo in allevamento • gruppi di pollastre due settimane prima dell'entrata in deposizione • gruppi di ovaiole adulte almeno ogni 15 settimane, a partire da quando gli animali hanno un'età di 22-26 settimane.

PROTOCOLLO DI CAMPIONAMENTO

In autocontrollo

Al fine di ottimizzare la sensibilità del campionamento, devono essere prelevati sia materiale fecale che ambientale come di seguito descritto

(a) Nei gruppi in gabbia devono essere prelevati due pool di feci fresche di 150 grammi l'uno, eventualmente dopo aver fatto azionare il sistema di rimozione della pollina per qualche minuto; nel caso in cui non siano presenti sistemi di rimozione della pollina devono essere prelevati due pool di feci fresche di 150 grammi l'uno da 60 posti diversi nelle fosse di deiezione al di sotto delle gabbie.

(b) Nei gruppi allevati a terra le feci devono essere prelevate utilizzando almeno due paia di sovrascarpe per gruppo e comunque in numero tale da garantire la rappresentività di tutta la superficie calpestabile del capannone, o dei locali separati all'interno dello stesso capannone, ospitante il gruppo campionato. Devono essere utilizzate sovrascarpe di materiale sufficientemente assorbente, umidificate prima dell'uso con soluzione fisiologica oppure acqua, peptonata o sterile, in ogni caso non contenenti antimicrobici o disinfettanti.

.Nel rimuovere le sovrascarpe, fare attenzione a non disperdere il materiale adeso.

Nei campioni ufficiali

In aggiunta ai campioni prelevati come sopra, ne deve essere prelevato almeno un altro usando il medesimo protocollo. Al fine di garantire la rappresentatività del campionamento, in funzione del numero di animali costituenti il gruppo, sono prelevati ulteriori campioni.

In caso di campionamenti riferiti ai punti b) c) d) ed e) della tabella "campioni ufficiali" di pagina 6, la ASL può effettuare ulteriori controlli, documentali e/o di laboratorio, per garantire che nel gruppo in esame non siano stati utilizzati antimicrobici.

Se non è stata identificata la presenza di *S.* Enteritidis e/o Typhimurium ma viene accertato l'uso di antimicrobici o inibitori di crescita batterica (RICERCA INIBENTI POSITIVA) il gruppo è considerato positivo, con conseguente applicazione delle misure previste per i gruppi positivi.

Il Servizio Veterinario può decidere di sostituire un campione fecale o un paio di sovrascarpe con un campione di polvere.

Campione di polvere – consiste in 100gr di polvere prelevata da più punti. In alternativa è costituito da uno o più tamponi di tessuto opportunamente idratato con superficie totale di almeno 900 cm^2, assicurandosi che ciascun tampone sia ben coperto di polvere.

L'Autorità Competente può decidere di aumentare il numero minimo di campioni per assicurare la rappresentatività del campionamento sulla base della valutazione, caso per caso, dei parametri epidemiologici, delle condizioni di biosicurezza, delle dimensioni numeriche del gruppo e di altre condizioni rilevanti.

Campione di conferma e in circostanze eccezionali - devono essere prelevati cinque campioni di feci (o cinque paia di soprascarpe) e 2 campioni di polvere per ciascun gruppo. I campioni per la ricerca di salmonelle sono analizzati al Centro di referenza nazionale per le salmonellosi, previo contatto con il Centro stesso Inoltre è sempre necessaria la verifica contemporanea dell'eventuale uso di antimicrobici (RICERCA INIBENTI) che possano inficiare il risultato delle analisi.

La scheda di accompagnamento dovrà riportare la dicitura: campione di conferma ai sensi del Programma nazionale di controllo 2011. Contestualmente alla scheda accompagnatoria deve essere trasmessa al Centro di Referenza anche una richiesta in cui venga descritto sinteticamente il motivo per cui l'Autorità competente ricorre a questo tipo di campionamento. Tale richiesta deve essere trasmessa anche al Ministero della Salute, perchè richiesta dalla Commissione

ESAME DEI CAMPIONI

preparazione, trasporto ed esame dei campioni

Trasporto

I campioni sono inviati ai laboratori di analisi entro 24 ore dal prelievo. Trascorso tale termine, i campioni sono refrigerati anche durante il trasporto.

I campioni prelevati in autocontrollo sono inviati preferibilmente per posta celere o tramite corriere; è possibile la consegna diretta dei campioni, a condizione che siano stati presi accordi con il laboratorio e

siano garantiti tempi e modalità di conservazione del campione stesso. Il trasporto può avvenire a temperatura ambiente, ma al riparo dal calore eccessivo (oltre i 25°) e dalla luce solare diretta.

Presso il laboratorio, i campioni devono essere conservati a temperatura di refrigerazione fino all'analisi, che deve essere in ogni caso effettuata entro 48 ore dal ricevimento e comunque entro 96 ore dal prelievo.

I campioni ufficiali, siano essi costituiti da sovrascarpe, polvere o tamponi, devono essere mantenuti separati. Nel caso di campioni in autocontrollo le differenti tipologia di campione per gruppo possono essere combinati in un unico test.

Preparazione dei campioni

I campioni devono essere analizzati singolarmente.

Sovrascarpe e campioni di polvere

Le sovrascarpe ed i tamponi di tessuto con cui si è prelevata la polvere devono essere rimossi con cura dai rispettivi contenitori per non perdere del materiale fecale o della polvere e immersi completamente in acqua peptonata tamponata (APT), almeno 225 ml, a temperatura ambiente.

Il campione deve essere agitato delicatamente ed in modo tale che l'APT venga a contatto con tutta la massa fecale/polvere. Dopo l'incubazione i campioni non devono essere agitati in alcun modo.

I campioni sono analizzati seguendo il metodo descritto al capitolo 'metodo d'indagine'.

.Pool di feci

Da ciascun pool di feci, accuratamente omogenato, è prelevato un sottocampione di 25 grammi(oppure 50 ml di sospensione contenente 25 grammi del campione iniziale) che dopo essere stato addizionato con 225 ml di APTS a temperatura ambiente, viene successivamente analizzato seguendo il capitolo "Metodo d'indagine".

Qualora siano approvate norme ISO relative alla preparazione di campioni utilizzati per l'individuazione di salmonella, esse sostituiscono le disposizioni di preparazione campioni di cui ai punti precedenti.

RISULTATI

Al fine di verificare il raggiungimento dell'obiettivo comunitario, un gruppo di galline ovaiole è considerato positivo quando, indipendentemente dal motivo del campionamento, viene riscontrata la presenza di *Salmonella* Enteritidis e/o Typhimurium (ceppi diversi da ceppi vaccinali).

I gruppi positivi devono essere conteggiati una sola volta per ciclo indipendentemente dal numero effettivo di campionamenti effettuati e devono essere notificati alla Commissione soltanto nell'anno del primo campionamento positivo. *Tuttavia se il campionamento durante il periodo di produzione è effettuato in due anni, i risultati di ciascun anno devono essere riportati separatamente.*

REPORTISTICA

Informazioni da trasmettere al Ministero della salute attraverso gli appositi sistemi informatizzati:

a) il numero totale di gruppi di ovaiole adulte presenti comprendenti almeno 250 capi;

b) il numero totale di gruppi di ovaiole adulte comprendenti almeno 250 capi sottoposti a campionamento nel corso dell'anno;

c) il numero totale di gruppi di ovaiole positive a S.Enteritidis ed a S. Typhimurium, e il numero di gruppi positivi per ciascuno di essi;

d) il numero totale di gruppi di ovaiole positive a qualsiasi sierotipo di Salmonella (anche se diversi da Enteritidis e Typhimurium) o a Salmonelle non tipizzabili, e il numero di gruppi positivi per ciascuno di essi;

Ulteriori informazioni da trasmettere al Ministero della salute:

a) numero dei casi in cui la positività iniziale in campione di autocontrollo non è stata confermata da campione ufficiale

b) nota esplicativa sui risultati, con particolare riguardo ai casi eccezionali

Nel sistema informativo dei programmi di controllo delle salmonellosi zoonotiche, con frequenza almeno trimestrale, devono essere registrati i dati relativi ai singoli controlli ufficiali.

Per gli esami in autocontrollo i proprietari di ciascun allevamento sono obbligati alla tenuta del Piano di autocontrollo approvato dall'Autorità Competente, comprensivo di tutti gli esiti dei campionamenti.

Nei sistemi informativi, al solo fine di raccolta delle informazioni pertinenti alla gestione del piano, devono essere registrati i dati relativi al gruppo positivo per Salmonella Enteritidis e Typhimurium.

Nei casi di riscontro di positività in seguito a campionamenti ufficiali a Salmonella Enteritidis e Typhimurium, o alla ricerca inibenti, il Sistema Informativo delle salmonellosi provvederà a registrare in automatico un "sospetto focolaio" nel sistema di notifica delle malattie animali (SIMAN) disponibile all'indirizzo www.vetinfo.sanita.it. Le Autorità Competenti devono verificare i dati registrati, confermare il focolaio e completarlo con le informazioni sulle azioni intraprese.

La registrazione della chiusura dell'episodio è possibile solo dopo aver inserito nello stesso sistema, i seguenti dati:

- Indicazione dell'avvenuto depopolamento del gruppo (Si/No)
- Numero animali abbattuti e distrutti
- Numero animali macellati
- Quantità di uova distrutte (numero) con distinzione uova da cova incubate e no

- Quantità di uova destinate alla trasformazione (numero) con distinzione uova da cova incubate e no
- Numero dei test utilizzati per valutare l'efficacia delle disinfezioni
- Numero dosi di vaccino utilizzate nel gruppo di ripopolamento (vaccinazioni obbligatorie secondo i Piani.)

Nel sistema va registrato anche il riscontro di salmonelle diverse da Enteritidis e Typhimurium, indicando la denominazione del sierotipo.

I gruppi positivi (caratterizzati da identificativo dell'allevamento; identificativo del capannone; data accasamento) devono essere conteggiati una sola volta, indipendentemente dal numero di campionamenti effettuati.

Tutti i documenti relativi all'applicazione del presente piano devono essere conservati per almeno tre anni.

NOTIFICA DELLE POSITIVITÀ

L'isolamento di *S.* Enteritidis e/o Typhimurium a seguito di accertamenti eseguiti in autocontrollo dovrà essere notificato tempestivamente all'Unità Sanitaria Locale.

L'isolamento di *S.* Enteritidis e/o Typhimurium a seguito di accertamenti eseguiti dall'Autorità Competente dovrà essere notificato tempestivamente via fax direttamente al Servizio Veterinario Regionale. Inoltre dovranno essere inviati al Servizio Veterinario Regionale e al Centro di Riferimento Nazionale per le Salmonellosi gli esiti delle indagini epidemiologiche svolte e una relazione sintetica relativa alle misure sanitarie messe in atto in caso di isolamento di *S.* Enteritidis e/o Typhimurium.

QUALIFICHE SANITARIE UFFICIALI DELLE AZIENDE

Un allevamento è accreditato se è stato sottoposto ad un controllo ufficiale con le modalità previste dal presente programma e se tale controllo ha dato esito negativo. Devono inoltre essere garantiti i campionamenti in autocontrollo con le modalità precedentemente descritte.

L'accreditamento è mantenuto fino a che ulteriori controlli non facciano sospettare la presenza di salmonella in allevamento e a condizione che il veterinario ufficiale constati che nell'allevamento sono presenti i requisiti strutturali minimi.

L'accreditamento è sospeso nel caso in cui si manifesti una positività per *Salmonella* spp. La revoca sarà mantenuta fino alla conferma ufficiale della tipizzazione.

Se il campione analizzato confermerà la presenza di *S.* Enteritidis e/o Typhimurium, l'accreditamento sarà revocato e il gruppo positivo verrà abbattuto e distrutto oppure inviato alla macellazione in vincolo sanitario.

L'allevamento riacquisterà l'accreditamento a seguito di un controllo ufficiale negativo effettuato su tutti i gruppi della stessa azienda.

INDENNIZZI

Ai sensi dell'art.2 comma 4 della Legge n 218 del 02 giugno 1988 per gli animali abbattuti e distrutti da parte del servizio veterinario ufficiale è concessa al proprietario un'indennità pari al 100% del valore del mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animale della stessa specie e categoria secondo i criteri stabiliti dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Ai sensi dell'art. 2 comma 5, qualora venga consentito l'utilizzo delle carni degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento, dall'indennità prevista secondo le indicazioni riportate nel paragrafo precedente, viene detratto l'importo ricavato dall'utilizzo delle carni.

L'ammontare dell'indennità di abbattimento è determinata in base all'età degli animali alla data della notifica ufficiale dell'abbattimento da parte dell'autorità sanitaria competente.

Le uova distrutte o trattate termicamente vengono indennizzate sulla base della stessa normativa.

Le condizioni specifiche sono indicate nel Decreto ministeriale 2 febbraio 2008, attualmente in fase di revisione.

11A16776

DECRETO 12 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Anghel Georgiana Victorita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Anghel Georgiana Victorita, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical in specializarea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Calarasi nell'anno 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical in specializarea Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Calarasi nell'anno 2003 dalla sig.ra Anghel Georgiana Victorita, nata a Calarasi (Romania) il giorno 5 dicembre 1977, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Anghel Georgiana Victorita è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16600

DECRETO 12 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Petresc Mihaela Anisoara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Petresc Mihaela Anisoara,

cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist Nivel III Avansat domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Carol Davila» di Calan nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist Nivel III Avansat domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la scuola postliceale sanitaria «Carol Davila» di Calan nell'anno 2009 dalla sig.ra Petresc Mihaela Anisoara, nata a Deva (Romania) il giorno 2 giugno 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Petresc Mihaela Anisoara è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16601

DECRETO 13 dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Kavithazhe Abraham Josin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la domanda con la quale il sig. Kavithazhe Abraham Josin ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/58910 del 11 novembre 2009 con il quale è stato riconosciuto il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India nel 2005 dal sig. Kavithazhe Abraham Josin;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che il sig. Kavithazhe Abraham Josin si sia iscritto all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dal sig. Kavithazhe Abraham Josin in data 23 novembre 2011;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi,

possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2005 rilasciato dalla «Sri Gokula School of Nursing Sciences» di Kolar (India) al sig. Kavithazhe Abraham Josin nato a Thuruthy-Kerala (India) il giorno 12 aprile 1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Kavithazhe Abraham Josin è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16572

DECRETO 13 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Jomy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Thomas Jomy ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/53952 del 14 ottobre 2009 con il quale è stato riconosciuto il titolo di «General Nursing and Midwifery», conseguito in India nel 2005 dalla sig.ra Thomas Jomy;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Thomas Jomy si sia iscritta all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla sig.ra Thomas Jomy in data 9 novembre 2011;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2005 rilasciato dalla «Christian School of Nursing» di Kurnool (India) alla sig.ra Thomas Jomy nata a Chakkupallam-Kerala (India) il giorno 10 ottobre 1983, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Thomas Jomy è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che re-

golano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16573

DECRETO 29 dicembre 2011.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella tabella I della sostanza Butilone o bk-MBDB, di taluni analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone e della sostanza AM-694 e analoghi di struttura derivanti dal 3-benzoilindolo.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13, 14, 43 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito indicato come «Testo Unico»;

Viste, in particolare, la tabella I del Testo Unico che indica le sostanze con forte potere tossicomanigeno ed oggetto di abuso e la tabella II del Testo Unico, suddivisa in cinque sezioni, che indica le sostanze aventi attività farmacologica, pertanto usate in terapia, in relazione al decrescere del loro potenziale di abuso;

Premesso che la sostanza denominata Butilone o bk-MBDB o 1-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-(metilamino)butan-1-one è un derivato sintetico del Catinone, sostanza già inclusa nella tabella I del Testo Unico, con proprietà psicostimolanti sul sistema nervoso centrale e che ogni composto strutturalmente derivato dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o più sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale in posizione 4 della catena butilica, è strettamente collegato in termini di attività, tossicità ed anche maggior potenza;

Vista la nota del 24 marzo 2011 con cui la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga - Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha comunicato che la sostanza Butilone è stata individuata in quantità variabile all'interno di prodotti, denominati Kelly, venduti come fertilizzante per bonsai;

Viste le note del 6 settembre 2010, del 17 agosto 2011 e del 4 ottobre 2011 con cui il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il sistema nazionale di allerta precoce e risposta rapida per le droghe, ha comunicato il ritrovamento della sostanza Butilone in capsule all'interno di flaconi in un locale di intrattenimento in Italia; ha segnalato tre casi di intossicazione acuta, due in Irlanda e uno nel Regno Unito, correlati ad assunzione contemporanea di Butilone e di Metilendiossipirovalerone (MDPV); ha segnalato un ulteriore caso di intossicazione in Italia correlato ad assunzione di Butilone;

Tenuto conto che, a seguito dell'allerta del 17 agosto 2011 del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute ha disposto, con nota del 19 agosto 2011, il divieto di vendita del prodotto denominato Kelly, ai sensi dell'art. 107 comma 2 lettera *e)* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo;

Vista la nota del 23 agosto 2011, con cui l'Istituto Superiore di Sanità ha espresso parere favorevole all'inserimento del Butilone nella tabella I del Testo Unico, in considerazione della presunta tossicità e dell'affinità chimica sia con i metilendiossiderivati delle amfetamine che con il Mefedrone, sostanza già inclusa nella Tabella I del Testo Unico;

Vista la nota del 22 settembre 2011 con cui l'Istituto Superiore di Sanità ha espresso un ulteriore parere tecnico scientifico sul Butilone proponendo l'inserimento nella tabella I del Testo Unico anche di ogni composto derivato del 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o più sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale in posizione 4 della catena butilica, in considerazione dell'analogia strutturale a molecole psicoattive ad elevato rischio come i catinoni e della disponibilità in prodotti di libera vendita soprattutto attraverso internet, ad esclusione del Bupropione e del Pirovalerone, quest'ultimo incluso nella tabella II sezione B del Testo Unico, usati come componenti attivi di farmaci;

Tenuto conto che la sostanza Butilone risulta essere sotto controllo in numerosi paesi europei, fra i quali Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Estonia, Norvegia, Svezia e Romania, pur non essendo al momento soggetta al controllo nazionale né a quello internazionale previsto dall'International Narcotics Control Board (INCB) in materia di stupefacenti;

Premesso che la sostanza denominata AM-694 o 1-[(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il]-(2-iodofenil) metanone o 1-(5-fluoropentil)-3-(2-iodobenzoil)indolo è un cannabinoide sintetico alogenato, appartenente alla famiglia dei benzoilindoli, che agisce a livello dei recettori canna-

binoidi CB1 e CB2, con una maggiore potenza e durata d'azione rispetto al JWH-018, sostanza di tipo cannabinoide già inclusa nella tabella I del Testo Unico;

Viste le note del 5 luglio 2011 e del 29 agosto 2011 con cui il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il sistema nazionale di allerta precoce e risposta rapida per le droghe, ha segnalato la presenza in Italia della sostanza AM-694 in campioni di miscele di erbe denominate Orange Darya New e Orange Alesya New secondo quanto segnalato al sistema nazionale di allerta dall'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Verona, sostanza già rilevata in un reperto di polvere sequestrata nell'area di Napoli nel 2010; e ha segnalato successivamente la presenza della stessa sostanza in un prodotto vegetale denominato Katy Plus come riferito il 18 marzo 2011 dal Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche-Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma;

Tenuto conto che, a seguito dell'allerta del 29 agosto 2011 del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute ha disposto, con note del 29 agosto 2011 e del 27 settembre 2011, il divieto di vendita rispettivamente del prodotto denominato Katy Plus e, tra l'altro, delle miscele di erbe denominate Orange Darya New e Orange Alesya New, ai sensi dell'art. 107 comma 2 lettera *e)* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo;

Tenuto conto che la presenza della sostanza AM-694 e di analoghi strutturali, oltre che in Italia, è stata segnalata in altri Paesi europei dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT);

Tenuto conto che la sostanza AM-694 non è al momento soggetta a controllo nazionale né a quello internazionale previsto dall'International Narcotics Control Board (INCB) in materia di stupefacenti;

Viste le note del 26 agosto 2011 e del 22 settembre 2011 con cui l'Istituto Superiore di Sanità ha espresso parere favorevole all'inserimento della sostanza AM-694 e degli analoghi strutturali del 3-benzoilindolo nella tabella I del Testo Unico, in considerazione della presunta tossicità e potenza nonché della possibilità di sintetizzare un numero crescente di analoghi strutturali del 3-benzoilindolo in sostituzione dei cannabimimetici recentemente inclusi nella tabella I del Testo Unico;

Visto il parere del Consiglio Superiore di Sanità, espresso nella seduta del 18 ottobre 2011, favorevole all'inserimento nella tabella I del Testo Unico delle sostanze denominate Butilone e analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o più sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale in posizione 4 della catena butilica, ad esclusione del Bupropione e del Pirovalerone, e favorevole all'inserimento nella tabella I del Testo Unico delle sostanze denominate AM-694 ed analoghi di struttura derivanti dal 3-benzoilindolo;

Visto il parere favorevole all'inserimento nella tabella I del Testo Unico delle suindicate sostanze, espresso con nota del 15 novembre 2011 dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere al citato inserimento a tutela della salute pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, secondo l'ordine alfabetico, la seguenti sostanze:

Butilone, denominazione comune

1-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-(metilamino)butan-1-one, denominazione chimica

Bk-MBDB, altra denominazione

AM-694, denominazione comune

1-[(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il]-(2-iodofenil)metanone, denominazione chimica

1-(5-fluoropentil)-3-(2-iodobenzoil)indolo, altra denominazione

Analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o più sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale in posizione 4 della catena butilica, denominazione comune.

Analoghi di struttura derivanti dal 3-benzoilindolo, denominazione comune.

2. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 viene altresì aggiunta la seguente nota:

Dalla presente tabella sono espressamente escluse le sostanze Bupropione e Pirovalerone.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2011

Il Ministro: BALDUZZI

12A00013

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 dicembre 2011.

Sostituzione di un componente della Commissione speciale per la categoria degli artigiani del Comitato INPS di Latina.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LATINA

Visto il decreto n. 10 del 4 novembre 2010, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Latina;

Visto il decreto n. 10 del 4 ottobre 2010 con il quale il sig. Centola Domenico è stato nominato componente del suddetto Comitato provinciale (Commissione speciale per la categoria degli artigiani), in rappresentanza della categoria degli artigiani;

Vista la nota del 12 dicembre 2011, pervenuta a questo Ufficio il 13 dicembre 2011 con la quale la C.N.A. di Latina, comunica il decesso del sig. Centola Domenico, in rappresentanza della categoria degli artigiani e nella stessa nota designa in sua sostituzione la sig.ra Melone Ersilia, in rappresentanza della categoria degli artigiani;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente provvedimento, la sig.ra Melone Ersilia, nata a Formia (Latina) il 16 maggio 1967 e domiciliato presso la C.N.A., viale P.L. Nervi n. 258/L - Latina, è chiamata a far parte del Comitato provinciale INPS di Latina, Commissione speciale per la categoria degli artigiani, in sostituzione del sig. Centola Domenico, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II - serie generale.

Latina, 14 dicembre 2011

p. Il direttore
Il capo servizio
delle politiche del lavoro
AVVISATI

11A16599

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 dicembre 2011.

Istituzione del corso di formazione sull'uso operativo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica (Electronic Chart Display and Information System - ECDIS) - livello operativo.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la Convenzione internazionale IMO STCW del 1978 sulle norme relative agli Standard di addestramento certificazione e tenuta della guardia (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers), nella sua versione aggiornata, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e resa esecutiva in Italia con legge 21 novembre 1985, n. 739;

Visto il codice STCW'95 sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia n. 2 del 1995, nella sua versione aggiornata;

Vista la risoluzione IMO MSC.232(82) "Revisione degli standard di prestazioni dei sistemi di informazioni e di cartografia elettronica – E.C.D.I.S." adottata il 5 dicembre 2006;

Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualità dell'addestramento fornito;

Vista la regola I/12 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/12 del codice STCW, relativa ai requisiti di funzionamento dei simulatori utilizzati per l'addestramento e per gli esami, e tenuto conto delle linee guida di cui alla sezione B-I/12 del predetto codice;

Tenuto conto della regola I/6 dell'annesso sopra richiamato e la corrispondente sezione A-I/6 del codice STCW, relativa all'addestramento degli istruttori ed esaminatori;

Visto il modello di corso n. 1.27, pubblicato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), concernente l'addestramento all'uso del sistema di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica E.C.D.I.S.

Viste le regole V/19 e V/27 della Convenzione Solas, così come emendata;

Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n.136 "Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

Decreta:

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione

1. È istituto il corso di formazione sull'uso operativo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica - (Electronic Chart Display and Information System - E.C.D.I.S.) – livello operativo, diretto a soddisfare i requisiti di competenza degli ufficiali di coperta destinati a prestare servizio su navi dotate di un sistema di cartografia elettronica e informativo – E.C.D.I.S.

Art. 2.

Organizzazione del corso

1. Il corso di formazione all'utilizzo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica ha una durata non inferiore alla 40 ore, articolate in cinque giorni, di cui non meno di 22 ore per allievo dovranno essere impegnate in esercitazioni pratiche al simulatore.

2. Ad ogni corso possono essere ammessi marittimi in possesso del certificato adeguato di cui alla Regola II/1 della Convenzione IMO STCW 78/95, in numero non superiore a 12, anche provenienti da Stati esteri.

3. Il corso è svolto da istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo un programma conforme a quello contenuto nell'allegato A al presente decreto.

4. Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui al comma 1, gli istituti, enti o società devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli di cui all'allegato B al presente decreto e devono predisporre un sistema di valutazione della qualità dell'addestramento fornito.

5. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneità di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, è stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato C al presente decreto.

Art. 3.

Prova d'esame ed attestato

1. Ogni candidato sostiene, a completamento del corso di formazione all'utilizzo della cartografia elettronica e del sistema informativo, un esame, consistente in una prova teorica e una prova pratica, che verrà svolto al termine del corso stesso, dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale ovvero da un sottufficiale appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, e composta dal direttore del corso e da almeno due membri del corpo istruttori.

2. La commissione stabilisce il metodo o i metodi di valutazione dei candidati affinché sia garantita una verifica oggettiva del raggiungimento degli obiettivi del corso.

3. Al candidato che consegue un esito favorevole in sede di esame è rilasciato un attestato, secondo il modello indicato nell'allegato D del presente decreto, i cui estremi saranno annotati, a cura delle Autorità marittime di iscrizione dell'interessato, sull'attestato dell'addestramento conseguito di cui all'allegato VII del decreto legislativo 7 luglio 2001, n. 136. Sull'attestato deve essere specificato il modello di apparato utilizzato durante il corso.

4. L'attestato ha validità quinquennale e si rinnova per ulteriori cinque anni al marittimo che ha navigato svolgendo funzioni operative su navi dotate di un sistema di cartografia elettronica ECDIS per almeno un anno nel quinquennio di validità dello stesso.

Art. 4.

Addestramento specifico e familiarizzazione con il sistema E.C.D.I.S. di bordo

1. Dopo il conseguimento del corso di cui al presente decreto l'ufficiale, prima dell'assunzione della tenuta della guardia a bordo, effettua un addestramento specifico sull'utilizzo del sistema di cartografia elettronica – ECDIS in dotazione alla nave. L'addestramento è effettuato:

a) sulla nave, sotto la supervisione di personale già formato all'uso del tipo di apparato presente a bordo dalla ditta costruttrice dello stesso;

b) presso i centri di formazione autorizzati ai sensi del presente decreto che utilizzino apparati dello stesso tipo e modello di quelli istallati a bordo. In tal caso, il marittimo riceve le istruzioni sulle modalità di funzionamento dell'apparato di bordo secondo le procedure del manuale di sicurezza della nave (familiarizzazione *ISM)*.

2. Il corso di addestramento specifico deve essere impostato sulle funzionalità e l'effettivo uso del sistema presente a bordo e deve avere una durata di almeno 16 ore.

3. Al marittimo è rilasciata una dichiarazione dell'avvenuto addestramento, vistata a bordo dal Comandante della nave e a terra dal direttore del centro di formazione, che riporta il tipo ed il modello dell'apparato utilizzato.

4. L'addestramento specifico non è richiesto nel caso in cui il corso di formazione sia stato eseguito sullo stesso tipo di apparato ECDIS presente a bordo. In tal caso è richiesta la sola familiarizzazione di cui al secondo capoverso del comma 1. *b)*.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2011

Il Comandante generale: BRUSCO

Allegato A

Programma del corso di formazione sull'uso operativo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica (Electronic Chart Display and Information System - ECDIS) – livello operativo

ARGOMENTI	CONOSCENZE E COMPETENZE	TEORIA	PRATICA	ESERCIZI
1. Aspetti Legali e Requisiti	Aspetti legali e responsabilità nell'uso dell'ECDIS ▪ Principali aspetti legali ▪ Requisiti operativi ▪ Equivalenze ▪ Prestazioni standard ▪ Impiego dati ▪ Requisiti formativi	0.50		
2. Principali tipi di carte nautiche elettroniche	Caratteristiche fondamentali dei principali tipi di carte elettroniche ▪ RASTER-VECTOR	0.75		
3. Dati E.C.D.I.S.	Informazioni di sicurezza e principali caratteristiche dei dati ECDIS, loro utilizzo a bordo e valutazione degli errori causati da utilizzo non corretto delle informazioni ▪ Termini e definizioni usate ▪ Struttura dati e database ▪ Creazioni di ENC ▪ Qualità dei dati ▪ Riferimenti sistema ▪ Distribuzione dei dati ▪ Immissione e memorizzazione dati	1.50	0.5	0.5
4. Presentazione dati ECDIS	Caratteristiche della visualizzazione dei dati ECDIS e selezione delle informazioni per la navigazione ▪ Descrivere la libreria nautica a disposizione ▪ Modificare la presentazione della carta ▪ Scopo e selezione dei dati della carta ▪ Presentazione automatica delle regole richieste ▪ Modi di presentazione	0.75	1.0	0.25
5. Sensori	Limiti dei sensori e valutazione del loro impatto sull'uso in sicurezza dell'ECDIS ▪ Limiti delle prestazioni ▪ Sensore di rispetto ▪ Dati riferimento sistema ▪ Selezionare dati appropriati o ambigui dai sensori ▪ Errore di immissione dati nei sensori	1.0	0.25	0.25
6. Funzioni basilari di navigazione e messa a punto	Utilizzo delle funzioni base di navigazione e loro settaggio ▪ Funzioni automatiche ▪ Funzioni manuali ▪ Settaggio carta _ e ed immissione dati ▪ Informazioni aggiuntive ▪ Tipo di vettore/i impiegato/i	0.25	0.5	2.0
7. Funzioni specifiche di pianificazione rotte e viaggio	Utilizzare tutte le funzioni e ottenere tutte le rilevanti informazioni dall'ECDIS per la pianificazione del viaggio ▪ Selezione dell'area in cui si trova la nave ▪ Informazioni circa il piano viaggio ▪ Tracciamento della rotta ▪ Modificare la rotta creata ▪ WOP e ROT ▪ Note aggiuntive al piano viaggio (es. WP pending…) ▪ Soglie di sicurezza ▪ Controllo dei limiti di sicurezza ▪ Rotta di atterraggio	0.5	1.0	6.0

ARGOMENTI	CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ	TEORIA	PRATICA	ESERCIZI
8. Funzioni specifiche di monitoraggio delle rotte pianificate	Utilizzo delle funzioni di monitoraggio della rotta e ottenimento delle informazioni rilevanti per la navigazione in sicurezza della nave ▪ Zona di mare monitorata ▪ Rotta richiesta ▪ Vettore – tempo ▪ Verifica delle distanze ▪ Funzioni successive ▪ Allarmi ▪ Corrente e vento (da dati meteo)	0.5	1.0	8.0
9. Aggiornamenti	Applicazione degli aggiornamenti e valutazione della loro importanza ▪ Fonti e distribuzione degli aggiornamenti ▪ Aggiornamenti manuali e/o automatici ▪ Presentazione dati ▪ Aggiornamenti e sicurezza della navigazione	0.50	0.50	1.0
10. Visualizzazione e funzione delle altre informazioni di navigazione	Visualizzazione di possibili pericoli e dimostrazione delle funzioni ed informazioni di navigazione ▪ Sovrapposizione immagine radar ▪ Tenuta della rotta in automatico ▪ Uso del trasponder	0.5	0.75	0.5
11. Errori nelle informazioni visualizzate	Potenziali errori dei dati visualizzati e azioni correttive ▪ Potenziali errori dati visualizzati su ECDIS ▪ Potenziali errori posizione nave propria visualizzati ▪ Correzione dei dati visualizzati	0.5	0.5	0.5
12. Errori di interpretazione	Potenziali errori di interpretazione dei dati e azioni correttive per evitarli	0.5	0.5	0.5
13. Status delle indicazioni, indicatori ed allarmi	Stato degli indicatori, indicatori ed allarmi per le differenti situazioni e corrette azioni da compiere ▪ Definizione e comprensione degli indicatori ed allarmi ▪ Allarmi indicatori nautici e sensori ▪ Allarmi carta-e e dati relativi	0.5	0.5	0.5
14. Documentazione	Scopo delle registrazioni di viaggio e impiego delle corrispondenti funzioni ▪ Memorizzazione automatica del piano viaggio ▪ Ricostruzione della storia passata	0.25	0.25	
15. Monitoraggio	Analisi e verifica del corretto funzionamento dell'ECDIS ▪ Test "on-line" ▪ Test visivo e manuale ▪ Verifica di corretto funzionamento	0.25	0.5	0.5
16. Back-up	Navigare in sicurezza utilizzando i dati di back-up di sistema nel caso di avaria ▪ Bypassare il sistema principale ed attivare il back-up ▪ Ridurre le funzioni alle sole necessità ▪ Effettuare periodi test delle funzioni attive	0.25	0.25	1.0
17. Rischio di eccessivo affidamento sull'ECDIS	Valutazione dei limiti dell'ECDIS quale strumento di ausilio alla guardia in navigazione	0.5	0.5	0.5
TOTALI		**9.5**	**8.5**	**22.0**
TOTALE ORE	**40.0**			

Allegato B

Strutture, attrezzature e materiale didattico del corso di formazione sull'uso operativo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica (Electronic Chart Display and Information System - ECDIS).

1. Un' aula per lezioni teoriche dotata di sussidi didattici quali: lavagna luminosa, schermo proiettore per diapositive, sistema multimediale di proiezione, televisore, videoregistratore.

2. Laboratorio dotato delle seguenti apparecchiature:
   a) simulatore E.C.D.I.S conforme ai requisiti definiti dalla risoluzione MSC.232(82), adottata in data 5 dicembre 2006 dal Maritime Safety Committee, e pienamente rispondente agli standards richiesti dalla Sezione A-I/12 del Codice STCW per l'utilizzo di simulatori nei corsi di formazione. In particolare il simulatore deve permettere:
      - La simulazione realistica di navi in movimento in diverse condizioni meteorologiche con la possibilità per ogni allievo di modificare la rotta e la velocità della nave propria agendo sui telegrafi di macchina e sul timone virtuale.
      - All'allievo di simulare e gestire il timone, il giropilota, l'assetto delle macchine, lo scandaglio, la girobussola, il GPS, il sistema AIS, il solcometro doppler.
      - Alle navi proprie ed ai bersagli di essere visibili dalle altre postazioni, se nello stesso scenario.
      - La visualizzazione sull'ECDIS dei messaggi AIS da parte delle navi proprie e dei bersagli ed ogni Allievo deve poter trasmettere e ricevere tali messaggi.
      - L'utilizzo di radar ARPA configurabili su ogni postazione e corrispondenti a reali modelli esistenti.
      - L'acquisizione dei bersagli col radar ARPA ed il loro automatico trasferimento alla cartografia ECDIS.
      - La visualizzazione contemporanea del radar e della cartografia ECDIS su due monitor distinti.
      - La sovrapposizione dell'immagine grezza del radar sulla cartografia elettronica con la possibilità di gestire l'estensione, l'intensità ed il colore di tale rappresentazione.
      - L'acquisizione dei bersagli direttamente dall'ECDIS utilizzando l'immagine grezza del radar sovrapposta alla cartografia.
      - La visualizzazione dei dati AIS anche sul radar ARPA con la corretta simbologia.
      - La visualizzazione esterna per le manovre di ricerca e soccorso e l'avvistamento in mare dei naufraghi e boe risponditori radar.
      - L'inserimento automatico delle rotte di Ricerca e Soccorso con la visualizzazione anche sull'immagine radar.
      - La simulazione di avarie ai sensori esterni (GPS, Solcometro, Girobussola, Radar ecc.) che influenzano la navigazione con l'ECDIS.
      - Inserimento della cartografia vettoriale di base e della cartografia ufficiale ENC con i relativi sistemi e procedure.
      - L'utilizzo della cartografia RASTER a scopo didattico.
      - La memorizzazione degli esercizi e la riproduzione per il briefing.
      - L'archiviazione della navigazione svolta per ogni postazione di nave propria.

   b) postazione istruttore dotata di consolle per il controllo della simulazione, di plotter e/o di stampante grafica per la registrazione delle esercitazioni e la successiva discussione.
   c) un indicatore ECDIS per ogni allievo con schermo non inferiore a 16"
   d) tavoli da carteggio nella misura di uno ogni tre allievi, corredato di carte pubblicazioni nautiche e del materiale occorrente per il carteggio

3. Materiale di sostegno dell'insegnamento:
   a) manuale istruttore (parte D del model course 1.27);
   b) manuale operativo dal/degli E.C.D.I.S.;
   c) testi di riferimento IMO aggiornati.

4. Dispensa/e su tutti gli argomenti del corso da fornire ai partecipanti.

Allegato C

Composizione del corpo istruttori e Direttore del corso

1. Il corpo istruttori è composto da docenti in possesso dei seguenti requisiti:

   a. Comandante/1° Ufficiale su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT con almeno 5 anni di navigazione negli ultimi 10 a livello manageriale; ovvero laureato in discipline nautiche con almeno cinque anni di insegnamento in tali materie.
   b. Laureato in ingegneria/informatica docente di radio elettronica/informatica con almeno cinque anni di insegnamento in tale materia;
   c. Perito elettronico esperto in apparecchiature ECDIS e simulatori con comprovata esperienza; ovvero docente di un centro certificato dall'Amministrazione, con almeno tre anni di insegnamento nei corsi radar (Osservatore normale – Radar/Arpa, Radar/Arpa BTW) .
2. Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, tutti i soggetti sopra elencati, per essere ammessi a far parte del corpo istruttori del corso devono frequentare un corso di addestramento per istruttori durante il quale abbiano ricevuto una adeguata formazione sulle tecniche di insegnamento con l'uso di simulatori, nonché sull'uso del particolare simulatore utilizzato all'interno del corso.
3. Gli istruttori chiamati a far parte della commissione d'esame dovranno altresì ricevere una adeguata formazione sui metodi e sulla pratica della valutazione, nonché sull'uso del simulatore come strumento di valutazione delle competenze, conoscenze e abilità pratiche acquisite durante il corso ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW .
4. Il Direttore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, con comprovata esperienza nell'ambito della formazione, possiede adeguate competenze e conoscenze anche nello specifico settore di applicazione del corso.
5. Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, sulla base delle predette indicazioni, valuta la consistenza e l'idoneità del corpo istruttori all'espletamento del corso, nonché del Direttore del corso, perché ne restino salvaguardate le finalità e completezza rispetto alla parte teorica ed alla parte pratica.

Allegato D

Modello di attestato del corso di formazione all'utilizzo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica (Electronic Chart Display and Information System - ECDIS)- livello operativo.

…………………………………………..
(Intestazione dell'istituto, ente o società riconosciuto)

Corso di formazione all'utilizzo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica (Electronic Chart Display and Information System - ECDIS)- livello operativo.

Modello apparato ECDIS:_________________________

Training course in the use of E.C.D.I.S – Operational level
on ECDIS Type:___________________________

Si certifica che il Sig./Sig.ra ………………………………..
We hereby certify that Mr/Ms.. …………………………………
Nato/a a ………………………………………………..il…………………………………………..
born in…………………………………………………. on……………………………………..
iscritto/a nelle matricole del compartimento marittimo di…………………………….............
entered in the registers of Marine Departmet of..……………………………………………
al n° ……………………………………………………………………………………………….
at n. ……………………………………………………………………………………………
ha frequentato dal………………………..al………………………………..con esito favorevole il
has attended from………………………..to…………………………...…whit positive results the

Corso di formazione all'utilizzo dei sistemi di informazione e visualizzazione della cartografia elettronica (Electronic Chart Display and Information System - ECDIS)- livello operativo.
Training course on the use of E.C.D.I.S – Operational level

presso……………………………………………………………..,riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto
at………………………………………………………………….., recognized by Ministry of Infrastructure and Transport – Italian Coast Guard Headquarter
con Decreto n.°……………………………….in data………………………………………………
with Decree n.…………………………………on………………………………………………..

Tale corso si è svolto ai sensi della Convenzione Internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, STCW'78, come emendata, della Sezione A-II/1 del relativo Codice STCW e secondo le modalità di cui al D.D 1321/2011……………………………………………………………………………………
The above mentioned training course has taken place in accordance with IMO STCW 78 as amended and of the Section A-II/1 of STCW code and in compliance with the procedures of the D.D 1321/2011………………………………………………………………………………

Data del rilascio …………………. ………………………Registrato al n.° ……………………
Date of issue ……………………. ………………………Registered at n. ……………………..

Direttore del corso……….. ………………………Il Presidente della Commissione di esami
Responsible of training ………………………………President of examination commission

11A16799

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 dicembre 2011.

Designazione della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Foggia quale autorità pubblica di controllo per la DOC « Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 relativo alla riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota del 26 ottobre 2011, prot. AOO 155/26/10/2011, presentata dalla Regione Puglia e con la quale, sentito il Comitato promotore della denominazione di origine, è stata individuata la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Foggia, inserita nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, quale Autorità pubblica di controllo designata della denominazione di origine controllata «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere»;

Vista la nota prot. 14808 del 22 novembre 2011 trasmessa dalla Regione Puglia con la quale è stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentati dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Foggia nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Vista la comunicazione del 2 dicembre 2011 con la quale la Regione Puglia ha individuato, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, quale sistema di rintracciabilità delle partite di vino confezionate DOC «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere», il riferimento del lotto di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 109/1992;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Foggia quale autorità pubblica di controllo designata per la denominazione di origine controllata di cui sopra;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di designazione della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Foggia;

Decreta:

Art. 1.

1. La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Foggia, con sede in Foggia, via Dante Alighieri, 27, è designata quale autorità pubblica allo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 118-septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, per la DOC «Tavoliere delle Puglie» o «Tavoliere» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Foggia di cui all'art. 1, di seguito denominata «struttura di controllo designata», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a met-

tere a disposizione della struttura di controllo designata, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario viticolo e/o dall'Albo dei vigneti, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, immessi nel sistema di controllo rilasciano alla struttura di controllo designata, sotto la propria responsabilità, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto una autodichiarazione che attesti la conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 3.

1. La struttura di controllo designata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

2. La struttura di controllo designata ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonchè di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 4.

1. Il presente incarico può essere sospeso o revocato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto.

2. L'incarico conferito con il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010.

Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A16757

DECRETO 13 dicembre 2011.

Istituzione del Comitato nazionale italiano della Rete di informazione contabile agricola (RICA).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha convertito in legge il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adempimento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" con la quale è stata confermata la denominazione di Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e dei relativi compiti, registrato presso la Corte dei conti il 18 marzo 2010, registro n. 1, foglio 157;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1999, n. 322, relativo alle "Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1965, n. 1708, che prevede i compiti per lo svolgimento dell'indagine sulla rete di informazione contabile agricola (RICA), affidando all'INEA il coordinamento della rete nazionale in qualità di organo di collegamento tra lo Stato italiano e la Commissione europea;

Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 454, recante la "Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", che disciplina, all'art.10, il riordino dell'INEA e nell'elencare i compiti dell'INEA, stabilisce,

tra gli altri, che l'INEA "svolge i compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1708/1965, sulla rete di informazione contabile agricola (RICA)";

Visto il decreto interministeriale del 12 maggio 1984, emanato di concerto con il Ministero del tesoro, con il quale è stato istituito il Comitato nazionale italiano della Rete di informazione contabile agricola, previsto dal regolamento (CEE) n. 79/65 del Consiglio, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea, che ha abrogato il regolamento (CEE) n. 79/65 ed ha istituito con l'art. 6 il Comitato nazionale per la rete d'informazione;

Visto il regolamento (CE) n. 1291/09 della Commissione, del 18 dicembre 2009, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi delle aziende agricole, che ha ridefinito la numerosità campionaria delle aziende da rilevare per l'Italia, dall'anno 2010, in numero di 11.137;

Visto il regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole;

Visto il regolamento (CE) n. 868/2008 della Commissione, del 3 settembre 2008, relativo alla scheda aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole e l'analisi del funzionamento economico di dette aziende;

Visto il regolamento (CE) n. 1264/2008 della Commissione, del 16 dicembre 2008, recante fissazione della retribuzione forfettaria per scheda aziendale dall'esercizio contabile 2009 nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola;

Considerato che il quadro normativo comunitario e nazionale è mutato e risulta, altresì, necessario provvedere alla sostituzione di alcuni esperti ed alla modifica della composizione del suddetto Comitato;

Ritenuto di dover adottare provvedimenti flessibili che consentano, in caso di necessità, di poter sostituire i componenti del Comitato in breve tempo;

Decreta:

Art. 1.

Composizione del Comitato

Il Comitato nazionale italiano della Rete di informazione contabile agricola (RICA), istituito con decreto interministeriale del 12 maggio 1984 e modificato da ultimo con il decreto ministeriale del 20 novembre 2006, n. 10821, è presieduto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali oppure, per sua delega, dal direttore generale della competitività per lo sviluppo rurale.

Il Comitato è costituito dai seguenti componenti:

1. il dirigente dell'ufficio COSVIR 'VIII "Statistica e Monitoraggio" della Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità;

2. due funzionari dell'Ufficio COSVIR VIII "Statistica e Monitoraggio" della Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, in qualità di membri effettivi di cui uno con funzioni di segretario del Comitato;

3. il Presidente dell'Istituto nazionale di economia agraria oppure, per sua delega, il direttore generale;

4. il responsabile RICA dell'INEA;

5. un esperto RICA dell'INEA;

6. due componenti per ciascuna Regione e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di membri effettivo e supplente;

7. due componenti dell'ISTAT, in qualità di membri effettivo e supplente;

8. due componenti del CISIS in qualità di membri effettivi;

9. due componenti della Confederazione nazionale coldiretti, in qualità di membri effettivo e supplente;

10. due componenti della Confederazione italiana agricoltori, in qualità di membri effettivo e supplente;

11. due componenti della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, in qualità di membri effettivo e supplente.

Art. 2.

Compiti del Comitato

Il Comitato nazionale italiano, di cui all'art. 1, espleta i compiti descritti all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1217/2009, che riguardano la responsabilità di selezionare le aziende contabili con particolare riferimento all'approvazione:

1. del piano di selezione delle aziende contabili, che precisi la loro ripartizione per classe di aziende e le modalità di selezione di dette aziende;

2. del rapporto sull'esecuzione del piano di selezione delle aziende contabili.

Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno e delibera all'unanimità. Qualora non fosse raggiunta l'unanimità, le decisioni sono prese dal Presidente del Comitato o dal direttore generale suo delegato.

Le attività del Comitato si realizzano anche attraverso l'organizzazione di riunioni e seminari tematici, da svolgere nell'ambito delle realtà territoriali per diffondere l'utilizzazione e le conoscenze acquisite dell'indagine RICA.

Art. 3.

Composizione ed aggiornamento del Comitato

Con decreto del direttore generale della competitività per lo sviluppo rurale verrà definita ed aggiornata la composizione del Comitato, sulla base delle designazioni di esperti da parte degli organismi componenti elencati all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2011

Il Ministro: CATANIA

11A16890

DECRETO 16 dicembre 2011.

Iscrizione dell'Organismo denominato «CCPB s.r.l.» nell'elenco degli organismi privati per il controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e sulle specialità tradizionali garantite. ai sensi dell'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA
DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazione di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti in particolare gli articoli 15 del Regolamento (CE) 509/2006 e 11 del Regolamento (CE) 510/200 che prevedono che gli organismi di certificazione siano conformi alla norma europea EN 45011 e che a decorrere dal 1° maggio 2010 siano accreditati in conformità della stessa;

Visto l'art. 14 della legge n. 526 del 21 dicembre 1999 che prevede l'istituzione di un elenco presso il Ministero delle politiche agricole e forestali degli organismi privati denominato «Elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), l'indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG)»;

Visto il certificato di accreditamento dell'Organismo di controllo «CCPB s.r.l.» alla norma UNI CEI EN 45011/99 a decorrere dal 22 aprile 2010 riguardante anche «le produzioni agroalimentari di qualità registrate nel quadro delle procedure di cui ai Regg. Ce 509/2006, 510/2006 e 479/2008 e successivi regolamenti di applicazione»;

Considerato che la documentazione di sistema è risultata conforme alla normativa vigente;

Acquisito il parere favorevole del Gruppo tecnico di valutazione, istituito ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526 del 21 dicembre 1999, nella riunione del 13 dicembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

L'Organismo di controllo «CCPB srl», con sede in Bologna, via Jacopo Barozzi n. 8, è iscritto nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n.526;

Art. 2.

L'organismo «CCPB srl» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, la compagine sociale, la documentazione di sistema, così come presentate ed esaminate, senza la preventiva approvazione dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 della legge n. 526 del 21 dicembre 1999 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.

Art. 3.

L'iscrizione ha validità tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione, l'organismo «CCPB srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A16707

DECRETO 19 dicembre 2011.

Autorizzazione al laboratorio «C.P.G. Lab S.r.l.», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Vista la richiesta presentata in data 15 dicembre 2011 dal laboratorio C.P.G. Lab S.r.l., ubicato in Cairo Montenotte (Savona), via Stalingrado n. 50, volta ad ottenere l'autorizzazione, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 22 maggio 2000 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio C.P.G. Lab S.r.l., ubicato in Cairo Montenotte (Savona), via Stalingrado n. 50, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il responsabile del laboratorio è Tiziana Giusto.

L'autorizzazione ha validità fino al 7 ottobre 2012 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2011

Il direttore generale: SANNA

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi , metodo a freddo	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568 allegato III

11A16758

DECRETO 19 dicembre 2011.

Modifica al decreto 14 ottobre 2011 concernente il laboratorio «Agenzia della dogane - Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Verona» autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i Regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 14 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 114 del 253 del 29 ottobre 2011 con il quale il laboratorio Agenzia delle dogane - Ufficio delle dogane di Verona - Sezione operativa laboratorio chimico, ubicato in Verona, Via Sommacampagna n. 61/A ha variato la denominazione in Agenzia della dogane - Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Verona;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 7 dicembre 2011, comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 marzo 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 14 ottobre 2011;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 14 ottobre 2011 per le quali il laboratorio Agenzia della dogane - Direzione interregionale per il Veneto e il

Friuli Venezia Giulia - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio chimico di Verona è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi, metodo a freddo	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg. CE 796/2002 allegato X B Met. A + Reg. CEE 2568/1991 allegato X A + Reg. CEE 1429/1992 + Reg. CE 702/2007
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568 allegato III

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2011

Il direttore generale: SANNA

11A16760

DECRETO 19 dicembre 2011.

Modifica al decreto 29 marzo 2010 con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione al «Laboratorio regionale analisi terreni e produzioni vegetali», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 29 marzo 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 21 aprile 2010, con il quale il laboratorio regionale analisi terreni e produzioni vegetali, ubicato in Sarzana (La-Spezia), Località Pallodola è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 6 dicembre 2011, comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 2 ottobre 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 29 marzo 2010;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 29 marzo 2010 per le quali il laboratorio regionale analisi terreni e produzioni vegetali, ubicato in Sarzana (La-Spezia), Località Pallodola è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02 R2009
Biossido di zolfo (Anidride solforosa totale)	OIV-MA-AS323-04A R2009
Sovrapressione	OIV-MA-AS314-02 R2003
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A R2009
Titolo alcolometrico volumicototale	OIV-MA-F-AS312-01A R2009 + OIV-MA-SA311-02 R2006
Estratto non ridut-tore (da calcolo)	OIV-MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-01 R2006
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2009
Glucosio e Fruttosio	OIV-MA-AS311-02 R2006
Grado di reazione (pH)	OIV-MA-AS13-15 R2009
Titolo alcolometrico volumicopotenziale da (calcolo)	OIV-MA-AS311-02 R2006

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2011

Il direttore generale: SANNA

11A16761

DECRETO 20 dicembre 2011.

Riconoscimento del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni Vino Nobile di Montepulciano, Rosso di Montepulciano e Vin Santo di Montepulciano.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, con sede legale in Montepulciano (Siena), piazza Grande n. 7, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17;

Considerato che la DOCG Vino Nobile di Montepulciano, la DOC Rosso di Montepulciano e la DOC Vin Santo di Montepulciano sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e, pertanto, sono denominazioni protette preesistenti ai sensi dell'art. 118-*vicies* del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Verificata la rappresentatività del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano attraverso la dichiarazione dell'organismo di controllo Valoritalia Srl di cui alla nota prot. S25/2851/11 del 6 dicembre 2011;

Considerato che il Consorzio Vino del Vino Nobile di Montepulciano ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 ed al comma 4 del decreto legislativo n. 61/2010 ed il rispetto delle prescrizione di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni Vino Nobile di Montepulciano, Rosso di Montepulciano e Vin Santo di Montepulciano;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, con sede in San Montepulciano (Siena), piazza Grande n. 7, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2.

1. Il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17, per le denominazioni «Vino Nobile di Montepulciano», «Rosso di Montepulciano» e «Vin Santo di Montepulciano», iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-quindecies del Reg. (CE) n. 1237/2007.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per le denominazioni «Vino Nobile di Montepulciano», «Rosso di Montepulciano» e «Vin Santo di Montepulciano».

Art. 3.

1. Il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione delle denominazioni «Vino Nobile di Montepulciano», «Rosso di Montepulciano» e «Vin Santo di Montepulciano», ai sensi dell'art. 118-*vicies*, comma 4 secondo paragrafo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 20 dicembre 2011

Il Capo Dipartimento: ALONZO

11A16759

DECRETO 21 dicembre 2011.

Autorizzazione alla società Agroqualità S.p.A. a svolgere le attività di controllo per la DOC «Calosso» ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2011 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Calosso» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota del 12 ottobre 2011 presentata dalla Federazione provinciale Coldiretti Asti relativa all'individuazione della Agroqualità S.p.A. quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata «Calosso»;

Vista la nota prot. 28206/DB1100 del 1° dicembre 2011 inoltrata dalla competente Regione Piemonte con la quale è stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentati dalla Agroqualità S.p.A. per la denominazione di origine controllata «Calosso» e contestualmente ha comunicato, quale strumento di rintracciabilità delle partite di vino certificate, l'utilizzo del lotto;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla

Agroqualità S.p.A., con nota prot. 2222/11 del 9 dicembre 2011, quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della Agroqualità S.p.A.;

Decreta:

Art. 1.

1. La Agroqualità S.p.A., con sede in Roma, Viale Cesare Pavese, 305, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118-septdecies del regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, per la DOC «Calosso» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. La società Agroqualità S.p.A. di cui all'art. 1, di seguito denominata "struttura di controllo autorizzata", dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la Regione, gli uffici competenti della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Provincia ed i Comuni competenti per il territorio di produzione della predetta denominazione di origine sono tenuti a mettere a disposizione della struttura di controllo autorizzata, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare i dati estratti dallo schedario viticolo e/o dall'Albo dei vigneti, i relativi aggiornamenti, le dichiarazioni vendemmiali, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici e ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

b) i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, immessi nel sistema di controllo rilasciano alla struttura di controllo autorizzata, sotto la propria responsabilità, un'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino a denominazione di origine controllata ed atte a divenire a denominazione di origine controllata detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotato nella contabilità obbligatoria di cantina contenente, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto, l'attestazione della conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 3.

1. La struttura di controllo autorizzata non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, la documentazione di sistema come depositata presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. La struttura di controllo autorizzata non può modificare il piano di controllo ed il prospetto tariffario approvati, senza il preventivo assenso del Gruppo tecnico di valutazione ed è tenuta a comunicare ogni variazione concernente il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione e dell'Organo decidente i ricorsi.

3. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto nonché nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 2 novembre 2010 e delle disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire nonché di svolgere le attività di cui all'art. 1 del presente decreto secondo le disposizioni del piano di controllo e del prospetto tariffario approvati.

Art. 4.

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione e nei casi di mancato adempimento delle disposizioni di cui all'art. 3 del presente decreto.

2. L'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validità triennale dalla data di emanazione ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010.

Alla scadenza, il soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 2 novembre 2010, deve comunicare all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, l'intenzione di confermare l'indicazione della struttura di controllo di cui all'art. 1 o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Il presente decreto entra in vigore dalla data dell'emanazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 21 dicembre 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A16798

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 dicembre 2011.

Emissione nell'anno 2012, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato a Giulio Onesti, nel centenario della nascita, nel valore di euro 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di Bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno .1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto interministeriale 28 maggio 1986, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, di alcune serie di francobolli, da realizzare nel corso di più anni, fra le quali la serie denominata «Lo sport italiano»;

Visto il decreto interministeriale del 24 ottobre 2011, (*Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2011), con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2012 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2012, un francobollo appartenente alla serie ordinaria tematica «Lo sport italiano» dedicato a Giulio Onesti;

Visto il parere della commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 10 novembre 2011;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 57449 del 7 dicembre 2011:

Decreta:

È emesso, nell'anno 2012, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» dedicato a Giulio Onesti, nel centenario della nascita, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 60 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 40x30: formato stampa: mm 36x26; formato tracciatura: mm 46x37; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: sei; tiratura: tre milioni e centocinquantamila esemplari; bozzettista: Angelo Merenda. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 27,00»,

La vignetta raffigura, su un fondo bicolore, una prospettiva della facciata principale del Palazzo del CONI in Roma ed alcune sagome di atleti, a rappresentare le diverse discipline sportive olimpiche. Completano il francobollo la leggenda «GIULIO ONESTI 1912 - 1981», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2011

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il Capo della direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

11A16797

DECRETO 19 dicembre 2011.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Gondrand Finanziaria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE
E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art.106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico) emesso di concerto con il Ministro del tesoro (ora dell'economia e finanze) in data 8 febbraio 1984 con il quale la S.p.A. Gondrand S.N.T S.p.A. è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visto il successivo decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico) di concerto con il Ministro del tesoro (ora dell'economia e finanze), con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, alla Gondrand Finanziaria S.p.A in data 12 marzo 1984;

Visto il decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico) di concerto con il Ministro del tesoro (ora dell'Economia e Finanze) in data 8 aprile 1991, con il quale il dott. Antonio Fezzi è nominato commissario delle società del Gruppo Gondrand S.N.T., in amministrazione straordinaria tra cui la società Gondrand Finanziaria S.p.A;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/2002, è stato nominato commissario liquidatore delle società del Gruppo Gondrand S.N.T., in amministrazione straordinaria tra cui la società Gondrand Finanziaria S.p.A il dott. Saverio Signori;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 (ora dello sviluppo economico) con il quale, a norma del citato art. 1, commi 498 e 499, della sopra citata legge n. 296/2006, sono stati nominati commissari liquidatori delle società del Gruppo Gondrand S.N.T. in amministrazione straordinaria tra cui la società Gondrand Finanziaria S.p.A il dott. Saverio Signori, il dott. Francesco Ruscigno ed il prof. Beniamino Caravita di Torino;

Visto il proprio provvedimento in data 15 novembre 2010 prot. n. 0165769, con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente Tribunale Fallimentare del bilancio finale, del rendiconto e del progetto di riparto finale;

Vista l'istanza in data 26 ottobre 2011, pervenuta in data 3 novembre 2011, con la quale il collegio commissariale comunica che il piano di riparto finale è stato eseguito, che nessuna contestazione è pervenuta e di aver provveduto, ai sensi di legge, a depositare le somme vincolate a favore deicreditori irreperibili e chiede che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla Gondrand Finanziaria S.p.A;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Gondrand Finanziaria S.p.A a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 sopra citato,

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società Gondrand Finanziaria S.p.A in a.s. con sede legale in Milano, via Sassari, 2.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le ulteriori formalità occorrenti per completare l'*iter* della chiusura della procedura di amministrazione straordinaria ed il ritorno in bonis della Gondrand Finanziaria S.p.A.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio di Milano per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 19 dicembre 2011

Il direttore generale per la politica industriale e la competitività
BIANCHI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CANNATA

11A16762

DECRETO 19 dicembre 2011.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Gondrand S.N.T.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE
E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art.106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico) emesso di concerto con il Ministro del tesoro (ora dell'economia e finanze) in data 8 febbraio 1984 con il quale la S.p.A. Gondrand S.N.T S.p.A. è stata posta in amministrazione straordinaria ;

Visto il decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico) emesso di concerto con il Ministro del tesoro (ora dell'economia e finanze) in data 8 aprile 1991 con il quale il dott. Antonio Fezzi è nominato commissario delle società del Gruppo Gondrand S.N.T. in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/2002, è stato nominato commissario liquidatore delle società del Gruppo Gondrand S.N.T. il dott. Saverio Signori;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 (ora dello sviluppo economico) con il quale, a norma del citato art. 1, commi 498 e 499, della sopra citata legge n. 296/2006, sono stati nominati commissari liquidatori delle società del Gruppo Gondrand S.N.T. in amministrazione straordinaria il dott. Saverio Signori,il dott. Francesco Ruscigno ed il prof. Beniamino Caravita di Toritto;

Visto il proprio provvedimento in data 15 novembre 2010 prot. n. 0165768, con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente Tribunale Fallimentare del bilancio finale, del rendiconto e del progetto di riparto finale;

Vista l'istanza in data 26 ottobre 2011, pervenuta in data 3 novembre 2011, con la quale il collegio commissariale comunica che il piano di riparto finale è stato eseguito, che nessuna contestazione è pervenuta e di aver provveduto, ai sensi di legge, a depositare le somme vincolate a favore dei creditori irreperibili e chiede che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla Gondrand S.N.T. S.p.A;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Gondrand S.N.T. S.p.A a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 sopra citato,

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società Gondrand S.N.T. S.p.A in a.s. con sede legale in Milano, via Sassari, 2.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le ulteriori formalità occorrenti per completare l'*iter* della chiusura, compresi quelli previsti dagli articoli 2495 e 2496 del codice civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio di Milano per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 19 dicembre 2011

Il direttore generale per la politica industriale e la competitività
BIANCHI

p. *Il direttore generale del tesoro*
CANNATA

11A16763

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 agosto 2011.

Programma delle infrastrutture strategiche (L. 443/2001 e s.m.i.). Approvazione linee guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia ex art. 176, comma 3, lett. *e)*, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (Deliberazione n. 58/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che all'art. 1 – come modificato dall'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166 – ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP), demandando a questo Comitato il compito di disciplinarne modalità e procedure attuative;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo della legge n. 443/2001, e visto in particolare l'art. 15, comma 5, che demanda al Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della giustizia e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di individuare le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti industriali per la prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che abroga il decreto legislativo n. 190/2002, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, e ne recepisce i contenuti nella parte II, titolo III, capo IV, e visti in particolare:

l'art. 161, comma 6-*bis*, aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. *rr)* del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, che, per consentire il monitoraggio finanziario delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, stabilisce che i soggetti responsabili, anche diversi dalle Pubbliche Amministrazioni, debbono procedere per i loro pagamenti con le procedure previste dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) e debbono provvedere a far riportare anche il CUP sui mandati informatici utilizzati per il pagamento dei fornitori;

l'art. 176, comma 3, lett. *e)*, come integrato dall'art. 3, comma 1, lett. *l)* del citato decreto legislativo n. 113/2007, che demanda a questo Comitato di definire i contenuti degli accordi in materia di sicurezza, nonché di prevenzione e repressione della criminalità sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), istituito con decreto 14 marzo 2003 emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del menzionato decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006);

il citato art. 176, comma 20, in base al quale, per garantire l'attuazione delle misure di prevenzione e repressione della criminalità anche mafiosa, il bando di gara per la selezione del contraente generale o del concessionario deve includere un'aliquota forfetaria, non sottoposta a ribasso di gara e ragguagliata al costo dell'intervento, il cui ammontare è incluso tra le somme a disposizione del quadro economico posto a base di gara;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, e visti in particolare:

l'art. 3, che prevede, al fine di prevenire infiltrazioni criminali, l'onere di tracciabilità dei flussi finanziari a carico degli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nonché a carico dei concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture pubbliche;

gli articoli 4 e 5, che recano disposizioni per le verifiche nella fase di cantiere, in particolare prevedendo controlli sugli automezzi adibiti al trasporto dei materiali e l'identificazione degli addetti nei cantieri;

l'art. 6, che riporta le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, sanzionando, tra l'altro, la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento di cui al menzionato art. 3;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Viste le proprie delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003), e 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 24/2004), con le quali, in attuazione all'art. 11 della legge n. 3/2003, si è definito e regolamentato il funzionamento del CUP;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*G.U.* n. 199/2006), con la quale questo Comitato ha rivisitato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*G.U.* n. 207/2005);

Viste le proprie delibere 27 marzo 2008, n. 50 (*G.U.* n. 186/2008), 18 dicembre 2008, n. 107 (*G.U.* n. 61/2009), e 26 giugno 2009, n. 34, con le quali questo Comitato ha attivato una fase di sperimentazione del monitoraggio finanziario della filiera delle imprese e degli operatori economici coinvolti nella realizzazione delle infrastrutture strategiche, previsto dall'art. 176, comma 3, lett. *e)*, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., definendo – tramite il ricorso a conti unici dedicati all'opera e bonifici SEPA on line – un sistema più stringente rispetto all'istituto della «tracciabilità» poi introdotto della legge n. 136/2010, individuando quale oggetto della sperimentazione una parte della tratta T5 della Metro C di Roma e affidando il coordinamento di detta sperimentazione al Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DIPE);

Visto il protocollo operativo stipulato il 26 giugno 2009 tra il DIPE, il CCASGO, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ABI, il Consorzio CBI, Roma Metropolitane s.r.l., nella qualità di soggetto aggiudicatore della Metro C di Roma, e Metro C S.p.A., nella qualità di contraente generale per la realizzazione di detta opera; protocollo inteso a disciplinare – in conformità ai criteri stabiliti con le menzionate delibere n. 50/2008, n. 107/2008 e n. 34/2009 – la sperimentazione del monitoraggio finanziario sulla parte della tratta T5 della citata metropolitana per la quale è risultato aggiudicatore il Consorzio E.R.E.A.;

Vista la delibera 13 maggio 2010, n. 4 (*G.U.* n. 215/2010), con la quale questo Comitato, su proposta del CCASGO, ha previsto l'estensione della sperimentazione del monitoraggio finanziario alla «Variante di Cannitello», opera propedeutica alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina ed il cui progetto definitivo è stato approvato da questo Comitato con delibera 29 marzo 2006, n. 83 (*G.U.* n. 290/2006);

Vista la delibera 5 maggio 2011, n. 45, in corso di formalizzazione, con la quale questo Comitato ha preso atto – tra l'altro – degli esiti positivi della sperimentazione del monitoraggio finanziario esposti nella relazione conclusiva del gruppo di lavoro istituito con il citato protocollo operativo del 26 giugno 2009 ed ha prorogato la sperimentazione stessa precisando che la medesima, dopo la stipula della relativa convenzione di cofinanziamento con la Commissione europea, proseguirà nell'ambito del «progetto CAPACI» («Creating Automated Procedures Against Criminal Infiltration in public contracts»), predisposto in base alle attività svolte ed ai risultati ottenuti nel corso della sperimentazione in questione, e prevedendo che essa venga affiancata dalle attività di monitoraggio relative alla «Variante di Cannitello» (per la quale, per i motivi riportati nella delibera stessa, non era stato ancora stipulato apposito protocollo operativo) e che venga altresì affiancata, se necessario, da altro intervento, da individuare successivamente;

Considerato che con nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, il Coordinatore del predetto CCASGO aveva esposto le linee guida «antimafia» varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004 e che sono state poi trasfuse in uno specifico allegato alle delibere approvative dei progetti definitivi delle infrastrutture strategiche, delibere che hanno posto a carico dei soggetti aggiudicatori l'obbligo di trasfondere dette linee guida in appositi «protocolli di legalità», da sottoscrivere con la Prefettura competente e con il contraente generale o concessionario del realizzando intervento, o di prevedere, per le opere da realizzare tramite appalto, analoghi adempimenti nel relativo bando di gara;

Considerato che, con nota 23 giugno 2011, prot. n. 123 CCASGO/2011, il coordinatore del CCASGO – in esito a richiesta formulata dal soggetto aggiudicatore dell'interporto di Termini Imerese, il cui progetto preliminare è stato approvato con delibera 26 giugno 2009, n. 41 (*G.U.* n. 14/2010) – ha trasmesso una stesura aggiornata delle citate linee guida;

Considerato che, con altra nota in pari data, il suddetto coordinatore, richiamando gli esiti della riunione del Comitato tenutasi l'8 giugno 2011, ha fatto presente che la menzionata stesura aggiornata delle linee guida potrà costituire documento generale di indirizzo, da richiamare nelle delibere relative alle singole infrastrutture strategiche fin dall'approvazione del progetto preliminare, in sostituzione delle linee guida di cui alla menzionata nota del 5 novembre 2004;

Considerato che, con nota 11 luglio 2011, prot. n. 144 CCASGO/2011, è stata chiesta l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato;

Considerato che la richiesta di sottoposizione delle citate linee guida a questo Comitato è chiaramente formulata con riferimento all'art. 176, comma 3, lett. *e)* del decreto legislativo n. 163/2006, che concerne le opere realizzate tramite contraente generale e le cui disposizioni sono applicabili, in quanto compatibili, ai casi di affidamento mediante concessione;

Considerato che a regime la realizzazione delle infrastrutture strategiche può avvenire solo con le citate modalità della concessione di costruzione e gestione o di affidamento unitario a contraente generale;

Considerato che resta comunque nella competenza del CCASGO valutare se procedere all'aggiornamento delle linee guida anche con riferimento alla fattispecie residuale degli interventi da realizzare mediante appalto, semplice o integrato, in presenza delle condizioni previste dalle «norme transitorie» di cui al menzionato decreto legislativo n. 163/2006, effettuando gli opportuni adeguamenti rispetto alle linee guida riferite alle figure dei contraenti generali e dei concessionari, ispirate a criteri di forte managerialità e che debbono quindi costituire parte attiva anche del processo di verifica antimafia;

Ritenuto di condividere i contenuti delle suddette linee guida, che tengono conto dell'evoluzione del quadro

normativo ed anche delle esperienze maturate in sede di predisposizione delle linee guida per la ricostruzione post sisma dell'Abruzzo e per l'Expo 2015 varate, rispettivamente, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e dell'art. 3-*quinquies* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 17 dicembre 2009, n. 166;

Ritenuto altresì di condividere la proposta di anticipare la formulazione delle prescrizioni antimafia al momento dell'approvazione del progetto preliminare, tenendo conto che la gara per la scelta del concessionario è effettuata sul progetto preliminare, mentre quella per la selezione del contraente generale può avvenire sulla base del progetto preliminare o di quello definitivo;

Rilevata l'opportunità, per quanto concerne in particolare le verifiche sui movimenti finanziari, di adottare una formulazione che meglio evidenzi l'attività sinora svolta in attuazione del disposto dell'art. 176, comma 3, lett. *e)* del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e che ribadisca l'obbligo, da parte di tutti gli operatori coinvolti nella realizzazione dell'opera, di adeguarsi alle direttive che questo Comitato formulerà per la fase a regime;

Rilevata altresì l'opportunità di disciplinare anche le ipotesi di intervenuta approvazione del progetto preliminare e di presentazione di progetto definitivo ex art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006;

Preso atto che, in sede di riunione preliminare all'odierna seduta, il Ministero dell'interno ha fatto propria la proposta in questione;

Delibera:

1. Ai sensi dell'art. 176, comma 3, lett. *e)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come integrato dall'art. 3 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, sono approvate le linee guida predisposte dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere per definire i contenuti degli accordi che il soggetto aggiudicatore di una infrastruttura strategica deve stipulare con gli organi competenti in materia di sicurezza, nonché di prevenzione e repressione della criminalità, e trasmesse con la nota 23 giugno 2011 del Coordinatore del suddetto Comitato, meglio specificata in premessa: le linee guida sono riportate nell'allegato alla presente delibera, della quale l'allegato stesso forma parte integrante.

2. La delibera con la quale questo Comitato procede all'approvazione del progetto preliminare di un'infrastruttura strategica da realizzare in regime di concessione o tramite contraente generale dovrà contenere una clausola che ponga a carico del soggetto aggiudicatore l'obbligo di stipulare apposito protocollo con la Prefettura competente UTG e il concessionario o contraente generale inteso a recepire le linee guida di cui al precedente punto 1.

Il quadro economico delle opere specificate al comma precedente, per le quali debba essere ancora espletata la gara per la selezione del concessionario o del contraente generale, dovrà indicare un'aliquota forfetaria, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento, finalizzata all'attuazione di idonee misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa: detta aliquota sarà fissata dal soggetto aggiudicatore sulla base di valutazione che esporrà nella relazione illustrativa al progetto preliminare stesso e dovrà essere ricompresa entro i limiti percentuali indicati all'art. 16, comma 4, lett. *g)* dell'allegato XXI al citato decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. L'aliquota in questione verrà riportata nel bando di gara, non sarà soggetta a ribassi d'asta e includerà anche gli oneri per il monitoraggio finanziario per il quale questo Comitato si riserva di emanare, anche in esito alla sperimentazione in corso, apposite direttive. Il progetto definitivo dell'opera sarà corredato da una relazione che riporti l'articolazione delle suddette misure, fermo restando che – come precisato al citato art. 176, comma 20, del decreto legislativo n. 163/2006 – variazioni tecniche per l'attuazione delle misure in questione, eventualmente proposte nel corso di realizzazione dell'opera, non potranno essere fonte di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore.

3. Qualora questo Comitato abbia già proceduto all'approvazione del progetto preliminare ovvero venga sottoposto alla sua approvazione direttamente il progetto definitivo ai sensi dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., la clausola che impegna il soggetto aggiudicatore a stipulare il protocollo di legalità di cui al precedente punto 2 sarà contenuta nella delibera approvativa del progetto definitivo.

Nell'ipotesi che si tratti di opera da realizzare tramite contraente generale e non sia stata ancora effettuata la relativa gara, il quadro economico dell'opera dovrà includere l'aliquota forfetaria di cui al secondo comma del precedente punto 2 ed il progetto dovrà essere corredato dalla relazione recante l'articolazione delle misure previste per la prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, mentre la relazione generale al progetto dovrà esporre i criteri con cui è stata effettuata la stima dei relativi costi.

Roma, 3 agosto 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 11,Economia e finanze, foglio n. 252

ALLEGATO

Linee-guida per i controlli antimafia ex art. 176, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Le procedure di controllo antimafia concernenti la realizzazione degli interventi inseriti nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) da effettuare in regime di concessione o tramite ricorso a Contraente generale si conformano alle seguenti linee-guida.

1. In continuità con la sistematica adottata nella "direttiva linee guida grandi opere", approvate dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 24 giugno 2005 e con le quali il CCASGO ha inteso orientare in modo omogeneo l'attività dei Gruppi Interforze costituiti presso ciascuna Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, i controlli interesseranno tre distinte fasi: i) quella preliminare all'avvio dei lavori, nell'ambito della quale l'attenzione viene principalmente rivolta alle aree di sedime dell'insediamento produttivo o dell'infrastruttura strategica, attraverso una mappatura delle unità catastali inserite nel piano particellare di esproprio al fine di verificare i passaggi di mano intervenuti nel biennio precedente; ii) quella di definizione del piano degli affidamenti a valle dell'individuazione, a seguito di procedura concorsuale, del Concessionario o del Contraente generale, con conseguente definizione della filiera degli operatori che intervengono, a qualsivoglia titolo, nel ciclo realizzativo dell'opera; iii) quella di cantierizzazione dell'opera, in relazione alla quale (oltre alle misure che saranno comunque specificate nel/i protocollo/i di sicurezza di cui si dirà infra, anche con riguardo al monitoraggio delle attività di reclutamento della manodopera e al conseguente coinvolgimento delle OO.SS. della categoria degli edili) troveranno applicazione: a) le disposizioni recate dalla direttiva del Ministro dell'interno in data 23 giugno 2010, concernenti, in particolare, lo screening preventivo ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, delle imprese operanti nei settori "sensibili" indicati nella stessa circolare; b) le disposizioni di cui al d.P.R. 2 agosto 2010, n. 150, inerenti agli accessi ai cantieri e ai conseguenti esiti, trattandosi di normativa di carattere generale applicabile ad ogni intervento pubblico, inclusi quelli inseriti nel PIS in quanto aventi carattere strategico.
Si dà indicazione altresì che i controlli inerenti alle suddette fasi vengano ad essere governati da uno o più protocolli di intesa tra Soggetto aggiudicatore, Concessionario o Contraente generale e Prefettura competente - UTG (d'ora in poi denominata semplicemente Prefettura) individuata quale Autorità di sicurezza di riferimento. Con riguardo al monitoraggio della manodopera, si procederà all'istituzione di un apposito tavolo presso la Prefettura con il coinvolgimento delle OO.SS. degli edili – cui andrà estesa, limitatamente a tale impegno, la sottoscrizione degli accordi – nonché del rappresentante dell'Ispettorato del lavoro.
Infine, si dispone che il Concessionario o il Contraente generale invii, con cadenza periodica (di norma trimestrale), un resoconto sullo stato di attuazione delle procedure di monitoraggio antimafia, al CCASGO e alla Prefettura, anche in formato elettronico.

2. Con riguardo alla prima fase di controllo, il principale scopo è quello di verificare eventuali ingerenze mafiose nei passaggi di proprietà delle aree interessate dagli espropri. Al riguardo il Soggetto aggiudicatore fornirà alla Prefettura il piano particellare d'esproprio per le conseguenti verifiche in relazione alle quali il CCASGO informa la Direzione nazionale

antimafia ai fini degli eventuali aspetti di interesse e l'adozione delle eventuali misure di competenza. Resta inteso che la Prefettura effettuerà le proprie verifiche sugli attuali intestatari delle diverse unità catastali sulla base della documentazione fornita, anche in formato elettronico, dal Soggetto aggiudicatore e/o dal Concessionario o Contraente generale. Ai fini di una trasparenza delle procedure ablative, l'Autorità espropriante indicherà alla Prefettura i criteri di massima a cui intende parametrare la misura dell'indennizzo, impegnandosi a segnalare alla stessa Prefettura eventuali circostanze, legate all'andamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che in sede di negoziazione possono giustificare lo scostamento dai predetti criteri, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria di eventuali fatti di reato che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette attività espropriative. In tal modo, si verrà a definire un percorso collaborativo rivolto ad intercettare elementi sintomatici di infiltrazione mafiosa. La Prefettura potrà avvalersi, a fini consulenziali, della collaborazione della competente Agenzia del Territorio, rimanendo escluso che tale coinvolgimento possa dar luogo a forme improprie di validazione della misura dell'indennizzo.

3. Con riguardo alla seconda fase di controllo, si precisa che l'informazione antimafia di cui all'articolo 10 del d.P.R. n. 252/1998 rimane lo strumento esclusivo con cui viene rilasciata la documentazione antimafia nei confronti di tutti i diversi operatori economici della filiera, qualunque sia l'importo, il valore o il prezzo del contratto, del subappalto, o del subcontratto, ecc. Per il termine filiera e per individuarne l'estensione si fa rinvio alla disposizione recata dall'articolo 6, comma 3, del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217; decreto legge che ha modificato ed integrato la legge 13 agosto 2010, n. 136.
Le informazioni vanno richieste alla Prefettura anche se l'operatore ha sede in altra provincia. La Prefettura, infatti, assume, coerentemente con gli indirizzi finora seguiti dal CCASGO in materia, un ruolo di snodo, svolgendo una funzione di interfaccia con le altre Prefetture e di raccordo informativo, anche nei rapporti con il CCASGO stesso.. Sono consentite, qualora l'informazione non venga rilasciata nei termini previsti, la conclusione del contratto o del subcontratto ovvero l'autorizzazione del subappalto (o degli altri strumenti assimilati ex articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., denominato "codice dei contratti pubblici") a condizione che siano stati acquisiti le comunicazioni di cui all'articolo 3 del citato d.P.R. n. 252/1998, ovvero i certificati camerali di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento muniti della dicitura antimafia, nonché le visure storiche.
Gli strumenti contrattuali per tutti gli operatori della filiera dovranno in ogni caso recare: a) una clausola risolutiva espressa attivabile dalla parte in bonis nel caso in cui, successivamente alla stipulazione del contratto o del subcontratto o all'autorizzazione del subappalto, vengano rilasciate informazioni interdittive, cui consegue l'estromissione dell'impresa; b) la previsione che, in caso di estromissione, viene applicata a carico dell'impresa interdetta una penale pecuniaria a titolo di liquidazione forfetaria del danno, salvo il maggior danno, determinata in una misura compresa tra il 5 e il 10% dell'importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto. Le somme discendenti dall'applicazione delle eventuali penali andranno affidate in custodia al Soggetto aggiudicatore per essere versate su un apposito conto corrente fruttifero e, indi, poste a disposizione del Concessionario o del Contraente generale, nei limiti dei costi direttamente o indirettamente sostenuti per la sostituzione del subcontraente o del fornitore. La parte residua delle penali è destinata all'attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia dell'intervento secondo le indicazioni che verranno date dalla Prefettura, sentito il CCASGO.

E' evidente che la richiesta di informazioni antimafia e il relativo flusso informativo che ne discende sottende un'esigenza di governance dei dati inerenti all'intera filiera degli operatori, con conseguente necessità di costituire all'uopo un'Anagrafe degli esecutori, consistente in un data-base (consultabile dalle Forze di polizia ai fini dell'interoperabilità con il sistema informativo di cantiere di cui al punto 4), che dovrà contenere quantomeno le seguenti informazioni essenziali:

- denominazione dell'impresa, della società o dell'operatore individuale;
- assetti societari e manageriali, con indicazione del direttore tecnico dell'impresa, e annotazione di eventuali successive variazioni;
- tipologia dello strumento contrattuale (subappalto, fornitura di beni e servizi, ecc.), con indicazione dell'oggetto della prestazione, dell'importo e della durata;
- annotazione relativa all'eventuale perdita del contratto, subappalto o subcontratto, con sintetica indicazione della connessa motivazione, e all'applicazione della relativa penale pecuniaria;
- indicazione del conto dedicato di cui all'articolo 3 della menzionata legge n. 136/2010 e s.m.i..

Si specifica che l'obbligo istitutivo dell'Anagrafe degli esecutori fa capo al Soggetto aggiudicatore che è legittimato, tuttavia, a delegare la costituzione, la gestione e l'alimentazione di tale piattaforma informatica al Concessionario o al Contraente generale che vi attende sotto la vigilanza del Soggetto aggiudicatore stesso per tutta la durata dei lavori di realizzazione dell'opera.
E' chiaro altresì che l'inserimento dei dati anagrafici e il loro aggiornamento in caso di variazione comporta un dovere collaborativo da parte di ogni soggetto della filiera tenuto al relativo conferimento. Si richiama, al riguardo, l'attenzione sulla necessità di prevedere nella lex specialis dell'appalto che eventuali omissioni danno luogo, previa contestazione e diffida, all'applicazione di penali pecuniarie e, ove persista l'inottemperanza non altrimenti giustificata, anche alla estromissione dell'operatore colpevolmente inadempiente.

4. Con riguardo alla fase di esecuzione dell'opera pubblica, vengono in evidenza esigenze di sicurezza delle attività di cantiere, nonché di tracciabilità dei mezzi e delle persone legittimate ad accedere nelle aree di lavoro.
In tale ambito, le attività di controllo saranno imperniate sull'applicazione del Piano coordinato di controllo del cantiere (o del subcantiere). A tal fine la Prefettura si avvale del Gruppo interforze e delle Forze di polizia che ne fanno parte.
Più specificamente, ai fini della elaborazione e applicazione del Piano, vengono indicate le seguenti modalità :

- l'appaltatore (ovvero l'impresa subappaltatrice che opera nell'area di cantiere) individua un Referente di cantiere che trasmette con cadenza settimanale, mediante interfaccia web, l'elenco delle attività previste nella settimana successiva (cosiddetto Settimanale di cantiere) alla Prefettura, alle Forze di polizia, alla direzione dei lavori;
- tale Settimanale, redatto dall'appaltatore o da impresa da questi delegata, secondo un modello informatico predisposto dalla Prefettura, contiene ogni utile indicazione con riferimento:

- alla ditta che esegue i lavori (lo stesso appaltatore, ovvero il subappaltatore, gli affidatari e subaffidatari di cui all'articolo 174, comma 2, del Codice dei contratti pubblici);
- ai mezzi delle suddette imprese o di eventuali altri subcontraenti che eseguono forniture. Si richiamano, in proposito, gli adempimenti previsti dall'articolo 4 della legge n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei mezzi;
- ai nominativi dei dipendenti e delle persone che accedono al cantiere per ogni altro motivo. Si richiamano, al riguardo, le disposizioni recate dall'articolo 5 della legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di identificazione degli addetti nei cantieri, nonché le indicazioni contenute a tal proposito nelle linee-guida dettate da questo Comitato per lo svolgimento di EXPO Milano 2015 (pubblicate nella GURI del 19 aprile 2011);

- il Referente di cantiere deve comunicare ogni variazione che intervenga relativa ai dati inviati;
- l'Appaltatore ha l'obbligo, tramite il Referente di cantiere, di verificare che i lavori siano eseguiti utilizzando esclusivamente (salvo le variazioni di cui sopra) i mezzi ed il personale segnalati nel Settimanale;
- il Settimanale è messo a disposizione del Gruppo interforze ai fini degli eventuali accessi disposti ai sensi del d.m. 14 marzo 2003 e del d.P.R. n. 150/2010;
- la Prefettura, per il tramite delle Forze di polizia, acquisito il Settimanale, provvede a:
  - eseguire le verifiche sui mezzi e sul personale;
  - riscontare la conformità degli accessi alle aree di cantiere alle indicazioni contenute nel Settimanale;
  - procedere all'analisi incrociata dei dati al fine di evidenziare possibili anomalie, eventualmente richiedendo al Referente di cantiere ogni utile indicazione e/o chiarimento;
  - disporre, ad integrazione delle procedure già previste a tal fine da parte del committente, controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati per la realizzazione dell'opera, da eseguire presso laboratori indicati dal Soggetto aggiudicatore, d'intesa con la Prefettura, con oneri finanziari a carico del Concessionario o Contraente generale. Le specifiche modalità di effettuazione di tali controlli - con riguardo alle attività di prelievo, analisi e stoccaggio dei provini - sono definite nell'ambito dell'apposito protocollo di sicurezza, sulla scorta delle migliori prassi e, in particolare, delle previsioni contenute nel protocollo aggiuntivo sottoscritto il 19 ottobre 2010 tra il Prefetto di Macerata, la Quadrilatero Marche-Umbria SPA e la Società di progetto "Val di Chienti SCPA".

Resta fermo che le attività a carico del Referente di cantiere, relativamente al Settimanale, non sono da intendersi in alcun modo sostitutive delle attribuzioni facenti capo al direttore dei lavori, né determinano alcuna attenuazione delle responsabilità connesse a dette incombenze.

Si precisa che il sistema informativo che concerne la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati contenuti nel Settimanale di cantiere deve essere conforme a specifiche tecniche che ne consentano l'interoperabilità con l'Anagrafe degli esecutori, venendo a costituire, con quest'ultima, un unico ambiente informatico (Banca Dati).

5. I doveri collaborativi degli operatori economici della filiera riguardano anche la fase di cantierizzazione. Nei protocolli seguiti dal CCASGO si prevede che il Concessionario o Contraente generale (o figura equivalente) assuma l'obbligo, e lo trasmetta ai suo diretti e

indiretti aventi causa, di organizzare le attività di cantiere secondo modalità atte a prevenire il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata esercitata attraverso richieste di danaro, offerte di protezione, imposizione di ditte o di servizi di guardiania, ecc, siano o meno contrassegnate dall'uso di minaccia o violenza.
Il protocollo di sicurezza dovrà, pertanto, contenere apposite previsioni in tal senso specificando che tali fatti vanno immediatamente portati a conoscenza della Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria.
In considerazione della previsione contenuta nell'articolo 38, comma 1, lettera m-ter, del Codice dei contratti pubblici, come inserita dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2009, n. 94 (secondo la quale l'omessa denuncia dei reati di cui agli artt. 317 e 629 Cod. Pen. connotati dall'aggravante del metodo mafioso di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, da parte dell'operatore economico e delle altre figure soggettive indicate alla lettera b) del predetto articolo 38, è suscettibile di concretizzare una causa di esclusione dalle procedure concorsuali, salvo che non ricorra l'esimente di cui all'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689) dovrà essere specificato nella lettera di invito, e riprodotto nel protocollo di sicurezza, che tale comportamento omissivo dà altresì luogo all'emissione di informazione interdittiva, ai sensi dell'articolo 10 del d.P.R. n. 252/1998 e alla conseguente estromissione del soggetto con applicazione anche della relativa penale pecuniaria.
Inoltre, l'eventuale inosservanza degli obblighi collaborativi in questione è passibile anche di applicazione di penali pecuniarie, diversamente graduate a seconda della gravità dell'infrazione commessa, dell'eventuale reiterazione, del danno conseguente (ad esempio la mancata vigilanza sugli accessi ai cantieri può aver comportato l'ingresso di persone estranee che hanno danneggiato mezzi di lavorazione), ecc.. Andrà comunque specificato che la persistente inosservanza degli obblighi collaborativi in questione, proseguita anche dopo contestazione e diffida, in analogia a quanto si è affermato al punto 3, può comportare l'esclusione dell'operatore, concretandosi una forma di grave negligenza.

6. I pagamenti relativi ai contratti, subcontratti e subappalti inerenti all'opera pubblica sono soggetti alle norme su monitoraggio finanziario di cui all'articolo 176, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. Nelle more del completamento della sperimentazione del monitoraggio finanziario di cui a detta norma – avviata dal CIPE con delibere 27 marzo 2008 n. 50, 18 dicembre 2008 n. 107, 13 maggio 2010 n. 4 e 5 maggio 2011 n. 45 - le procedure di tracciamento finanziario dei pagamenti si conformano alle previsioni di cui agli articoli 3 e 6 della legge n. 136/2010 e s.m.i., fermo restando l'assunzione dell'obbligo, da parte di tutti gli operatori coinvolti nella realizzazione dell'opera, di adeguarsi alle direttive che il CIPE formulerà per la fase a regime.
Alle stesse procedure di tracciamento andranno altresì soggetti i pagamenti delle indennità di esproprio.
Il Concessionario o Contraente generale si impegna, altresì, a verificare l'inserimento – nei contratti e subcontratti della filiera – della clausola di tracciabilità, nonché ad apporre su tutte le fatture il CUP (Codice Unico di Progetto). Lo stesso obbligo verrà contrattualmente assunto da ogni operatore economico della filiera.

7. Dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 2 della legge n. 136/2010 e s.m.i. i richiami al regolamento di semplificazione approvato con il d.P.R. n. 252/1998, nonché al d.P.R. n. 150/2010 si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo.

11A16775

REGIONE EMILIA ROMAGNA

DELIBERAZIONE 28 novembre 2011.

Modifica della perimetrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area ad elevato pregio paesaggistico di Canossa, nei comuni di Canossa e San Polo D'Enza nella provincia di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo n. 42/04 e s.m.i., e degli articoli 40 duodecies e 40 terdecies della legge regionale n. 20 del 2000, s.m.i.

LA GIUNTA
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

– il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137", da qui in avanti denominato Codice, e in particolare la Parte III, articolo 136 e seguenti;

– il Regio Decreto 3 giugno 1940, n. 1357, recante il Regolamento di applicazione della Legge 1497/39 in materia di bellezze naturali;

– la L.R. 24 marzo 2000, n. 20, così come modificata dalla L. R. 30 novembre 20098, n.23, e in particolare gli articoli 40*duodecies* e 40*terdecies*;

Premesso:

– che con deliberazione della Giunta Regionale n. 1430 del 12 marzo 1985 è stata dichiarato di notevole interesse pubblico, l'area sita nel Comune di Ciano d'Enza (ora Comune di Canossa) dominata dalla Rupe di Canossa e dalla Rupe di Rossena e zone adiacenti, così come individuata dalla stessa delibera ai sensi della normativa vigente;

- che a seguito della intervenuta modificazione dei riferimenti catastali, si è posta la necessità di riconsiderare la perimetrazione dell'area vincolata, in quanto si era venuta a determinare la parziale esclusione dal perimetro approvato di aree che presentano caratteri e valori di "interesse pubblico"; inoltre, le modifiche normative sopravvenute richiedevano di corredare lo stesso vincolo con la disciplina d'uso, ai fini della tutela e valorizzazione dell'area, così come richiesto dal previgente art. 8 della L. R. n. 26/1978 e s.m.i., e dagli art. 138 e ss. del Codice;

- che, pertanto, è stato presentata alla Commissione Provinciale per le Bellezze Naturali della Provincia di Reggio Emilia da parte della Comunità Montana

dell'Appennino Reggiano, di concerto con i Comuni interessati, la proposta di aggiornamento della dichiarazione di notevole interesse pubblico, depositata agli atti della Provincia di Reggio Emilia in data 27 luglio 2005, prot. n. 60271/16125;

- che nella seduta del 21 dicembre 2006 la Commissione Provinciale per le Bellezze Naturali di Reggio Emilia ha deliberato di proporre alla Regione Emilia-Romagna l'aggiornamento della dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area interessata, definendo la nuova perimetrazione e la relativa disciplina d'uso;
- che, ai sensi dell'art. 139 del Codice, l'avviso di deposito della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico del perimetro e della disciplina di tutela e valorizzazione è stato pubblicato in data 28 febbraio 2007 all'Albo Pretorio del Comune di Canossa e all'Albo Pretorio del Comune di San Polo d'Enza, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 27 del 28 febbraio 2007, e che da tale data sono stati assoggettati alla procedura di autorizzazione paesaggistica gli interventi di trasformazione del territorio realizzati sia nell'area ricompresa nella perimetrazione approvata nel 1985 sia nell'area ricompresa nella perimetrazione approvata nel 2007;
- che nei 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della proposta, ai sensi dell'art. 139 del Codice, sono state presentate al competente Servizio regionale n. 14 osservazioni;
- che, a seguito di un primo esame delle osservazioni ricevute, il Servizio regionale competente ha rilevato la fondata necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e verifiche della proposta di aggiornamento della dichiarazione di notevole interesse pubblico;
- che, nel frattempo, in data 3 ottobre 2007, è stato siglato un Accordo tra la Provincia di Reggio Emilia, la Regione Emilia-Romagna, la Direzione regionale per i beni architettonici e paesaggistici dell'Emilia-Romagna, la Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio delle Province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, la Soprintendenza per i beni Archeologici dell'Emilia-Romagna e l'Associazione Nazionale dei Comuni di Reggio Emilia, (da qui in avanti denominato Accordo) finalizzato all'aggiornamento della componente paesaggistica del Piano

Territoriale di Coordinamento della Provincia di Reggio Emilia (PTCP) e alla ricognizione dei vincoli paesaggistici, di cui all'art. 136 del Codice, vigenti sul territorio provinciale, al fine di aggiornarli in rapporto ai caratteri peculiari del territorio reggiano e di provvedere alla loro territorializzazione attraverso la formulazione della disciplina di tutela e valorizzazione paesaggistica(approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 4 giugno 2007, n. 4);

- che la Regione, con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1894 del 3 dicembre 2007, ha stabilito di prorogare la fase di istruttoria relativa alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di Canossa, insistente nei Comuni di Canossa e San Polo d'Enza, al fine di farlo coincidere con la conclusione delle attività previste dall'Accordo di cui sopra;

Dato atto:

- che, con la L. R. n. 23 del 2009, è stato introdotto il nuovo Titolo III*bis* nella L. R. n. 20 del 2000, e in particolare con l'art. 40*duodecies* è stato istituita la Commissione regionale per il paesaggio;
- che con Decreto del Presidente n. 166 del 16/7/2010 la Regione ha nominato la Commissione regionale per il paesaggio, che si è insediata il 29/6/2011;
- che la suddetta Commissione ha riassunto la competenza relativa all'esame e alla valutazione delle proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico sospese presso le previgenti Commissioni provinciali per le Bellezze Naturali, che, pertanto, sono decadute;
- tra le proposte sospese risulta anche quella relativa all'area di notevole pregio paesaggistico di Canossa, nei Comuni di Canossa e San Polo d'Enza nella Provincia di Reggio Emilia;

Considerato:

- che nella seduta della Commissione regionale per il paesaggio del 7/10/2011 è stata presa in esame la proposta di modifica della dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area in oggetto;
- che, in tale sede, la Commissione ha preso atto della istruttoria fin qui svolta;

- che, durante l'incontro, il Sindaco di Canossa, convocato ai sensi dell'art. 40*duodecies*, comma 4, della L. R. n. 20 del 2000, s.m.i., ha manifestato la difficoltà di applicazione e di gestione, e il conseguente disagio nel quale si trovano i cittadini, a causa della difformità tra i perimetri delle due dichiarazione di notevole interesse pubblico che insistono in contemporanea sull'area, una approvata nel 1985, l'altra approvata nel 2006, come sopra meglio specificato;
- che, di conseguenza, nella seduta del 7 ottobre 2011 è stato così deliberato:

"..omissis..

Dopo la discussione, questa Commissione decide all'unanimità:

1) di proporre alla Giunta regionale, per le motivazioni sopra specificate, di modificare, ai sensi degli artt. 138 e ss. del Codice dei beni Culturali e del paesaggio, la perimetrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area ad elevato pregio paesaggistico di Canossa, nei Comuni di Canossa e San Polo d'Enza nella Provincia di Reggio Emilia, così da farla coincidere con la perimetrazione individuata dalla Commissione provinciale con atto del 21/12/2006;
2) di riavviare l'attività di istruttoria prorogata con la DGR n. 1894/2007, definendo l'esame delle osservazioni presentate, tenendo conto anche degli approfondimenti svolti in sede di Accordo da parte del PTCP di Reggio Emilia per l'area in questione;
3) di riservarsi, ad esito del completamento dell'istruttoria della proposta, di predisporre la specifica disciplina per l'area in questione e ogni ulteriore modifica conseguente."

Ritenuto:

- di condividere quanto deliberato dalla Commissione regionale per il paesaggio nella seduta del 7/10/2011;
- di procedere, pertanto, alla modifica della perimetrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area ad elevato pregio paesaggistico di Canossa nei Comuni di Canossa e San Polo d'Enza nella Provincia di Reggio Emilia, per farla coincidere alla

perimetrazione individuata dalla Commissione provinciale con atto del 21/12/2006;

- di approvare la nuova perimetrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico della suddetta area, riportata graficamente in scala 1:10.000, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto che, con successivo provvedimento, ad esito della definizione dell'istruttoria riattivata nella seduta del 7 ottobre 2011, la Commissione regionale per il paesaggio provvederà all'integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico con la specifica disciplina d'uso, ai sensi dell'art. 141*bis* del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, s.m.i.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione territoriale, Reti di infrastrutture materiali ed immateriali, mobilità, logistica e trasporti;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, la perimetrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area ad elevato pregio paesaggistico di Canossa, nei Comuni di Canossa e San Polo d'Enza nella Provincia di Reggio Emilia, di cui alla DGR n. 1430 del 12 marzo 1985, per farla coincidere alla perimetrazione individuata dalla Commissione provinciale per le Bellezze naturali di Reggio Emilia con atto del 21/12/2006, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004, e s.m.i., e degli articoli 40*duodecies* e 40*terdecies* della L. R. n. 20 del 2000, s.m.i.;
2) di approvare il perimetro della suddetta area, restituito graficamente in scala 1:10.000, su supporto informatico e in formato A4 ridotto per esigenze di pubblicazione, di cui all'Allegato "Individuazione cartografica della perimetrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico

dell'area ad elevato pregio paesaggistico di Canossa, nei Comuni di Canossa e San Polo d'Enza nella Provincia di Reggio Emilia", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di precisare che, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, sono assoggettati alla procedura di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui agli art. 146 e 147 del D.Lgs. n. 42/2004, e s.m.i., unicamente gli interventi di trasformazione del territorio da attuarsi nell'area di cui al precedente punto 1);

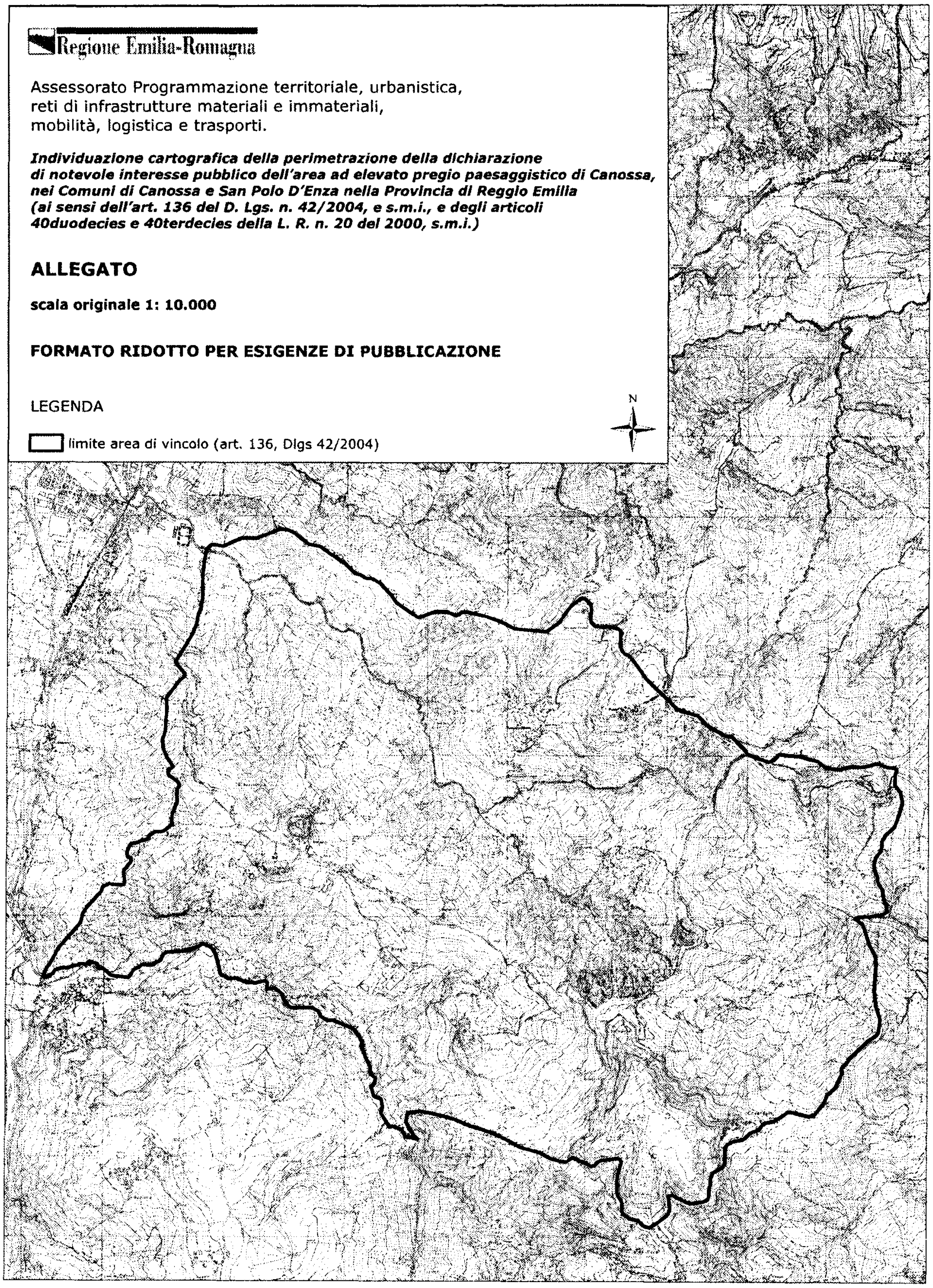
4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 140, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004, e s.m.i., e dell'art. 40*quater*, comma 2, della L. R. 24 marzo 2000, n. 20, e s.m.i., la perimetrazione dell'area individuata di cui al precedente punto 1), costituisce parte integrante degli strumenti di pianificazione paesaggistica;

5) di disporre, ai fini della conoscibilità della nuova perimetrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.140, comma 3, del D.Lgs.n. 42 del 22 gennaio 2004, s.m.i., sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;

6) di invitare, sempre ai fini della conoscibilità della nuova perimetrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, il Sindaco di Canossa e il Sindaco di San Polo d'Enza ad affiggere ai relativi Albi Pretori copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana contenente la presente deliberazione per un periodo di 90 giorni, ai sensi dell'art. 140, comma 4, del D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004, s.m.i. I suddetti Comuni dovranno tenere a disposizione, presso i propri uffici, copia della planimetria per la libera visione al pubblico, come previsto dallo stesso art.140, comma 4, del D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004, s.m.i.;

7) di dare atto che, con successivo provvedimento, ad esito della definizione dell'istruttoria riattivata dalla Commissione regionale per il paesaggio nella seduta del 7 ottobre 2011, si provvederà all'integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico per l'area di cui si tratta con la specifica disciplina d'uso, ai sensi dell'art. 141*bis* del D.Lgs.n. 42 del 22 gennaio 2004, s.m.i.;

8) di inviare, per opportuna conoscenza, la presente deliberazione ai Comuni di Canossa e di San Polo d'Enza, alla Provincia di Reggio Emilia, alla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici, alla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le Province di Bologna, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia e alla Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia-Romagna.


Regione Emilia-Romagna
Assessorato Programmazione territoriale, urbanistica, reti di infrastrutture materiali e immateriali, mobilità, logistica e trasporti.
Individuazione cartografica della perimetrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area ad elevato pregio paesaggistico di Canossa, nei Comuni di Canossa e San Polo D'Enza nella Provincia di Reggio Emilia (ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004, e s.m.i., e degli articoli 40duodecies e 40terdecies della L. R. n. 20 del 2000, s.m.i.)
ALLEGATO
scala originale 1: 10.000
FORMATO RIDOTTO PER ESIGENZE DI PUBBLICAZIONE
LEGENDA
limite area di vincolo (art. 136, Dlgs 42/2004)
N

11A16882

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica della determinazione V&A.PC/II/338/2011 del 10 maggio 2011 relativa al medicinale «Risperidone Mylan».

Estratto determinazione V&A.PC/II/ n. 808 del 1° dicembre 2011

Titolare AIC: MYLAN S.P.A.
Medicinale: RISPERIDONE MYLAN
Variazione AIC: Richiesta rettifica Determinazione V&A.PC/II/338/2011

VISTI gli atti di Ufficio all' Estratto della Determinazione V&A.PC/II/338/2011 del 10/05/2011, pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana S.O. n. 136 Serie generale n. 126 del 01/06/2011, sono apportate le seguenti modifiche:

ove riportato:
Specialità Medicinale: RISPERIDONE MYLAN
Titolare AIC: MYLAN S.P.A.

Confezioni:

AIC N. 037978018 - "1 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL
AIC N. 037978020 - "1 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 60 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL
AIC N. 037978032 - "2 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL
AIC N. 037978044 - "2 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 60 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL
AIC N. 037978057 - "3 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL
AIC N. 037978069 - "3 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 60 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL
AIC N. 037978071 - "4 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL
AIC N. 037978083 - "4 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 60 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC/AL

Leggasi:
Specialità Medicinale: RISPERIDONE MYLAN GENERICS ITALIA
Titolare AIC: MYLAN S.P.A.

Confezioni:

038313019/M - "0.5 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 28 COMPRESSE IN BLISTER PERFORATO OPA/AL/PVC/AL
038313021/M - "0.5 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 56 COMPRESSE IN BLISTER PERFORATO OPA/AL/PVC/AL
038313033/M - "1 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 28 COMPRESSE IN BLISTER PERFORATO OPA/AL/PVC/AL
038313045/M - "1 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 56 COMPRESSE IN BLISTER PERFORATO OPA/AL/PVC/AL
038313058/M - "2 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 28 COMPRESSE IN BLISTER PERFORATO OPA/AL/PVC/AL
038313060/M - "2 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 56 COMPRESSE IN BLISTER PERFORATO OPA/AL/PVC/AL
038313072/M - "0.5 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 10 COMPRESSE IN BLISTER PERFORATO OPA/AL/PVC/AL
038313084/M - "0.5 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 60 COMPRESSE IN BLISTER PERFORATO OPA/AL/PVC/AL
038313096/M - "1 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 10 COMPRESSE IN BLISTER PERFORATO OPA/AL/PVC/AL
038313108/M - "1 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 60 COMPRESSE IN BLISTER PERFORATO OPA/AL/PVC/AL
038313110/M - "2 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 10 COMPRESSE IN BLISTER PERFORATO OPA/AL/PVC/AL
038313122/M - "2 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 60 COMPRESSE IN BLISTER PERFORATO OPA/AL/PVC/AL
038313134/M - "0.5 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 30 COMPRESSE IN BLISTER PERFORATO OPA/AL/PVC/AL
038313146/M - "1 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 30 COMPRESSE IN BLISTER PERFORATO OPA/AL/PVC/AL
038313159/M - "2 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 30 COMPRESSE IN BLISTER PERFORATO OPA/AL/PVC/AL
038313161/M - "0,5 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 14 COMPRESSE IN BLISTER PERFORATO OPA/AL/PVC/AL
038313173/M - "1 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 14 COMPRESSE IN BLISTER PERFORATO OPA/AL/PVC/AL
038313185/M - "2 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 14 COMPRESSE IN BLISTER PERFORATO OPA/AL/PVC/AL

La presente determinazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A16631

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Pupilla Light» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 156 del 15 novembre 2011

Medicinale: PUPILLA LIGHT.

Confezione: A.I.C. n. 032190011 «0,01 g collirio, soluzione» - flacone 10 ml.

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a.

Procedura: nazionale.

Con scadenza il 23 marzo 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A16632

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Diaglimet» con conseguente modifica stampati.

Medicinale: DIAGLIMET.

Confezioni: 034693010 5 mg + 500 mg compresse rivestite con film, 36 compresse.

Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.p.a.

Procedura nazionale con scadenza il 26 maggio 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro novanta giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A16633

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Alprazig» con conseguente modifica stampati.

Medicinale: ALPRAZIG.

Confezioni:

034969016 0,25 mg compresse 20 compresse;

034969028 0,50 mg compresse 20 compresse;

034969030 1 mg compresse 20 compresse;

034969042 0,75 mg/ml gocce orali soluzione 1 flacone 20 ml.

Titolare A.I.C.: Laboratori Baldacci S.p.a.

Procedura nazionale con scadenza il 13 luglio 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A16634

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Lacrisol» con conseguente modifica stampati.

Medicinale: LACRISOL.

Confezioni: 032184018 «0.0045% + 0.5% collirio, soluzione» - flacone da 10 ml.

Titolare A.I.C.: Bruschettini S.r.l.

Procedura nazionale con scadenza il 17 aprile 2011 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A16635

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dall'8 ottobre 2011 al 15 ottobre 2011

Denominazione Azienda : **A.T.E. Alta Tecnologia Editoriale**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **cui all'articolo 35, comma 3, legge 416/81**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **Lavorazioni preliminari alla stampa**

Decreto del 14/10/2011 n. 62172

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **04/07/2011** al **03/07/2012**

****

Denominazione Azienda : **ACCIARO E PARODI LOGISTICA SRL**

con sede in : **SASSARI** Prov : **SS**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SASSARI** Prov : **SS**

Settore: **TRASPORTI TERRESTRI**

Unità di : **SASSARI** Prov : **SS**

Settore: **ATTIVITA' DI SUPPORTO ED AUSILIARIE DEI TRASPORTI**

Decreto del 14/10/2011 n. 62164

Annullamento pagamento diretto C.I.G.S. dal **07/06/2010** al **03/06/2011**

****

Denominazione Azienda : **ACMAR S.C.P.A.**

con sede in : **RAVENNA** Prov : **RA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **RAVENNA** Prov : **RA**

Settore: **COSTRUZIONI**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile**

Decreto del 10/10/2011 n. 62087

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **10/07/2011** al **09/07/2012**

****

Denominazione Azienda : **ADRIMAR DB**

con sede in : **STARANZANO** Prov : **GO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MONFALCONE** Prov : **GO**

Settore: **Costruzioni navali e riparazioni di navi, compresa l'attivita' di impiantistica**

Decreto del 14/10/2011 n. 62133

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **11/04/2011** al **10/04/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **ALPO**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **INVERIGO** Prov : **CO**

Settore: **Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento**

Decreto del 14/10/2011 n. 62191

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **21/06/2011** al **20/06/2012**

****

Denominazione Azienda : **ALSTOM FERROVIARIA**

con sede in : **SAVIGLIANO** Prov : **CN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **COLLEFERRO** Prov : **RM**

Settore: **Costruzione di materiale rotabile ferroviario, compresa l'attivita' di impiantistica**

Decreto del 10/10/2011 n. 62061

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **28/03/2011** al **27/03/2012**

****

Denominazione Azienda : **APAR S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **NIBIONNO** Prov : **LC**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **NIBIONNO** Prov : **LC**

Settore: **Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte, scale e cancelli metallici**

Decreto del 14/10/2011 n. 62163

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **21/12/2010** al **20/12/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **APRIMATIC SPA**

con sede in : **MEDICINA** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MEDICINA** Prov : **BO**

Settore: **Fabbricazione e installazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.**

Decreto del 14/10/2011 n. 62116

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **18/05/2011** al **17/05/2012**

****

Denominazione Azienda : **AVENANCE ITALIA SPA c/o LEAR CORPORATION**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CASSINO** Prov : **FR**

Settore: **Mense**

Decreto del 14/10/2011 n. 62152

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **18/07/2011** al **22/07/2011**

****

Denominazione Azienda : **AVICOLA MARCHIGIANA**

con sede in : **CASTELPLANIO** Prov : **AN**

Causale di Intervento : **Amministrazione straordinaria**

Unità di : **CASTELPLANIO** Prov : **AN**

Settore: **Produzione e refrigerazione di carne e di prodotti della macellazione di volatili e conigli, esclusa l'attivita' delle macellerie**

Unità di : **MONTAGNANA** Prov : **PD**

Settore: **Produzione e refrigerazione di carne e di prodotti della macellazione di volatili e conigli, esclusa l'attivita' delle macellerie**

Decreto del 14/10/2011 n. 62162

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **22/04/2011** al **21/04/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **AVICOLA MARCHIGIANA**

con sede in : **CASTELPLANIO** Prov : **AN**

Causale di Intervento : **Amministrazione straordinaria**

Unità di : **CASTELPLANIO** Prov : **AN**

Settore: **Produzione e refrigerazione di carne e di prodotti della macellazione di volatili e conigli, esclusa l'attivita' delle macellerie**

Unità di : **MONTAGNANA** Prov : **PD**

Settore: **Produzione e refrigerazione di carne e di prodotti della macellazione di volatili e conigli, esclusa l'attivita' delle macellerie**

Decreto del 14/10/2011 n. 62161

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **24/03/2011** al **21/04/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **B & T Impianti di Benedetto & C.**

con sede in : **MOTTA SAN GIOVANNI** Prov : **RC**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MOTTA SAN GIOVANNI** Prov : **RC**

Settore: **Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici compresi parti ed accessori, escluse l'installazione, la riparazione e la manutenzione**

Decreto del 14/10/2011 n. 62149

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/06/2011** al **31/05/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **BIALETTI INDUSTRIE SPA**

con sede in : **COCCAGLIO** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **COCCAGLIO** Prov : **BS**

Settore: **Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno**

Decreto del 14/10/2011 n. 62119

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **06/06/2011** al **05/06/2013**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **06/06/2011** al **05/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **BONETTI AIRCRAFT SUPPORTS**

con sede in : **GENOVA** Prov : **GE**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **GENOVA** Prov : **GE**

Settore: **Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione n.c.a.**

Unità di : **GENOVA** Prov : **GE**

Settore: **Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione n.c.a.**

Unità di : **NAPOLI** Prov : **NA**

Settore: **Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione n.c.a.**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione n.c.a.**

Decreto del 14/10/2011 n. 62180

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **05/09/2011** al **31/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **BOREA QUATTRO**

con sede in : **GENOVA** Prov : **GE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **GUALTIERI** Prov : **RE**

Settore: **Commercio all'ingrosso di apparecchi ed accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento**

Unità di : **REGGIO EMILIA** Prov : **RE**

Settore: **Commercio all'ingrosso di apparecchi ed accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento**

Unità di : **PARMA** Prov : **PR**

Settore: **Commercio all'ingrosso di apparecchi ed accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento**

Unità di : **MODENA** Prov : **MO**

Settore: **Commercio all'ingrosso di apparecchi ed accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento**

Unità di : **SAN GIOVANNI LUPATOTO** Prov : **VR**

Settore: **Commercio all'ingrosso di apparecchi ed accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento**

Unità di : **CURTATONE** Prov : **MN**

Settore: **Commercio all'ingrosso di apparecchi ed accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento**

Unità di : **PIACENZA** Prov : **PC**

Settore: **Commercio all'ingrosso di apparecchi ed accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento**

Unità di : **BOLOGNA** Prov : **BO**

Settore: **Commercio all'ingrosso di apparecchi ed accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento**

Unità di : **SOAVE** Prov : **VR**

Settore: **Commercio all'ingrosso di apparecchi ed accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento**

Unità di : **FERRARA** Prov : **FE**

Settore: **Commercio all'ingrosso di apparecchi ed accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento**

Decreto del 14/10/2011 n. 62113

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/08/2011** al **31/07/2012**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/08/2011** al **31/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **BRAKE PROJECT**

con sede in : **ASSEMINI** Prov : **CA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ASSEMINI** Prov : **CA**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI**

Decreto del 10/10/2011 n. 62063

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/05/2011** al **30/04/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **C.E.D.A. S.P.A.**

con sede in : **MARENO DI PIAVE** Prov : **TV**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MARENO DI PIAVE** Prov : **TV**

Settore: **Fabbricazione di elementi prefabbricati in calcestruzzo, cemento e pietra artificiale per l'edilizia, compresi i caminetti**

Decreto del 10/10/2011 n. 62069

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **21/03/2011** al **20/03/2012**

****

Denominazione Azienda : **C.M.A. DI PIAZZESE DOMENICO**

con sede in : **BUDRIO** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BUDRIO** Prov : **BO**

Settore: **Fabbricazione e installazione di macchine per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio, compresi parti e accessori**

Autorizzazione del 14/10/2011 n. 62167

Autorizzazione al pagamento diretto C.I.G.S. dal **01/04/2011** al **06/06/2011**

****

Denominazione Azienda : **C.P.M. Società Unipersonale a R.L.**

con sede in : **CASSINO** Prov : **FR**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CASSINO** Prov : **FR**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Decreto del 14/10/2011 n. 62137

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **02/05/2011** al **30/04/2012**

****

Denominazione Azienda : **C.S.C. SPA**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CURNO** Prov : **BG**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Decreto del 10/10/2011 n. 62062

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **21/03/2011** al **20/03/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto fino al 25/07/2011

****

Denominazione Azienda : **CALEFFI SRL**

con sede in : **MODENA** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **MODENA** Prov : **MO**

Settore: **Lavori di meccanica generale**

Decreto del 14/10/2011 n. 62184

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **10/05/2011** al **09/05/2012**

****

Denominazione Azienda : **CAMST SOC. COOP. A R.L. c/o CANTIERE NAVALE VISENTINI**

con sede in : **CASTENASO** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PORTO VIRO** Prov : **RO**

Settore: **Mense**

Decreto del 14/10/2011 n. 62153

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/07/2011** al **02/09/2011**

****

Denominazione Azienda : **CARTIERE VILLA LAGARINA**

con sede in : **VILLA LAGARINA** Prov : **TN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VILLA LAGARINA** Prov : **TN**

Settore: **Fabbricazione della carta e del cartone destinati ad un'ulteriore lavorazione**

Decreto del 14/10/2011 n. 62144

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/07/2011** al **30/06/2012**

****

Denominazione Azienda : **CASA DOLCE CASA**

con sede in : **FIORANO MODENESE** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **FIORANO MODENESE** Prov : **MO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON REFRATTARIA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA SMALTATURA**

Decreto del 14/10/2011 n. 62185

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/04/2011** al **31/03/2012**

****

Denominazione Azienda : **CERAMICHE MASTER PAVIMASTER SRL**

con sede in : **CASALGRANDE** Prov : **RE**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CASALGRANDE** Prov : **RE**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON REFRATTARIA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA SMALTATURA**

Decreto del 14/10/2011 n. 62188

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **06/04/2011** al **05/04/2012**

****

Denominazione Azienda : **CIMA S.P.A.**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PIACENZA** Prov : **PC**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre macchine per miniere, cave e cantieri**

Decreto del 14/10/2011 n. 62117

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **16/05/2011** al **15/05/2012**

****

Denominazione Azienda : **CIPI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREV**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **ALSENO** Prov : **PC**

Settore: **Fabbricazione di elementi prefabbricati in calcestruzzo, cemento e pietra artificiale per l'edilizia, compresi i caminetti**

Unità di : **FIORENZUOLA D'ARDA** Prov : **PC**

Settore: **Fabbricazione di elementi prefabbricati in calcestruzzo, cemento e pietra artificiale per l'edilizia, compresi i caminetti**

Unità di : **CERVARO** Prov : **FR**

Settore: **Fabbricazione di elementi prefabbricati in calcestruzzo, cemento e pietra artificiale per l'edilizia, compresi i caminetti**

Decreto del 10/10/2011 n. 62091

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **12/07/2011** al **11/07/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **CLEVER – MOBILIFICIO NARDI INTERNI**

con sede in : **PIEVE DI SOLIGO** Prov : **TV**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PIEVE DI SOLIGO** Prov : **TV**

Settore: **Altre lavorazioni del legno**

Comunicazione del 10/10/2011 n. 62095

Comunicato per incorporazione nella HOMES CASA SPA

****

Denominazione Azienda : **CLIMACALOR**

con sede in : **SAN SEVERINO MARCHE** Prov : **MC**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SAN SEVERINO MARCHE** Prov : **MC**

Settore: **Fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale**

Decreto del 14/10/2011 n. 62146

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **06/06/2011** al **05/06/2012**

****

Denominazione Azienda : **COLLI di COLLI BRUNO & C. S.A.S.**

con sede in : **SETTIMO TORINESE** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SETTIMO TORINESE** Prov : **TO**

Settore: **Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.**

Decreto del 10/10/2011 n. 62104

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **12/07/2011** al **11/07/2012**

****

Denominazione Azienda : **COMPAGNIA ITALIANA RIMORCHI SRL**

con sede in : **VERONA** Prov : **VR**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **VERONA** Prov : **VR**

Settore: **Fabbricazione di rimorchi e semirimorchi di autoveicoli**

Unità di : **TOCCO DA CASAURIA** Prov : **PE**

Settore: **Fabbricazione di rimorchi e semirimorchi di autoveicoli**

Unità di : **NICHELINO** Prov : **TO**

Settore: **Fabbricazione di rimorchi e semirimorchi di autoveicoli**

Decreto del 13/10/2011 n. 62112

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/05/2011** al **31/10/2011**

****

Denominazione Azienda : **COMPASS GROUP ITALIA c /o INDESIT CARINARO TEVEROLA**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TEVEROLA** Prov : **CE**

Settore: **Mense**

Decreto del 14/10/2011 n. 62155

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **13/06/2011** al **24/06/2011**

****

Denominazione Azienda : **COPPO LUIGI SPA**

con sede in : **VALENZA** Prov : **AL**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VALENZA** Prov : **AL**

Settore: **Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi**

Decreto del 10/10/2011 n. 62060

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **09/05/2011** al **08/05/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **CORRIERE DELLO SPORT S.R.L.**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale - editoria**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Edizione di giornali**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Edizione di giornali**

Decreto del 14/10/2011 n. 62176

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/04/2011** al **30/09/2011**

****

Denominazione Azienda : **COSTRUZIONI PREFABBRICATI SPA GIà ADRIANO RIVOLI SPA**

con sede in : **MONOPOLI** Prov : **BA**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **MONOPOLI** Prov : **BA**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI**

Decreto del 14/10/2011 n. 62159

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **04/09/2011** al **03/09/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **CSP IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **PARMA** Prov : **PR**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **COLLECCHIO** Prov : **PR**

Settore: **EDILIZIA E GENIO CIVILE**

Decreto del 14/10/2011 n. 62151

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **14/07/2011** al **01/09/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **D.V.V. PLAST S.R.L.**

con sede in : **SCAFATI** Prov : **SA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SCAFATI** Prov : **SA**

Settore: **Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche**

Decreto del 14/10/2011 n. 62140

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **02/05/2011** al **01/05/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **DMEDIA COMMERCE**

con sede in : **PONTASSIEVE** Prov : **FI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BOMPORTO** Prov : **MO**

Settore: **Commercio all'ingrosso di computer e apparecchiature informatiche, esclusi elaboratori destinati all'impiego nei processi industriali**

Unità di : **SESTO FIORENTINO** Prov : **FI**

Settore: **Commercio all'ingrosso di computer e apparecchiature informatiche, esclusi elaboratori destinati all'impiego nei processi industriali**

Decreto del 14/10/2011 n. 62136

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/08/2011** al **31/07/2012**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/08/2011** al **31/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **DRAHTZUG STEIN DIV. OMIM DIV.OCME SRL**

con sede in : **CONZANO** Prov : **AL**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CONZANO** Prov : **AL**

Settore: **METALLURGIA**

Decreto del 14/10/2011 n. 62182

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **31/05/2011** al **30/05/2012**

****

Denominazione Azienda : **EATON**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **MONFALCONE** Prov : **GO**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia**

Decreto del 10/10/2011 n. 62070

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **14/04/2011** al **13/04/2012**

****

Denominazione Azienda : **EDILRESTAURI S.R.L.**

con sede in : **BRENDOLA** Prov : **VI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BRENDOLA** Prov : **VI**

Settore: **Altri lavori speciali di costruzione**

Unità di : **AQUILEIA** Prov : **UD**

Settore: **Altri lavori speciali di costruzione**

Unità di : **VO** Prov : **PD**

Settore: **Altri lavori speciali di costruzione**

Unità di : **TRAVESIO** Prov : **PN**

Settore: **Altri lavori speciali di costruzione**

Decreto del 10/10/2011 n. 62082

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **07/06/2011** al **06/06/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **EDISPORT EDITORIALE SPA**

con sede in : **PERO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **PERO** Prov : **MI**

Settore: **Edizione di riviste e periodici**

Decreto del 14/10/2011 n. 62177

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **05/09/2011** al **23/01/2012**

****

Denominazione Azienda : **ELECTRO**

con sede in : **RIVOLI** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **RIVOLI** Prov : **TO**

Settore: **Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricita'**

Decreto del 10/10/2011 n. 62083

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **11/07/2011** al **10/07/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **ELEKTROMARKET LI VORSI S.R.L.**

con sede in : **PALERMO** Prov : **PA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PALERMO** Prov : **PA**

Settore: **Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi**

Unità di : **PALERMO** Prov : **PA**

Settore: **Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi**

Unità di : **PALERMO** Prov : **PA**

Settore: **Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi**

Decreto del 14/10/2011 n. 62135

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **11/04/2011** al **10/04/2012**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **11/04/2011** al **31/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **ELKAB 2**

con sede in : **CANDIOLO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CANDIOLO** Prov : **TO**

Settore: **Fabbricazione di apparecchiature elettriche per motori a combustione interna e per veicoli**

Decreto del 10/10/2011 n. 62071

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **29/07/2011** al **28/07/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **ESSEBIEFFE N.P.E.**

con sede in : **VOLPIANO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VOLPIANO** Prov : **TO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE**

Decreto del 10/10/2011 n. 62057

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **04/07/2011** al **03/07/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **FENICIA DI GIAMMANCO MARCO ANTONIO**

con sede in : **PALERMO** Prov : **PA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PALERMO** Prov : **PA**

Settore: **Fabbricazione , installazione, riparazione e manutenzione di motori a combustione interna, compresi parti e accessori,esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili**

Decreto del 10/10/2011 n. 62080

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/06/2011** al **31/05/2012**

****

Denominazione Azienda : **FERROBERICA**

con sede in : **VICENZA** Prov : **VI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **VICENZA** Prov : **VI**

Settore: **Altri lavori speciali di costruzione**

Decreto del 14/10/2011 n. 62193

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/06/2011** al **31/05/2012**

****

Denominazione Azienda : **FIAMMA 2000 S.P.A**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ARDEA** Prov : **RM**

Settore: **Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento**

Decreto del 10/10/2011 n. 62068

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **13/06/2011** al **12/06/2012**

****

Denominazione Azienda : **FILA EUROPE**

con sede in : **VERRONE** Prov : **BI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BAGNOLO SAN VITO** Prov : **MN**

Settore: **Confezione di abbigliamento sportivo, di indumenti particolari e di altri articoli di abbigliamento n.c.a.**

Unità di : **BARLETTA** Prov : **BT**

Settore: **Confezione di abbigliamento sportivo, di indumenti particolari e di altri articoli di abbigliamento n.c.a.**

Unità di : **EMPOLI** Prov : **FI**

Settore: **Confezione di abbigliamento sportivo, di indumenti particolari e di altri articoli di abbigliamento n.c.a.**

Unità di : **MAGLIANO ALFIERI** Prov : **CN**

Settore: **Confezione di abbigliamento sportivo, di indumenti particolari e di altri articoli di abbigliamento n.c.a.**

Unità di : **MELFI** Prov : **PZ**

Settore: **Confezione di abbigliamento sportivo, di indumenti particolari e di altri articoli di abbigliamento n.c.a.**

Unità di : **MESAGNE** Prov : **BR**

Settore: **Confezione di abbigliamento sportivo, di indumenti particolari e di altri articoli di abbigliamento n.c.a.**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **Confezione di abbigliamento sportivo, di indumenti particolari e di altri articoli di abbigliamento n.c.a.**

Unità di : **PADOVA** Prov : **PD**

Settore: **Confezione di abbigliamento sportivo, di indumenti particolari e di altri articoli di abbigliamento n.c.a.**

Unità di : **PONTEDERA** Prov : **PI**

Settore: **Confezione di abbigliamento sportivo, di indumenti particolari e di altri articoli di abbigliamento n.c.a.**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Confezione di abbigliamento sportivo, di indumenti particolari e di altri articoli di abbigliamento n.c.a.**

Unità di : **VERRONE** Prov : **BI**

Settore: **Confezione di abbigliamento sportivo, di indumenti particolari e di altri articoli di abbigliamento n.c.a.**

Unità di : **VICOLUNGO** Prov : **NO**

Settore: **Confezione di abbigliamento sportivo, di indumenti particolari e di altri articoli di abbigliamento n.c.a.**

Decreto del 14/10/2011 n. 62130

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/12/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **FIMSI S.P.A.**

con sede in : **COSEANO** Prov : **UD**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VILLA SANTINA** Prov : **UD**

Settore: **Lavori di meccanica generale**

Comunicazione del 14/10/2011 n. 62166

Comunicazione per incorporazione nella PMP PRO-MEC SpA

****

Denominazione Azienda : **FRATELLI SOGNO & FIGLI**

con sede in : **GREGGIO** Prov : **VC**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **GREGGIO** Prov : **VC**

Settore: **Costruzione di autostrade, strade, strade ferrate, campi di aviazione, impianti sportivi e altri lavori di superficie**

Decreto del 10/10/2011 n. 62088

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **11/07/2011** al **10/07/2012**

****

Denominazione Azienda : **G.D.S. SRL**

con sede in : **SALERNO** Prov : **SA**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **ORTA DI ATELLA** Prov : **CE**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **SCAFATI** Prov : **SA**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **VALLO DELLA LUCANIA** Prov : **SA**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **CAVA DE' TIRRENI** Prov : **SA**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **AVERSA** Prov : **CE**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **CAVA DE' TIRRENI** Prov : **SA**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **NOCERA INFERIORE** Prov : **SA**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **LIONI** Prov : **AV**

Settore: **Supermercati**

Decreto del 10/10/2011 n. 62079

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **16/07/2011** al **31/12/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **GE.PAL. SRL**

con sede in : **NONANTOLA** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **NONANTOLA** Prov : **MO**

Settore: **Trivellazioni e perforazioni**

Decreto del 10/10/2011 n. 62059

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **09/05/2011** al **08/05/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **GEDACO S.P.A.**

con sede in : **ROVERCHIARA** Prov : **VR**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **ROVERCHIARA** Prov : **VR**

Settore: **Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi n.c.a.**

Decreto del 14/10/2011 n. 62179

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **02/05/2011** al **28/04/2012**

****

Denominazione Azienda : **GEPIN SPA**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **NAPOLI** Prov : **NA**

Settore: **Realizzazione di software personalizzato**

Decreto del 14/10/2011 n. 62145

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **09/05/2011** al **08/05/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **GIANNONI SPA**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CASTIRAGA VIDARDO** Prov : **LO**

Settore: **Fabbricazione e installazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.**

Unità di : **CASTIRAGA VIDARDO** Prov : **LO**

Settore: **Fabbricazione e installazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.**

Unità di : **MARUDO** Prov : **LO**

Settore: **Fabbricazione e installazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.**

Decreto del 14/10/2011 n. 62196

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/04/2011** al **31/03/2012**

****

Denominazione Azienda : **GIORNALI STAMPA S.R.L.**

con sede in : **PADOVA** Prov : **PD**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PADOVA** Prov : **PD**

Settore: **EDITORIA**

Unità di : **VENEZIA** Prov : **VE**

Settore: **Edizione di riviste e periodici**

Decreto del 14/10/2011 n. 62171

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **11/05/2011** al **10/05/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **GIOVANNI OGNA E FIGLI**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MUGGIO'** Prov : **MB**

Settore: **Fabbricazione di medicinali, preparati farmaceutici, cerotti e simili**

Decreto del 14/10/2011 n. 62125

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/06/2011** al **31/05/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **GONDRAND**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **BARI** Prov : **BA**

Settore: **Trasporti di merci su strada**

Unità di : **ANZOLA DELL'EMILIA** Prov : **BO**

Settore: **Trasporti di merci su strada**

Unità di : **CALENZANO** Prov : **FI**

Settore: **Trasporti di merci su strada**

Unità di : **VIGNATE** Prov : **MI**

Settore: **Trasporti di merci su strada**

Unità di : **CAIVANO** Prov : **NA**

Settore: **Trasporti di merci su strada**

Unità di : **NOVARA** Prov : **NO**

Settore: **Trasporti di merci su strada**

Unità di : **PARMA** Prov : **PR**

Settore: **Trasporti di merci su strada**

Unità di : **MONTESILVANO** Prov : **PE**

Settore: **Trasporti di merci su strada**

Unità di : **MONTEROTONDO** Prov : **RM**

Settore: **Trasporti di merci su strada**

Unità di : **TORINO** Prov : **TO**

Settore: **Trasporti di merci su strada**

Unità di : **TRIESTE** Prov : **TS**

Settore: **Trasporti di merci su strada**

Unità di : **VENEZIA** Prov : **VE**

Settore: **Trasporti di merci su strada**

Decreto del 10/10/2011 n. 62099

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/08/2011** al **31/07/2012**

****

Denominazione Azienda : **GREENTIME SPA**

con sede in : **BOLOGNA** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **BOLOGNA** Prov : **BO**

Settore: **Edizione di riviste e periodici**

Decreto del 14/10/2011 n. 62197

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **19/07/2011** al **31/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **H.T.SUD**

con sede in : **JESI** Prov : **AN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SAN SEVERINO MARCHE** Prov : **MC**

Settore: **INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO**

Decreto del 14/10/2011 n. 62115

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **04/04/2011** al **03/04/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **I.C.D. IMPRESA COSTRUZIONI DEIROSPA**

con sede in : **TORINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TORINO** Prov : **TO**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Decreto del 10/10/2011 n. 62056

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **07/07/2011** al **06/07/2012**

****

Denominazione Azienda : **IMMAGINE STUDIO IMMAGINE SPA**

con sede in : **MARANELLO** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **MARANELLO** Prov : **MO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON REFRATTARIA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA SMALTATURA**

Decreto del 10/10/2011 n. 62103

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **04/05/2011** al **03/05/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **IMPRESA MARIO BELARDI**

con sede in : **SAN QUIRICO D'ORCIA** Prov : **SI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SAN QUIRICO D'ORCIA** Prov : **SI**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Decreto del 14/10/2011 n. 62123

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **12/09/2011** al **11/09/2012**

****

Denominazione Azienda : **IMR AUTOMOTIVE**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PIACENZA** Prov : **PC**

Settore: **FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE**

Decreto del 10/10/2011 n. 62054

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/09/2011** al **31/08/2012**

****

Denominazione Azienda : **INDUPLAS**

con sede in : **VARESE** Prov : **VA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VARESE** Prov : **VA**

Settore: **Fabbricazione di semilavorati di materie plastiche: lastre, fogli, pellicole, ecc.**

Decreto del 14/10/2011 n. 62120

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/06/2011** al **31/05/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **INDUSTRIE ILPEA**

con sede in : **MALGESSO** Prov : **VA**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarietà**

Unità di : **SCHEGGIA E PASCELUPO** Prov : **PG**

Settore: **FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE**

Decreto del 14/10/2011 n. 62178

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/08/2011** al **31/07/2012**

****

Denominazione Azienda : **ISCOT ITALIA C/O FGA OFFICINE AUTOMOBILISTICHE**

con sede in : **TORINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **GRUGLIASCO** Prov : **TO**

Settore: **Altri servizi n.c.a.**

Decreto del 14/10/2011 n. 62154

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/07/2011** al **18/11/2011**

****

Denominazione Azienda : **ISCOT ITALIA C/O FGA OFFICINE AUTOMONILISTICHE**

con sede in : **TORINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **GRUGLIASCO** Prov : **TO**

Settore: **SERVIZI N.C.A.**

Decreto del 10/10/2011 n. 62089

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/07/2011** al **18/11/2011**

****

Denominazione Azienda : **ISOTECNICA PANNELLI SRL**

con sede in : **VILLAFRANCA TIRRENA** Prov : **ME**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **VILLAFRANCA TIRRENA** Prov : **ME**

Settore: **Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo del ferro e dell'acciaio**

Unità di : **MODUGNO** Prov : **BA**

Settore: **Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo del ferro e dell'acciaio**

Decreto del 14/10/2011 n. 62195

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **21/06/2011** al **20/06/2012**

****

Denominazione Azienda : **ITALCOSTRUZIONI**

con sede in : **BOLOGNA** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BOLOGNA** Prov : **BO**

Settore: **Altri lavori di completamento degli edifici**

Decreto del 10/10/2011 n. 62086

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **11/07/2011** al **10/07/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **IVAK SPA**

con sede in : **VALDUGGIA** Prov : **VC**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **VALDUGGIA** Prov : **VC**

Settore: **Fabbricazione di minuteria metallica ed altri articoli metallici n.c.a.**

Decreto del 14/10/2011 n. 62124

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **11/10/2010** al **10/10/2012**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **11/10/2010** al **10/04/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **JACUZZI EUROPE S.P.A.**

con sede in : **VALVASONE** Prov : **PN**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **VALVASONE** Prov : **PN**

Settore: **Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia**

Decreto del 10/10/2011 n. 62092

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **18/01/2011** al **17/01/2012**

****

Denominazione Azienda : **K&K LOGISTICS**

con sede in : **TORRIANA** Prov : **RN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TORRIANA** Prov : **RN**

Settore: **Magazzinaggio e custodia (per conto terzi)**

Decreto del 10/10/2011 n. 62058

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **02/05/2011** al **01/05/2012**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **02/05/2011** al **31/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **KEMECO SRL**

con sede in : **PALERMO** Prov : **PA**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **PALERMO** Prov : **PA**

Settore: **Fabbricazione di saponi e detergenti non per uso personale, di detersivi e di agenti organici tensioattivi**

Decreto del 10/10/2011 n. 62097

Reiezione del programma di C.I.G.S. dal **02/11/2010** al **04/12/2010**

****

Denominazione Azienda : **KRISTALLUX**

con sede in : **CAMPOSAMPIERO** Prov : **PD**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CAMPOSAMPIERO** Prov : **PD**

Settore: **Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi non elettrici, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno**

Decreto del 10/10/2011 n. 62108

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **03/06/2011** al **02/06/2012**

****

Denominazione Azienda : **L+T LOGISTIK TRANSPORTGESELLSCHAFT POESSNECK ITALIA MBH & CO KG**

con sede in : **BERGAMO** Prov : **BG**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BERGAMO** Prov : **BG**

Settore: **Trasporti di merci su strada**

Decreto del 10/10/2011 n. 62055

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/08/2011** al **31/07/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **LA FENICE SRL**

con sede in : **SANT'ANTIMO** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SANT'ANTIMO** Prov : **NA**

Settore: **Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia**

Decreto del 10/10/2011 n. 62105

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **23/05/2011** al **22/05/2012**

****

Denominazione Azienda : **LAERRE SOC.COOP.IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **cui all'articolo 35, comma 3, legge 416/81**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Edizione di riviste e periodici**

Decreto del 14/10/2011 n. 62170

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **08/07/2011** al **07/07/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **L'ARTE**

con sede in : **PREDAPPIO** Prov : **FC**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PREDAPPIO** Prov : **FC**

Settore: **FABBRICAZIONE DI MOBILI**

Decreto del 14/10/2011 n. 62150

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **18/07/2011** al **17/07/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **LE VASELLE**

con sede in : **SAVONA** Prov : **SV**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **ALBISOLA SUPERIORE** Prov : **SV**

Settore: **Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali, comprese la decorazione e la smaltatura**

Decreto del 14/10/2011 n. 62158

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **22/06/2011** al **21/06/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **LINEA AEROPORTUALE SOLE**

con sede in : **VENEZIA** Prov : **VE**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **BOLOGNA** Prov : **BO**

Settore: **Bazar ed altri negozi non specializzati con prevalenza di prodotti non alimentari**

Unità di : **CATANIA** Prov : **CT**

Settore: **Bazar ed altri negozi non specializzati con prevalenza di prodotti non alimentari**

Unità di : **PALERMO** Prov : **PA**

Settore: **Bazar ed altri negozi non specializzati con prevalenza di prodotti non alimentari**

Decreto del 14/10/2011 n. 62156

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **29/03/2011** al **31/12/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **LINEATTREZZATURA SRL**

con sede in : **IMOLA** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **IMOLA** Prov : **BO**

Settore: **Installazione e riparazione di impianti elettrici ed elettronici**

Decreto del 14/10/2011 n. 62157

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **12/05/2011** al **11/05/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **LODOVICHI DOMENICO**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CHIUSI** Prov : **SI**

Settore: **Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, cemento, pietra artificiale e gesso**

Decreto del 14/10/2011 n. 62139

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **12/09/2011** al **11/09/2012**

****

Denominazione Azienda : **LUXY SRL**

con sede in : **MONTECCHIO MAGGIORE** Prov : **VI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **MONTECCHIO MAGGIORE** Prov : **VI**

Settore: **Fabbricazione di poltrone e divani e loro telai, in qualsiasi materiale, esclusi parti e accessori**

Unità di : **BRENDOLA** Prov : **VI**

Settore: **Fabbricazione di poltrone e divani e loro telai, in qualsiasi materiale, esclusi parti e accessori**

Decreto del 10/10/2011 n. 62106

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **19/04/2011** al **18/04/2012**

****

Denominazione Azienda : **M.A.C. SPA**

con sede in : **CHIVASSO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CASSINO** Prov : **FR**

Settore: **Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo**

Decreto del 10/10/2011 n. 62076

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **30/05/2011** al **29/05/2012**

****

Denominazione Azienda : **M.F. AUTOTRASPORTI SRL**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CAZZAGO SAN MARTINO** Prov : **BS**

Settore: **Trasporti di merci su strada**

Decreto del 10/10/2011 n. 62077

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/06/2011** al **31/05/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **Man.Ta.Ingross**

con sede in : **CORIANO** Prov : **RN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CORIANO** Prov : **RN**

Settore: **Altri lavori di completamento degli edifici**

Decreto del 10/10/2011 n. 62066

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **14/07/2011** al **13/07/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **MANDARINA DUCK SOCIETA' PER AZIONI CON UNICO SOCIO**

con sede in : **GRANAROLO DELL'EMILIA** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **GRANAROLO DELL'EMILIA** Prov : **BO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA CORREGGIAIO E SELLERIA IN CUOIO E IN MATERIALE SIMILARE**

Unità di : **BENTIVOGLIO** Prov : **BO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA CORREGGIAIO E SELLERIA IN CUOIO E IN MATERIALE SIMILARE**

Unità di : **CRESPELLANO** Prov : **BO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DA VIAGGIO, BORSE, ARTICOLI DA CORREGGIAIO E SELLERIA IN CUOIO E IN MATERIALE SIMILARE**

Decreto del 14/10/2011 n. 62148

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **18/07/2011** al **17/07/2012**

****

Denominazione Azienda : **Mascagni**

con sede in : **CASALECCHIO DI RENO** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CASALECCHIO DI RENO** Prov : **BO**

Settore: **Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori**

Decreto del 10/10/2011 n. 62101

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/05/2011** al **30/04/2012**

****

Denominazione Azienda : **MATTIOLI 1885 S.P.A.**

con sede in : **PARMA** Prov : **PR**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **FIDENZA** Prov : **PR**

Settore: **Legatoria, rilegatura di libri e di altro materiale stampato**

Decreto del 10/10/2011 n. 62107

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/07/2011** al **30/06/2012**

****

Denominazione Azienda : **MAURO DEMETRIO SPA**

con sede in : **VILLA SAN GIOVANNI** Prov : **RC**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VILLA SAN GIOVANNI** Prov : **RC**

Settore: **Lavorazione del caffe', del te' e altri preparati per infusi**

Decreto del 14/10/2011 n. 62142

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/07/2011** al **30/06/2012**

****

Denominazione Azienda : **MAXIMA IMPIANTI**

con sede in : **AZZANO DECIMO** Prov : **PN**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **AZZANO DECIMO** Prov : **PN**

Settore: **Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture**

Unità di : **SAN DORLIGO DELLA VALLE** Prov : **TS**

Settore: **Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture**

Decreto del 14/10/2011 n. 62168

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **14/07/2011** al **13/07/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **MEPSYSTEM**

con sede in : **SANT'IPPOLITO** Prov : **PS**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SANT'IPPOLITO** Prov : **PS**

Settore: **Fabbricazione di mobili metallici per uffici, negozi, ecc., esclusi parti e accessori**

Decreto del 14/10/2011 n. 62190

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **08/06/2011** al **07/06/2012**

****

Denominazione Azienda : **METAL WORLD**

con sede in : **PAVIA DI UDINE** Prov : **UD**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **PAVIA DI UDINE** Prov : **UD**

Settore: **Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale**

Decreto del 10/10/2011 n. 62090

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **24/08/2010** al **23/08/2011**

****

Denominazione Azienda : **MG BOY'S S.P.A.**

con sede in : **MONTEBELLUNA** Prov : **TV**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MONTEBELLUNA** Prov : **TV**

Settore: **Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia, esclusa la maglieria intima**

Decreto del 10/10/2011 n. 62081

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **30/05/2011** al **29/05/2012**

****

Denominazione Azienda : **MIDA 3 S.R.L.**

con sede in : **TRANI** Prov : **BT**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TEVEROLA** Prov : **CE**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **POZZUOLI** Prov : **NA**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **CASERTA** Prov : **CE**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **CASERTA** Prov : **CE**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **SAN NICOLA LA STRADA** Prov : **CE**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **VITULAZIO** Prov : **CE**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **ROCCAPIEMONTE** Prov : **SA**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **PIEDIMONTE MATESE** Prov : **CE**

Settore: **Supermercati**

Unità di : **NAPOLI** Prov : **NA**

Settore: **Supermercati**

Decreto del 14/10/2011 n. 62127

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/04/2011** al **31/03/2012**

****

Denominazione Azienda : **MIGLIORE**

con sede in : **PALERMO** Prov : **PA**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **PALERMO** Prov : **PA**

Settore: **Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi**

Unità di : **TRAPANI** Prov : **TP**

Settore: **Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi**

Unità di : **PALERMO** Prov : **PA**

Settore: **Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi**

Unità di : **PALERMO** Prov : **PA**

Settore: **Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi**

Unità di : **PALERMO** Prov : **PA**

Settore: **Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi**
Decreto del 14/10/2011 n. 62186
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/07/2011** al **30/06/2012**
****

Denominazione Azienda : **New Max**

con sede in : **MIRABELLO MONFERRATO** Prov : **AL**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MIRABELLO MONFERRATO** Prov : **AL**

Settore: **Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.**
Decreto del 10/10/2011 n. 62073
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/08/2011** al **31/07/2012**
****

Denominazione Azienda : **NEW MEDIA ENTERPRISE S.r.l.**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **EDITORIA**
Decreto del 10/10/2011 n. 62094
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/04/2011** al **30/09/2011**

****
Denominazione Azienda : **NUOVA BLANDINO**

con sede in : **BORGARO TORINESE** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **BORGARO TORINESE** Prov : **TO**

Settore: **Fabbricazione di veicoli per invalidi, compresi parti e accessori**

Decreto del 10/10/2011 n. 62102

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **02/05/2011** al **01/05/2012**

****

Denominazione Azienda : **NUOVA RIWAL CERAMICHE**

con sede in : **FIORANO MODENESE** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **FIORANO MODENESE** Prov : **MO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON REFRATTARIA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA SMALTATURA**

Unità di : **MARANELLO** Prov : **MO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON REFRATTARIA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA SMALTATURA**

Decreto del 10/10/2011 n. 62098

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **09/05/2011** al **06/05/2012**

****

Denominazione Azienda : **O.M.R. SRL OFFICINE MECCANICHE RINALDI**

con sede in : **BREMBILLA** Prov : **BG**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **BREMBILLA** Prov : **BG**

Settore: **Fabbricazione di minuteria metallica ed altri articoli metallici n.c.a.**

Decreto del 10/10/2011 n. 62109

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **04/04/2011** al **03/04/2012**

****

Denominazione Azienda : **PAOLONI MACCHINE**

con sede in : **FANO** Prov : **PS**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **FANO** Prov : **PS**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre macchine utensili ed accessori, escluse le parti intercambiabili**

Decreto del 10/10/2011 n. 62085

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **20/04/2011** al **19/04/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **Periodici San Paolo**

con sede in : **ALBA** Prov : **CN**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale - editoria**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **Edizione di riviste e periodici**

Decreto del 14/10/2011 n. 62175

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/06/2011** al **30/11/2011**

****

Denominazione Azienda : **RCS PERIODICI**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale - editoria**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **Edizione di riviste e periodici**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Edizione di riviste e periodici**

Decreto del 14/10/2011 n. 62174

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **03/06/2011** al **02/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **RCS QUOTIDIANI**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale - editoria**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **Edizione di giornali**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Edizione di giornali**

Decreto del 14/10/2011 n. 62173

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **17/05/2011** al **16/11/2011**

****

Denominazione Azienda : **rd trasporti**

con sede in : **CIVITAVECCHIA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CIVITAVECCHIA** Prov : **RM**

Settore: **EDILIZIA E GENIO CIVILE**

Unità di : **ISCHIA DI CASTRO** Prov : **VT**

Settore: **EDILIZIA E GENIO CIVILE**

Decreto del 14/10/2011 n. 62138

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **23/05/2011** al **22/05/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **RODAL SRL**

con sede in : **AIELLO DEL FRIULI** Prov : **UD**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **AIELLO DEL FRIULI** Prov : **UD**

Settore: **Fabbricazione di sedie e sedili, compresi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni, in qualsiasi materiale, esclusi parti e accessori**

Decreto del 14/10/2011 n. 62141

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **02/05/2011** al **30/04/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **ROSSI OLEODINAMICA**

con sede in : **RICCIONE** Prov : **RN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **RICCIONE** Prov : **RN**

Settore: **FABBRICAZIONE DI CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI**

Decreto del 10/10/2011 n. 62072

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **25/07/2011** al **24/07/2012**

****

Denominazione Azienda : **ROTO-CART**

con sede in : **PIOMBINO DESE** Prov : **PD**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MONFALCONE** Prov : **GO**

Settore: **Fabbricazione di prodotti di carta e cartone per uso domestico e igienico-sanitario**

Decreto del 10/10/2011 n. 62065

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **15/11/2010** al **14/11/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **ROTOPRINT**

con sede in : **POMEZIA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **POMEZIA** Prov : **RM**

Settore: **Altre stampe di arti grafiche**

Decreto del 14/10/2011 n. 62132

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **18/07/2011** al **17/07/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **RUBINETTERIE FLERO SPA IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **FLERO** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **FLERO** Prov : **BS**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di rubinetti e valvole**

Decreto del 10/10/2011 n. 62093

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **13/07/2011** al **12/07/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **RUBINETTERIE FLERO SPA IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **FLERO** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **FLERO** Prov : **BS**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di rubinetti e valvole**

Decreto del 10/10/2011 n. 62075

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/07/2011** al **12/07/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **S.A.G. BOROTTO & C.**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VERONA** Prov : **VR**

Settore: **Costruzione di autostrade, strade, strade ferrate, campi di aviazione, impianti sportivi e altri lavori di superficie**

Decreto del 14/10/2011 n. 62143

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **18/07/2011** al **17/07/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **S.I.D.AL.**

con sede in : **PISTOIA** Prov : **PT**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **REGGIO EMILIA** Prov : **RE**

Settore: **COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ALTRI PRODOTTI**

Decreto del 10/10/2011 n. 62078

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **11/07/2011** al **10/07/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **SABINTIMA**

con sede in : **OSIO SOPRA** Prov : **BG**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **OSIO SOPRA** Prov : **BG**

Settore: **Confezione di biancheria e maglieria intima**

Decreto del 14/10/2011 n. 62189

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **23/08/2011** al **22/08/2012**

****

Denominazione Azienda : **SAM ABRASIVI IN CONCORDATO PREVENTIVO**

con sede in : **MODUGNO** Prov : **BA**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **MODUGNO** Prov : **BA**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI**

Decreto del 14/10/2011 n. 62160

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/07/2011** al **30/06/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **SATA**

con sede in : **VALPERGA** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **POZZILLI** Prov : **IS**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI**

Decreto del 14/10/2011 n. 62122

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **25/07/2011** al **24/07/2012**

****

Denominazione Azienda : **SECURITYNORDEST**

con sede in : **SAN GIORGIO DI NOGARO** Prov : **UD**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SAN GIORGIO DI NOGARO** Prov : **UD**

Settore: **Servizi di vigilanza**

Decreto del 14/10/2011 n. 62121

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/07/2011** al **30/06/2012**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/07/2011** al **31/12/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **SEGHERIA VENETA SRL**

con sede in : **NOVENTA PADOVANA** Prov : **PD**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SANTA MARIA DI SALA** Prov : **VE**

Settore: **FABBRICAZIONE DI FOGLI DA IMPIALLACCIATURA**

Decreto del 14/10/2011 n. 62131

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **24/01/2011** al **23/01/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **SERRAMENTI ROSIN S.R.L.**

con sede in : **JESOLO** Prov : **VE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **JESOLO** Prov : **VE**

Settore: **INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO ED IN SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI**

Decreto del 10/10/2011 n. 62074

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **02/05/2011** al **30/04/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **SERRATURE MERONI S.P.A.**

con sede in : **LENTATE SUL SEVESO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **LENTATE SUL SEVESO** Prov : **MI**

Settore: **Fabbricazione di serrature e cerniere**

Decreto del 14/10/2011 n. 62126

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **16/08/2011** al **15/08/2013**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **16/08/2011** al **15/02/2012**

****

Denominazione Azienda : **Sicilia Limoni S.r.l.**

con sede in : **MESSINA** Prov : **ME**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **MESSINA** Prov : **ME**

Settore: **Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.**

Decreto del 14/10/2011 n. 62192

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/06/2011** al **31/05/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **SISGE INFORMATICA**

con sede in : **TORINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **RIVOLI** Prov : **TO**

Settore: **Realizzazione di software personalizzato**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **Realizzazione di software personalizzato**

Decreto del 14/10/2011 n. 62129

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **14/12/2010** al **05/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **SISTEMI PER LA METEOROLOGIA E L'AMBIENTE - SMA**

con sede in : **FIRENZE** Prov : **FI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BARI** Prov : **BA**

Settore: **RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA**

Unità di : **CASERTA** Prov : **CE**

Settore: **RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA**

Unità di : **L'AQUILA** Prov : **AQ**

Settore: **RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA**

Unità di : **LECCE** Prov : **LE**

Settore: **RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA**

Unità di : **NAPOLI** Prov : **NA**

Settore: **RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA**

Unità di : **POTENZA** Prov : **PZ**

Settore: **RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA**

Unità di : **SALERNO** Prov : **SA**

Settore: **RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA**

Unità di : **TERAMO** Prov : **TE**

Settore: **RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA**

Decreto del 14/10/2011 n. 62134

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/06/2011** al **30/09/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **SMECO LAZIO**

con sede in : **SAN CESAREO** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SAN CESAREO** Prov : **RM**

Settore: **RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO**

Decreto del 14/10/2011 n. 62187

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **31/12/2011**

****

Denominazione Azienda : **SUD DISTRIBUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA**
con sede in : **COSENZA** Prov : **CS**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **RENDE** Prov : **CS**

Settore: **Trasporti di merci su strada**
Decreto del 14/10/2011 n. 62169
Reiezione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **29/02/2012**

****

Denominazione Azienda : **T.R.E. D**

con sede in : **MOLFETTA** Prov : **BA**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **MOLFETTA** Prov : **BA**

Settore: **FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI**
Decreto del 14/10/2011 n. 62194
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **05/09/2011** al **04/09/2012**

****

Denominazione Azienda : **T.R.V.SRL**

con sede in : **FIORANO MODENESE** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **FIORANO MODENESE** Prov : **MO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON REFRATTARIA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA SMALTATURA**
Decreto del 10/10/2011 n. 62100
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **10/05/2011** al **09/05/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **TEKNOCAM**

con sede in : **CASALEGGIO NOVARA** Prov : **NO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CASALEGGIO NOVARA** Prov : **NO**

Settore: **Fabbricazione e installazione di ascensori, montacarichi e scale mobili, esclusa l'installazione negli edifici da parte di imprese non produttrici**
Decreto del 10/10/2011 n. 62067
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **25/07/2011** al **24/07/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **TEM ELETTROMECCANICA**

con sede in : **GRASSOBBIO** Prov : **BG**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **IMPRUNETA** Prov : **FI**

Settore: **Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a., comprese parti e accessori**

Decreto del 10/10/2011 n. 62053

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/08/2011** al **31/07/2012**

****

Denominazione Azienda : **TERIM SPA CON SOCIO UNICO**

con sede in : **MODENA** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **MODENA** Prov : **MO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI APPARECCHI PER USO DOMESTICO COMPRESI PARTI ED ACCESSORI, ESCLUSE L' INSTALLAZIONE, LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE**

Unità di : **MODENA** Prov : **MO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI APPARECCHI PER USO DOMESTICO COMPRESI PARTI ED ACCESSORI, ESCLUSE L' INSTALLAZIONE, LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE**

Decreto del 14/10/2011 n. 62183

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **04/05/2011** al **03/05/2012**

****

Denominazione Azienda : **TERMOCERAMICA VULCANO SAS**

con sede in : **FABRICA DI ROMA** Prov : **VT**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **FABRICA DI ROMA** Prov : **VT**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI**

Decreto del 14/10/2011 n. 62147

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **04/04/2011** al **03/04/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **TESINA S.R.L. a socio unico**

con sede in : **QUINTO VICENTINO** Prov : **VI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SARCEDO** Prov : **VI**

Settore: **Confezione di abbigliamento sportivo, di indumenti particolari e di altri articoli di abbigliamento n.c.a.**

Decreto del 14/10/2011 n. 62199

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **06/07/2011** al **05/07/2012**

****

Denominazione Azienda : **TMC**

con sede in : **GERENZANO** Prov : **VA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CASTELLANZA** Prov : **VA**

Settore: **Lavori di meccanica generale**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **Lavori di meccanica generale**

Decreto del 10/10/2011 n. 62064

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **04/04/2011** al **03/04/2012**

****

Denominazione Azienda : **TORNERIA MECCANICA RABITTI**

con sede in : **BAGNOLO IN PIANO** Prov : **RE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BAGNOLO IN PIANO** Prov : **RE**

Settore: **Lavori di meccanica generale**

Decreto del 14/10/2011 n. 62128

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **18/07/2011** al **17/07/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **TOSCOMECCANICA**

con sede in : **CAMPI BISENZIO** Prov : **FI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CAMPI BISENZIO** Prov : **FI**

Settore: **Trasporti di merci su strada**

Decreto del 10/10/2011 n. 62096

Revoca dell'autorizzazione al pagamento diretto C.I.G.S. dal **20/09/2011** al **31/05/2012**

****

Denominazione Azienda : **UNITRAT**

con sede in : **BARI** Prov : **BA**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **BARI** Prov : **BA**

Settore: **Trattamento e rivestimento dei metalli**

Decreto del 14/10/2011 n. 62181

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **13/09/2011** al **12/09/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **UNOCERAMICA SRL**

con sede in : **CIVITA CASTELLANA** Prov : **VT**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CIVITA CASTELLANA** Prov : **VT**

Settore: **Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica**

Decreto del 14/10/2011 n. 62114

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/08/2011** al **31/07/2012**

****

Denominazione Azienda : **Valeria Gioielli**

con sede in : **VALENZA** Prov : **AL**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VALENZA** Prov : **AL**

Settore: **Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi**

Decreto del 14/10/2011 n. 62118

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/07/2011** al **12/07/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **VELA**

con sede in : **CORTE FRANCA** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ARGENTA** Prov : **FE**

Settore: **FABBRICAZIONE DI MATTONI, TEGOLE ED ALTRI PRODOTTI PER L'EDILIZIA IN TERRACOTTA NON REFRATTARI**

Decreto del 10/10/2011 n. 62084

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **25/07/2011** al **24/07/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

****

Denominazione Azienda : **VIS NOVA STARTER DRIVES**

con sede in : **RIVARA** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **RIVARA** Prov : **TO**

Settore: **Lavori di meccanica generale**

Unità di : **VALPERGA** Prov : **TO**

Settore: **Lavori di meccanica generale**

Decreto del 14/10/2011 n. 62165

Annullamento del trattamento di C.I.G.S. dal **01/10/2011** al **08/03/2012**

****

Denominazione Azienda : **VIVIANE CALZATURE**

con sede in : **MONTE URANO** Prov : **FM**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **MONTE URANO** Prov : **FM**

Settore: **Fabbricazione di calzature non in gomma**

Decreto del 14/10/2011 n. 62198

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/06/2011** al **31/05/2012**

11A16602

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-03) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€	**309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€	**682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**297,46**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**163,35**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**85,71**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 21% inclusa € 1,01

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100120104

€ 1,00